professione–multigaranzia

Buon Lavoro!

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell'Informativa sulla Privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Contratto di assicurazione multigaranzia per negozi, attività artigianali e commerciali

edizione luglio 2018

AXA Assicurazioni S.p.A.

Buon Lavoro!

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell'Informativa sulla Privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Contratto di assicurazione multigaranzia per negozi, attività artigianali e commerciali

edizione luglio 2018

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:

- Le tue **coperture assicurative** in essere.
- Le tue **condizioni contrattuali.**
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.
- **... e molto altro ancora!**

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

- ☑ **Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci**

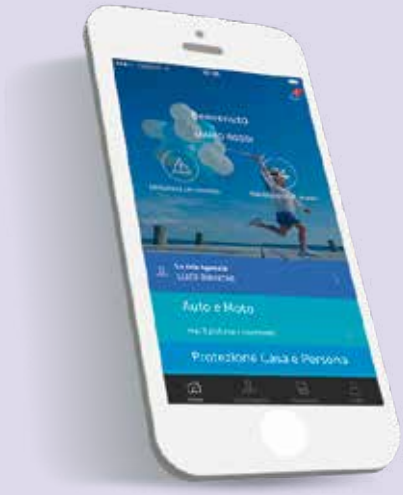

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti. Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!

Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

FSC www.fsc.org MISTO Carta da fonti gestite in maniera responsabile FSC® C101942

Nota Informativa

Informazioni sull'impresa di assicurazione - Informazioni sul contratto

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dell'IVASS (ex ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.).
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 - 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: **www.axa.it**; indirizzo di posta elettronica: **infodanni@axa.it**

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturala scadenza per anno e così successivamente (Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle C.G.A.).

Avvertenza

È data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della sua scadenza (Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle C.G.A.)

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Buon Lavoro! è un prodotto multigaranzia per negozi, attività artigianali o commerciali **(Sezioni A - INCENDIO, B - FURTO e RAPINA, C - ASSISTENZA, D - DANNI INDIRETTI, E - RESPONSABILITÀ CIVILE, F - TUTELA LEGALE)** è rivolta a esercizi commerciali, attività di ristorazione e imprese commerciali.

La **Sezione A - INCENDIO** prevede un pacchetto di garanzie base (Art. 1.1 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.), che prevede la copertura assicurativa contro i danni derivanti da: 1) incendio, fulmine, implosione e scoppio; 2) esplosione; 3) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti; 4) urto di veicoli stradali o di natanti; 5) onda di pressione (bang sonico); 6) rovina ascensori e montacarichi; 7) fumo; 8) atti vandalici e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa; nonché guasti cagionati dai ladri; 9) eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, ecc.) nonché i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica e a pannelli solari e/o fotovoltaici.

A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: A. danni consequenziali; B. spese di salvataggio; C. spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro; D. spese per trasloco e ricollocazione del contenuto rimasto illeso; E. costi e/o oneri di urbanizzazione nonché maggiori costi di ricostruzione; F. onorari di riprogettazione del fabbricato; G. spese ed onorari di competenza dei periti.

La sezione A - Incendio prevede partite Fabbricato e Contenuto prestate a Valore intero oppure, a scelta del Cliente/Contraente, prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Sono inoltre sempre operanti le seguenti Condizioni Speciali: Universalità; Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Enti all'aperto; Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre; Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare; Trasloco delle cose assicurate; Modifiche e variazioni a fabbricato e macchinario; Atti di terrorismo; Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi; Deroga alla proporzionale - Tolleranza* (solo per partite Fabbricato e Contenuto assicurati nella forma a Valore intero); Indennizzo a primo rischio assoluto per sinistri fino a 5.000 euro* (solo per partite Fabbricato e Contenuto assicurati nella forma a Valore intero); Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate* (solo per partite Fabbricato e Contenuto assicurati nella forma a Valore intero); Selling price; Anticipo indennizzo.

La copertura assicurativa Incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti Garanzie Complementari (opzionali):

- LASTRE (LAS);
- PACCHETTO A: che comprende DANNI DI NATURA ELETTRICA (Fenomeno elettrico ed elettronico (FE) + SPARGIMENTO LIQUIDI - RICERCA GUASTI (RC);
- RICORSO TERZI (RT);
- MERCI in refrigerazione (MR);
- BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO);
- VEICOLI e/o NATANTI in RIPARAZIONE O MANUTENZIONE (VT);
- GUASTI MACCHINE al macchinario (MC);
- PERDITA PIGIONI (PP);
- PACCHETTO B: che comprende TERREMOTO (TERREM) e INONDAZIONE, ALLUVIONE (INONDA) che copre i danni alle cose assicurate da inondazione o alluvione;
- ESTENSIONI INCENDIO (ESTG) garanzie Incendio opzionali valide se richiamate in scheda di polizza: CA2 - Danni da eventi atmosferici a cose all'aperto; FAA - Danni eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati; IMT - Merci, attrezzi e utensili trasportati; MAI1 - Merci in aumento stagione estiva: dal 1° giugno al 15 settembre)* e/o MAI2 - Merci in aumento stagione natalizia: dal 15 settembre al 31 dicembre)* (solo in abbinamento alla partita Contenuto prestata a Valore intero); SD30 - Spese demoizione e sgombero in aumento; LEAO1 - Fabbricati in leasing con formula a valore residuo* (solo in abbinamento alla partita Fabbricato prestata a Valore intero); ALL10 - Allagamento.
- GARANZIE DI SETTORE (ISET): si tratta di alcune garanzie Incendio opzionali espressamente realizzate e disponibili con apposti allegati solo per alcuni specifici tipi di attività asicurate.

La **Sezione B - FURTO e RAPINA** prevede una partita "CONTENUTO FURTO (COF)" con una copertura base (Art. 2.3 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.), con le seguenti garanzie: a) furto con rottura e/o scasso; uso fraudolento di chiavi, furto con scalata, furto con introduzione clandestina; b) rapina od estorsione avvenuta nei locali anche se iniziata dall'esterno; c) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; d) guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi; e) atti vandalici commessi dagli autori del furto; f) costo di riacquisto e ricostruzione di enti particolari; g) spese ed onorari del perito; h) spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti; i) spese per la sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura dei locali o per temporanea vigilanza.

Sono sempre operanti le seguenti disposizioni normative: Caratteristiche dei fabbricati contenti i beni assicurati; Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia; Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro; Furto con rottura dei vetri delle vetrine; Contenuto presso terzi o presso magazzino seperato; Contenuto presso fiere e mostre; Furto pannelli solari o fotovoltaici; Furto otori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività; Trasloco delle cose assicurate; Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato; Esistenza di procedure concorsuali; Coesistenza di assicurazione trasporti; Selling price.
Per le Merci a più elevato rischio furto (rischio classificato nella categoria D di Tariffa) è prevista una franchigia assoluta (come da Art. 2.17 - "Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto" delle C.G.A.).

La copertura può essere ulteriormente integrata mediante la coperture opzionali:

- VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF).
- ESTENSIONI FURTO (CAF), cioè le garanzie Furto opzionali valide se richiamate in scheda di polizza: GL20 - Guasti cagionati dai ladri in aumento (3.000 euro); CAE3 - Cose all'aperto; PR20 - Portavalori fino a 2.000 euro; PR50 - Portavalori fino a 5.000 euro; MT - Furto attrezzi e merci trasportate; FEDE - Furto con destrezza; C828 - Distributori automatici; FTEM - Furto verificatosi in occasione di terremoto; FES - Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici.
- GARANZIE DI SETTORE (FSET): si tratta di alcune garanzie Furto opzionali espressamente realizzate e disponibili con apposti allegati solo per alcuni specifici tipi di attività asicurate.

Nota Informativa

Informazioni sul contratto

La **Sezione C - ASSISTENZA** prevede una garanzia ASSISTENZA AI LOCALI ed una garanzia ASSISTENZA INFORMATICA, vendibili sia in abbinamento tra lro e che disgiuntamente.

La **Sezione D - DANNI INDIRETTI** prevede le seguenti coperture opzionali alternative tra loro:

- INDENNITÀ AGGIUNTIVA in forma fissa 10% (IND)
- INDENNITÀ AGGIUNTIVA -Forma a scaglioni (INS);
- FERMO ATTIVITÀ - Diaria fermo attività (DFA).

La **Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE** prevede la **Garanzia base R.C.T.** che protegge l'imprenditore nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività indicata in polizza (Art. 6.2 - "R.C.T. - Garanzia base - Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.).

Sono sempre operanti le seguenti Condizioni Complementari: Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base; R.C. proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività; Lavori di ordinaria manutenzione al fabbricato; Committenza di lavori di straordinaria manutenzione; Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio; danni a terzi da interruzione o sospensione di attività; Danni da inquinamento accidentale; Committenza auto; Responsabilità personale degli addetti; Responsabilità derivante da uso di armi per legittima difesa; Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata.

Sono inoltre previste le seguenti garanzia sempre operanti in relazione al rischio assicurato: Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico; Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, di macchine operatrici semoventi; Cessione dei lavori in subappalto; Garanzia smercio in regime "Claims Made"; Responsabilità civile per prestazioni a domicilio; Responsabilità Civile per danni a cose indossate dai clienti.

La copertura può essere ulteriormente integrata mediante coperture R.C.T. opzionali:

- LAVORI PRESSO TERZI (LT);
- ESTENSIONI R.C.T. (CORC), si tratta delle seguenti garanzie di Responsabilità Civile opzionali: SME - Smercio Plus (in regime Claims made); E707 - Danni a cose di terzi movimentate; E444 - Cose portate dai clienti; E445 - Cose consegnate dai clienti - Lavanderie.
- GARANZIE DI SETTORE (FSET): si tratta di alcune garanzie R.C. opzionali espressamente realizzate e disponibili con clausole specifiche e/o con apposti allegati solo per alcuni specifici tipi di attività assicurate.

Normalmente alla copertura base R.C.T. è abbinata anche la garanzia **R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)** in tal caso l'assicurazione (Art. 6.24 - "R.C.O. - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" delle C.G.A.) opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.

La copertura assicurativa R.C. può essere integrata mediante l'inclusione delle seguenti garanzie opzionali:

- **R.C. POSTUMA (RCP),** copre i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori (Art. 6.26 - "R.C. Postuma - Oggetto dell'assicurazione (in regime Claims made)" delle C.G.A.) prevista per alcune tipologie di attività assicurabili e con formulazioni specifiche in base al tipo di attività esercitata. Per alcune attività è possibile prevedere anche le clausole opzionali A361 - Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici e/o A362 - Estensione ricerca guasti.
- **R.C. MALATTIE PROFESSIONALI (RCMP),** copre la responsabilità del datore di lavoro per malattie professionali; si tratta di una copertura complementare alla garanzia R.C.O. (Art. 6.30 - "R.C. malattie professionali - Oggetto dell'assicurazione (in regime Claims made)" delle C.G.A.).

In alternativa la garanzia base R.C.T., qualora il Contraente sia il proprietario dei locali affittati o dati in gestione a terzi, la copertura può essere limitata alla **"R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)"** (Artt. 6.38 - "R.C. della proprietà del Fabbricato" e 6.39 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" delle C.G.A.).

Nella Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE è prevista anche la possibilità di prestare la garanzia opzionale **R.C. DATORIALE (DAT)** (Art. 6.43 - "R.C. Datoriale - Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.), che copre le perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente per: loro licenziamenti illegittimi o ingiustificati; mancata assunzione o promozione; ingiustificato provvedimento disciplinare; inadeguata applicazione della Legge sulla "privacy"; qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro (discriminazione, molestie, mobbing, ecc.).

Nota Informativa

Informazioni sul contratto

La **Sezione F - TUTELA LEGALE** prevede una **Garanzia base** per la difesa degli interessi dell'Assicurato per alcune tipologie di controversie connesse all'attività (Art. 7.3 - "Casi assicurati: Garanzia Base" delle C.G.A.) a cui può essera abbinato il **Pacchetto Sicurezza** (relativo alle seguenti disposizione normative comprese le successive integrazioni o variazioni: D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sicurezza; D.Lgs. 196/2003 Codice della Privacy; D.Lgs. 193/2007 sicurezza alimentare HCCP; D.Lgs. 152/2006 Codice dell'ambiente; D.Lgs. 231/2001 Responsabilità di impresa).

Prevista anche un'innovativa garanzia Tutela Legale per la **Protezione dati e reputazione "online"** (Art. 7.7 - "Casi assicurati: Protezione dati e reputazione "online" delle C.G.A.)

Avvertenza - Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., così come previsto dagli articoli (Artt. 1.19, 2.12, 4.3, 4.7, 5.5, 5.6, 6.23, 6.25, 6.28, 6.33, 6.47, 7.9 e 7.11 - "Esclusioni", Art. 1.0 - "Delimitazione del rischio"; Artt. 1.18 e 2.11 - "Cose escluse dall'assicurazione"; Artt. 1.20, 2.16 - "Criteri e limiti di indennizzo", Art. 6.0 - "R.C.T./R.C.O. Massimali"; Art. 6.3 - "Soggetti non considerate terzi"; Art. 12 - "Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto" delle C.G.A.

Al riguardo si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con sfondo retino.

Avvertenza - Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dai seguenti articoli delle C.G.A.: Art. 3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", Artt. 1.8 e 2.10 - "Trasloco delle cose assicurate", Art. 2.12 lettera e) "Esclusioni" (locali incustoditi).

Avvertenza - Presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o massimali

Il contratto prevede al termine di ogni sezione di polizza le tabelle riepilogative ove sono evidenziate le franchigie, scoperti con minimo, limiti di indennizzo previsti per le singole partite/garanzie, fermo quanto indicato nella scheda di polizza e/o in relativi allegati specifici con le garanzie di settore opzionali acquistate.

Tali franchigie, scoperti, limiti di indenizzo e massimali sono opportunamente evidenziati nel normativo contrattuale delle C.G.A con sfondo retino e trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti.

Possono essere operative anche altre clausole che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo quali, a titolo esemplificativo, gli articoli: Art. 2.2 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" 2.13 - "Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato"; Art. 3.1 e 5.7 - "Esagerazione dolosa del danno"; Art. 3.6 - "Limite massimo dell'indennizzo", Art. 3.8 e 5.9 - "Pagamento dell'indennizzo", Art. 3.10 - "Riduzione delle somme assicurate a seguito di: danni a Fabbricato e/o Contenuto prestato nella Forma a Primo Rischio Assoluto; Veicoli e/o natanti in manutenzione e riparazione (VT)"; "Danni di natura elettrica (Fenomeni elettrici) (FE)"; "Beni all'aperto (incendio doloso e atti vandalici)"; "Furto e rapina, estorsione; "Rottura di macchinario (Guasto Macchine)"; e loro reintegro"; Artt. 6.37,6.39 e 7.17 -" Tolleranza parametri di tariffazione" delle C.G.A.

Esempi di applicazione di Franchigia:

Danno accertato 1.000,^{00} euro, franchigia prevista in polizza 500,^{00} per sinistro. Importo liquidato 500,^{00} euro (1.000 - 500 = 500).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

Danno accertato 10.000,^{00} euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 500,^{00} euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,^{00} euro (10.000 - 10% = 9.000), poiché il 10% di 10.000 euro (cioè 1.000) è superiore al minimo di 500.

Danno accertato 1.000,^{00} euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 500,^{00} euro per sinistro, importo liquidato 500,^{00} euro (1.000 - 500 = 500), poiché il 10% di 1.000 euro (cioè 100) è inferiore al minimo di 500.

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo:

Danno accertato 11.000,^{00} euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,^{00} euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 16.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,^{00} euro (pari 11.000 - 10% = 9.900), poiché il 10% di 11.000 euro (cioè 1.100) è superiore al minimo di 250 e l'importo totale di 9.900 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 16.000 euro.

Danno accertato 20.000,^{00} euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,^{00} euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 16.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 16.000,^{00} euro poiché l'importo di 18.000 euro (pari 20.000 - 10% = 18.000) è superiore al limite massimo di indennizzo di 16.000 euro.

Esempio di applicazione di riduzione dell'indennizzo prevista per mezzi di chiusura non aventi caratteristiche conformi a quelle previste in polizza per l'assicurazione furto:

Somma assicurata Furto a Primo Rischio Assoluto 30.000,^{00} euro; Danno accertato 50.000,^{00} euro, riscontrato furto forzando mezzi di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelle previste in polizza; AXA corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Importo liquidato 24.000,^{00} euro (pari all'80% di 30.000 euro).

Avvertenza - Assicurazione parziale

Sezione A - Incendio con somme assicurate a Valore Intero, in caso di sinistro se il valore dei beni assicurati risulta superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, AXA risponde dei danni in proporzione come indicato dall'Art. 3.5 - "Assicurazione parziale" delle C.G.A., salvo quanto disposto dall'Art. 1.12 - "Deroga alla proporzionale" (Tolleranza del 20%) delle C.G.A.

Avvertenza - Adeguamento del premio e delle somme assicurate - Indicizzazione

Se richiamata in polizza l'indicizzazione le somme assicurate, i massimali e i relativi premi sono aggiornate secondo le modalità previste dalla Condizione Aggiuntiva IF15 "Indicizzazione - Adeguamento automatico" delle C.G.A.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (così come previsto dall'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono la variazione di tipologia di attività esercitata, oppure in caso di assicurazione furto, la modifica dei mezzi di chiusura o l'installazione temporanea di ponteggi per la manutenzione dello stabile.

Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. È consentito il frazionamento del premio, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile di rata non sia inferiore a 150,^{00} euro.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,^{00} euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

7. Rivalse

Avvertenza

L'eventuale rinuncia alla rivalsa è espressamente indicate in polizza (Art. 1.4 - "Rinuncia alla rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione). In tutti gli altri casi AXA non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso, da ambo le parti, come disposto dall'Art. 8 -"Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.
È prevista la possibilità di recesso in caso di sinistro (come disciplinato dall'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.), in tal caso AXA, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore", dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione.
Inoltre nei contratti di durata pluriennale è prevista la possibilità del Contraente di recedere dall'assicurazione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1899 C.C. (come modificato dall'art. 21, comma 3, della L. 23 luglio 2009, n. 99).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

In polizza (quietanza o appendice) sono riportati: il premio imponibile, le imposte in vigore applicate e il premio totale.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato deve in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.

Avvertenza

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto disciplinato nei paragrafi " Cosa fare in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione e precisamente: Art. 3.0 - "Obblighi in caso di sinistro" per Incendio, Furto e rapina, Guasti Macchine; Art. 4.4 e 4.8.- "Obblighi in caso di sinistro - Richiesta di assistenza" per le Prestazioni di Assistenza; Art. 5.8 - "Obblighi in caso di sinistro Fermo attività", Artt. 6.29, 6.34, 6.35, 6.40, 6.49 - "Denuncia di sinistro" per le garanzie R.C.; Art. 7.13 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale" per le garanzia Tutela Legale.

Avvertenza

Per la gestione dei sinistri Assistenza AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia) - Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (linea urbana per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.47.40.742 denominata in polizza AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Nota Informativa

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Avvertenza

Per la gestione dei sinistri Tutela Legale AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale - con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia) - Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (linea urbana) denominata in polizza AXA Assistance.

13. Reclami

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:

Mail: reclami@axa.it

PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it

Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO

Fax: (+39) 02.43.44.81.03

avendo cura di indicare:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, **ivass@pec.ivass.it**) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo".

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- **Conciliazione paritetica:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,^{00}, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.

  Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su **www.ania.it**), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.

  La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.

- **Negoziazione assistita:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo. Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

  La Compagnia provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Nota Informativa

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

- **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).

  Per attivare la procedura, il Contraente, l'Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.

  La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.

- **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

  Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: **www.axa.it**

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero *http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm* competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

14. Arbitrato

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'Art. 3.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" e dall'Art. 5.11 - "Disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo attività (Arbitrato irrituale) - Mandato dei periti" delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per la sezione Tutela Legale si veda anche quanto previsto dall'Art. 7.15 - "Gestione del sinistro" delle C.G.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Patrick Cohen

Nota Informativa

Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato *(integrate dalle definizioni specifiche previste dalle garanzie Assistenza, R.C. Datoriale e Tutela Legale):*

Addetti: i titolari dell'attività, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'azienda a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro.
Si precisa che non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Apparecchiature elettroniche: elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, server, personal computer, elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento esterni, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza.

Atti di terrorismo: atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Azienda: l'insieme dei beni e dei locali anche separati, territorialmente ubicati come indicato in polizza nell'ambito dell'area aziendale, nel quale viene esercitata l'attività, dichiarata dall'Assicurato, svolta nei modi in cui la tecnica insegna o consiglia di adottare.

AXA: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Cassaforte: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi.

cassaforte mobile: cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate la cui chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione) e il cui peso minimo non deve essere inferiore a 200 Kg.

cassaforte a muro: cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso; dotata altresì di movimento di chiusura con catenacci ad espansione e serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione).

Contenuto: è l'insieme dei seguenti beni:

a) **Arredamento:** mobilio ed arredamento dell'attività e/o d'ufficio, armadi di sicurezza e casseforti (escluso il relativo contenuto), tende esterne, oggetti di cancelleria, registri e stampati. Si intende compreso anche l'arredamento di eventuali locali destinati a sala degustazione e spaccio di prodotti aziendali, nonché eventuali natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati esclusivamente come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata;

b) **Attrezzatura:** apparecchiature elettroniche (come da relativa definizione); vetrine e vetrinette esterne; impianti portatili di condizionamento/riscaldamento; scaffalature ed arredamento industriale; comprese migliorie ed opere addizionali, anche di impiantistica, apportate al fabbricato dal locatario;

c) **Macchinario** (come da relativa definizione);

d) **Merci** (come da relativa definizione);

e) **enti particolari** (come da relativa definizione), nonché **quadri, tappeti ed oggetti d'arte**, esclusi preziosi;

f) **effetti personali** dell'Assicurato e dei suoi addetti (come da relativa definizione) nonché **valori** (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni;

g) **lastre** (come da relativa definizione) relative al Contenuto. Si intendono comprese nel Contenuto le lastre e le insegne che costituiscono opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario;

h) **Veicoli e/o Natanti in riparazione o manutenzione** (come da relativa definizione); limitatamente alla Sezione Incendio tali enti non rientrano nella partita Contenuto, in quanto possono essere assicurati a Primo Rischio Assoluto con specifica partita separata.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta.

Copertura: il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Chiosco (Fabbricato): piccola costruzione ad un solo piano fuori terra, costruita con strutture portanti verticali in metallo e/o altro materiale incombustibile fissate al suolo o appoggiate al suolo (sempre che non si tratti di esercizio ambulante) e con pareti esterne in vetro, cristallo, materia plastica rigida, metallo o altri materiali incombustibili compresi fissi ed infissi e l'eventuale basamento in cemento, esclusa l'area. Sono compresi impianti al servizio del chiosco quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme ed insegne).

Conduttori esterni: cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, fibra o cavi utilizzati per la trasmissione di dati, suoni o immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

Dipendenze: locali non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, mense, servizi e simili anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza o se posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.

Effetti personali: si intendono, esclusivamente beni ed oggetti di uso personale indossati o portati dall'Assicurato o dai suoi addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo: orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive (es. tennis, calcio, ecc.), telefoni cellulari in ogni caso con un limite massimo di 500,^{00} euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto. In ogni caso si intendono sempre esclusi dagli effetti personali i seguenti beni: valori, gioielli e preziosi, natanti, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le cose riposte all'interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica.

Enti Particolari: archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti di dati, programmi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti esplodenti gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall'art. 629 Codice Penale.

Fabbricato: la costruzione edile variamente elevata contenente i beni dell'azienda, incluse le porzioni di civile abitazione, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate - esclusa l'area, piazzali, lastricati, strade interne - compresi impianti al servizio del fabbricato quali, a titolo esemplificativo: pannelli e impianti solari termici, pannelli fotovoltaici, impianti elettrici (esclusi trasformatori), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, ascensori, montacarichi, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura

e destinazione (esclusi impianti di allarme e di videosorveglianza); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi non aventi valore artistico; recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, cantine e soffitte, dipendenze e box (esclusi palloni pressostatici) anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza.

Si considerano facenti parte del Fabbricato le lastre relative alla costruzione edile, salvo che rientrino nella definizione di Contenuto qualora si tratti di opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario.

In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.

Fatto accidentale: Evento produttivo di danno che non sia conseguenza connaturata alle ordinarie modalità di svolgimento dell'attività garantita in polizza, che non deriva da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Fatturato: il volume di affari (fatturato con esclusione IVA), corrisponde a quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata.

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie.

Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.

Furto con destrezza: l'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale.

Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.

Infiammabili:
- gas combustibili;
- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'azienda comprese le insegne luminose purché installate nell'area aziendale e/o stabilmente ancorate al fabbricato, compresi i lucernari.

Macchinario: macchine ed impianti compresi eventuali elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto; si intendono compresi gli eventuali serbatoi, vasche e silos (non in muratura); i basamenti e le parti ed opere murarie e che ne siano il naturale completamento; attrezzi, utensili e relativi ricambi; impianti di forza,

di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e termica, compresi gli impianti tecnici al servizio dei macchinari; cicli, ciclofurgoni, mezzi di traino e trasporto a mano; gruppi compressori; elevatori e carrelli, impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), mezzi e/o impianti di imballaggio, impianti e attrezzatura di pesa, e quant'altro funzionalmente connesso all'attività produttiva o commerciale dell'azienda.

Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, infiammabili e merci speciali (come da relativa definizione) nei quantitativi dichiarati in polizza.

Si intendono comprese le eventuali imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Inoltre, per le attività di vendita di veicoli (compresi cicli e motocicli) e natanti in genere si precisa quanto segue:

- per i negozi di riparazione e vendita di biciclette sono considerati merci, le biciclette in vendita (nuove e/o usate);
- per le imprese autorizzate od abilitate al commercio e/o riparazione di veicoli a motore (o natanti), sono considerati merci i veicoli (o natanti) nuovi non ancora immatricolati e i veicoli targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione nonché gli eventuali veicoli in conto vendita in possesso dell'Assicurato.

I veicoli (compresi cicli e motocicli) e natanti in genere di proprietà di clienti in riparazione/manutenzione, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova o dimostrazioni o come auto di cortesia **non sono considerate Merci**, in quanto, rientrano nella definizione di "Veicoli in riparazione o manutenzione".

Merci Speciali: si considerano tali: la celluloide, l'espansite di sughero, la gomma spugna e microporosa, le materie plastiche espanse e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle merci.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Pannelli fotovoltaici: impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento.

Parti: il Contraente ed AXA.

Partita: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in polizza che comportano un premio.

Perdite patrimoniali: qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.

Preziosi: orologi di metallo prezioso, orologi di metallo anche non prezioso di valore singolo superiore a 4.000 euro, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.

Nota Informativa

Glossario

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

Programmi in licenza d'uso: s'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina: reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.

Ricovero: la degenza in istituto di cura comportante il pernottamento.

Risarcimento: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro Responsabilità Civile.

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che li detiene, così come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale.

Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Per le garanzie R.C. quando precisato (es. R.C. smercio, R.C. Postuma, R.C. Malattie professionali, ecc.): la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato. Per le garanzie R.C. Datoriale: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato.

Soci o titolari: i soci di capitale o di fatto e/o i titolari che operano a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Per titolare si intende colui che opera nell'impresa e che la rappresenta nei confronti dei terzi in qualità di amministratore (cioè che compie atti in nome e per conto dell'impresa stessa).
Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Supporti di dati: materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, o anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubo Interrato: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Ubicazione: l'indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione formale.

Veicoli e/o natanti in riparazione o manutenzione si intendono i veicoli (compresi cicli e motocicli) o natanti di proprietà di clienti in consegna e custodia all'Assicurato ed in attesa di riparazione / lavorazione, posti nell'ubicazione indicata in polizza, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova e dimostrazioni o come auto di cortesia, esclusivamente quando poste nell'ubicazione indicata in polizza.

Limitatamente alla Sezione Incendio tali veicoli possono essere assicurati a Primo Rischio Assoluto, con specifica partita separata.

Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle farmaceutiche rimborsabili dal S.S.N., biglietti di lotterie e di società di trasporto, tessere parcheggio), esclusi i preziosi.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati:

- le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm;
- le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Buon Lavoro!

Condizioni Generali di Assicurazione

edizione luglio 2018

Condizioni Generali di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza **Buon Lavoro!** - Mod. 2231, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza (Mod. 2231);
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono riportate mediante sfondo retino.

Polizza con più ubicazioni assicurate

L'assicurazione per i rischi per le Sezioni Incendio, Furto, Assistenza, Danni Indiretti, è prestata con garanzie e somme assicurate separate per singola ubicazione come indicato nelle singole schede di polizza (Mod. 2231). Se prevista la garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" (copertura prevista per l'Assicurato proprietario) è prestata con massimale separato per ogni singola ubicazione come indicato nelle singole schede di polizza (Mod. 2231).

Si conviene pertanto quanto segue:

- i limiti di indennizzo per le Sezioni: Incendio, Furto, Assistenza e Danni Indiretti sono riferiti ad ogni singola ubicazione;
- i massimali previsti per la Sezione Responsabilità Civile dell'attività e Tutela Legale sono unici e valgono complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate indicate in polizza.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo AXA, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore", possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 13| Ispezione alle cose assicurate

AXA, previo accordo con il Contraente o l'Assicurato, ha la facoltà di inviare una o più persone a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al rischio.

Condizioni Generali di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Premessa

Art. 1.0| Delimitazione del rischio

Le condizioni ed i premi dell'assicurazione della presente Sezione sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che:

a) i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla classe indicata in polizza, a tale effetto si considerano di:

CLASSE A - fabbricati con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili. Nello stesso fabbricato non è ammessa la presenza di cinematografi o teatri, sale da ballo e night club.

Vengono tollerati:

- le strutture portanti verticali in legno lamellare;
- i soppalchi con piano di calpestio combustibile purché aventi strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- coibentazioni, pareti mobili divisorie e contro-soffittature combustibili, pareti interne in pannelli sandwich combustibili;
- eventuali finestrature e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura;
- le porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.

CLASSE B - fabbricati aventi caratteristiche costruttive come fabbricati di Classe A, tuttavia nello stesso fabbricato è ammessa la presenza di cinematografi e teatri.

Il Chiosco (Fabbricato) è considerato di classe B (caratteristiche come da relativa definizione).

Qualora in caso di sinistro vengano riscontrate caratteristiche peggiori di quelle indicate in polizza, per effetto dell'aggravamento di rischio, l'indennizzo verrà liquidato sulla base della seguente tabella:

Tabella delle percentuali di indennizzo		**Classe di fabbricato assicurata/dichiarata in polizza**	
		Classe A	**Classe B**
Classe di fabbricato riscontrata al momento del sinistro	**Classe A**	100 %	100 %
	Classe B	85 %	100 %

Qualora in caso di sinistro venga riscontrato che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati hanno caratteristiche costruttive inferiori alle suddette Classe A o B previste dal presente articolo, tale circostanza non comporta motivo di decadenza totale del diritto all'indennizzo.

Pertanto qualora in base alle risultanze acquisite al momento del sinistro si riscontri che la polizza sia stata sottoscritta in buona fede dal Contrante/Assicurato e che il fabbricato oggetto della copertura era in buone condizioni di statica e manutenzione, AXA corrisponderà all'Assicurato il 30% dell'importo liquidabile a termini di polizza per un fabbricato avente caratteristiche costruttive conformi, restando il 70% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che non siano sorte altre contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro ed alla condizione che il Contraente si impegni ad aggiornare o riformare la polizza con nuova copertura conforme alle caratteristiche riscontrate al momento del sinistro.

b) sia rispettata, nel rischio assicurato, la tolleranza di:
1 Kg. di **esplodenti, purché la detenzione e/o impiego siano legalmente autorizzati**;
750 Kg. di **merci speciali** ovunque riposte nell'ambito dell'azienda assicurata;
1.000 Kg. di **infiammabili** destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione.

Non si tiene conto di infiammabili posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di infiammabili nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in fabbricati separati da muro o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda assicurata. Non si tiene conto di esplodenti, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.
L'esistenza di esplodenti, infiammabili e merci speciali in eccedenza ai quantitativi sopra indicati è influente ai fini della valutazione del rischio e comporterà l'applicazione dell'Art. 5 - "Aggravamento di rischio".

Che cosa è assicurato

Art. 1.1| Oggetto dell'assicurazione

AXA indennizza i danni materiali, anche causati da **colpa grave** del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui nell'ubicazione indicata in polizza, da:

1) **incendio, fulmine, implosione o scoppio;**
2) **esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente;
3) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate**, compresi i danni causati da **caduta di satelliti e meteoriti;**
4) **urto di veicoli stradali o di natanti** non appartenenti né in uso al Contraente o all'Assicurato;
5) **onda di pressione,** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
6) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;
7) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
8) **atti vandalici e sabotaggio** verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. Sono compresi ad integrazione del punto 2) del presente articolo i danni provocati da ordigni esplosivi.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 500,^{00} euro. La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro.

A parziale deroga dell'Art. 1.19 - "Esclusioni", lettera e) sono inoltre compresi i **guasti cagionati dai ladri** alle porte ed ai serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro, di 1.000,^{00} euro; sono esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione B - Furto e Rapina, se operante, tranne per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.

La presente garanzia atti vandalici e sabotaggio non indennizza i danni:
a) causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo (regolati dall'Art. 1.10 - "Atti di terrorismo");
b) di fenomeno elettrico, salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare opzionale "Danni di natura elettrica (Fenomeni elettrici ed elettronici) (FE)";
c) di imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all'esterno e/o dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze;
d) diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;

e) subiti da enti all'aperto (compresi veicoli e natanti), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

9) **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.

Sono compresi i danni di bagnamento direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati esclusivamente se siano penetrate attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 500,^{00} euro.

Relativamente ai soli **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, (escluso in ogni caso quanto in essi contenuto o posto sottotetto), l'assicurazione è prestata, per ciascun sinistro, con uno scoperto del 10% con un minimo di 500,^{00} euro e sino ad un limite massimo di indennizzo di 16.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo.

Relativamente ai **danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici o dalla grandine** ai pannelli solari e/o fotovoltaici, la garanzia opera con uno scoperto del 10% con un minimo di 500,^{00} euro e sino ad un limite massimo di indennizzo di 10.000,^{00} euro per sinistro.

La garanzia eventi atmosferici (e danni materiali direttamente causati dalla grandine) non indennizza i danni:

causati da:

1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
2) mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
3) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico - salvo quanto previsto per allagamento dalla garanzia opzionale "Allagamento (ALL10)", se operante;
4) sovraccarico neve, salvo quanto previsto dal successivo punto 10);

subiti da:

a) antenne, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lastre (LAS)", se operante;
b) enti all'aperto (compresi veicoli e natanti all'aperto), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
c) merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
d) tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto (salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni da eventi atmosferici per cose all'aperto (CA2)" se operante;
e) tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto o posto sottotetto (salvo quanto previsto per danni materiali direttamente causati dalla grandine e quanto previsto per i fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie dalla garanzia opzionale "Eventi atmosferici a Fabbricati aperti su uno o più lati (FAA)", se operante).

10) **sovraccarico neve**, sono compresi i danni di bagnamento e/o di schiacciamento che si verificassero all'interno del fabbricato e/o alle cose assicurate poste sottotetto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 2.500,^{00} euro. La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, del 50% della somma assicurata alla singola partita colpita da sinistro.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve non sono indennizzabili i danni:

a) a fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o ricostruzione, ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
c) a tegole, grondaie, pluviali, camini, comignoli, antenne, lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
d) a tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto;
e) pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici, salvo quanto previsto al punto seguente.

11) **accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici** anche se non risultino danneggiate le strutture portanti del tetto, a parziale deroga del precedente punto 10), lettere c) ed e).

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 500,^{00} euro. Questa garanzia è prestata, per sinistro e per anno assicurativo, sino al limite massimo di 5.000,^{00} euro per pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici e sino al limite massimo di 2.000,^{00} euro per grondaie, pluviali, camini e comignoli.

Relativamente alla presente estensione di garanzia non sono indennizzabili i danni causati alle cose assicurate da bagnamento o allagamento conseguente a infiltrazioni o all'occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana.

L'assicurazione comprende, purché conseguenti agli eventi di cui sopra e fermo restando quanto previsto all'Art. 3.6 - "Limite massimo dell'indennizzo":

A. i **danni materiali ai beni assicurati** - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - **causati da:**
   - **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;**
   - **mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi,**
   - caduta di alberi o distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'**azione del fulmine;**

B. i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza (**spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.).

C. le **spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica** i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22) e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64, sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite massimo di indennizzo di 30.000,^{00} euro per sinistro;

D. le **spese documentate sostenute** dall'Assicurato **per trasportare altrove e per ricollocare il contenuto assicurato** rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite massimo di indennizzo di 5.000,^{00} euro per sinistro;

E. i **costi e/o oneri di urbanizzazione**, che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati nonché i **maggiori costi di ricostruzione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato stesso in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione (es. maggiori costi per norme di ricostruzione antisismica, per nuova normativa sul sovraccarico neve, ecc.), sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza relativo alla partita "Fabbricato (FAB)";

F. **gli onorari di riprogettazione del fabbricato** di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito al fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo, sino alla concorrenza del 3% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il limite massimo di indennizzo di 3.000,^{00} euro per anno assicurativo;

G. **le spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 3.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché **la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito**, sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il minimo di 750,^{00} ed il massimo di 3.000,^{00} euro. Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Condizioni Speciali

(Sempre operanti)

Art. 1.2| Universalità

Il Contraente dichiara che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto costituisce l'azienda (per ogni singola ubicazione assicurate, qualora siano previste in polizza più ubicazione diverse), fatta eccezione per le aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza aziendale, purché inerente l'attività assicurata, deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi, in conto lavorazione, in uso o comodato d'uso, in affitto, in custodia od in deposito all'Assicurato per la sua attività e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito alla partita "Contenuto (COI)".

Art. 1.3| Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.4| Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sublocano tali beni all'Assicurato, sempre che l'Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- enti fieristici o organizzatori di eventi sempre che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 1.5| Enti all'aperto

Il macchinario, le attrezzature e le merci posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda si intendono in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile causato da: incendio, esplosione e scoppio, non causato da ordigni esplosivi, caduta aeromobili loro parti e cose da essi trasportate, fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie, comunque esclusi i danni di natura dolosa.

Si considerano equiparati ai danni di natura dolosa e quindi esclusi, gli atti vandalici in genere, anche se conseguenti ad eventi sociopolitici.

Sono compresi il macchinario, l'attrezzatura e le merci, posti su automezzi in sosta durante le operazioni di carico e scarico (fermo quanto previsto per le merci già garantite da specifica polizza trasporti, come indicato al punto 5) dell'Art. 1.18 - "Cose escluse dall'Assicurazione").

Art. 1.6| Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre

Il macchinario, l'attrezzatura, gli stampi e le merci si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio, fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie (compresa la Franchigia per sinistro operante in base al tipo di evento accaduto), presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione delle merci e/o del macchinario, attrezzatura, stampi.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza per sinistro del 20% della somma assicurata alla partita "Contenuto (COI)" con il massimo di 250.000,^{00} euro per sinistro, e con il sotto-limite di 50.000,^{00} euro per gli eventuali stampi.

Relativamente a tale estensione di garanzia AXA non indennizza i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto, anche se richiamate in polizza. Tuttavia se richiamate in polizza le garanzie catastrofali "Terremoto" e "Inondazione, Alluvione", l'estensione è operante con applicazione di una franchigia di 1.000,^{00} euro per sinistro anche per tali eventi solo per mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita "Contenuto (COI)" con il massimo 25.000,^{00} euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.7| Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare

Le merci e gli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'azienda, si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio, per non oltre il 5% del valore assicurato alla partita "Contenuto (COI)", comunque con il massimo di 5.000,^{00} euro per sinistro e per annualità assicurativa, anche se temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare e/o sue dipendenze, sempre che nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. 1.8| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'assicurazione vale, per la partita "Contenuto (COI)", su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Aggravamento del rischio", se il trasloco comporta aggravamento di rischio. La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Art. 1.9| Modifiche e variazioni fabbricato e macchinario

Fermo quanto previsto all'Art. 5 - "Aggravamento del rischio" è in facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendo, anche nuovi fabbricati

e macchinari, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso ad AXA. Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni, e fermo restando quanto disposto dall'Art. 3.5 - "Assicurazione parziale". In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dell'azienda.

Art.1.10| Atti di terrorismo

A parziale deroga dell'Art. 1.19 - "Esclusioni", lettera m) della Sezione A - "Incendio", AXA risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per singola partita, comunque col massimo di 5.000.000,^{00} euro per sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 2.500,^{00} euro.

L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Art.1.11| Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi

Qualora il Contraente/Assicurato sia soggetto ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza viene liquidato, per la presente Sezione A - Incendio, per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio, previa applicazione di uno scoperto del 10%;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, previa applicazione di uno scoperto del 20%;
- altri eventi indennizzabili ai termini della Sezione A - "Incendio" nessuna variazione rispetto ai limiti previsti in polizza.

Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto. Se al momento del sinistro i beni assicurati danneggiati si trovano in stabilimenti o locali separati inattivi non utilizzati da più di 6 mesi o incustoditi da più di 45° giorni, ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà liquidato, per la presente Sezione A, per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio, previa applicazione di uno scoperto del 10%;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, previa applicazione di uno scoperto del 20%;
- altri eventi indennizzabili ai termini della presente Sezione A nessuna variazione rispetto ai limiti previsti in scheda di polizza.

Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto.

Art.1.12| Deroga alla proporzionale - Tolleranza (Valido solo per le partite "Fabbricato" e "Contenuto" prestate nella forma a Valore intero)

Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non è inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 3.5 - "Assicurazione parziale", rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Tale deroga non è operante se, considerando l'assicurazione sulle medesime cose e per i medesimi rischi stipulate con altre società assicuratrici, risultino somme globalmente assicurate sufficienti.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Art.1.13| Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a 5.000,^{00} euro (Valido solo per le partite "Fabbricato" e "Contenuto" prestate nella forma a Valore intero)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che ha colpito una o più partite soggette all'applicazione del successivo Art. 3.5 - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 3.4 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 5.000,^{00} euro, AXA indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'Art. 3.5 - "Assicurazione parziale".

Art.1.14| Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate (Valido solo per le partite "Fabbricato" e "Contenuto" prestate nella forma a Valore intero)

Premesso che la presente condizione di assicurazione si applica unicamente per le partite "Fabbricato" e "Contenuto", a parziale deroga dell'Art. 3.5 - "Assicurazione parziale", se dalle stime fatte al momento del sinistro risultasse un eccedenza di somma assicurata su una partita, tale eccedenza sarà riportata a beneficio della partita insufficientemente assicurata in proporzione del relativo maggior premio in eccesso.

La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

Art.1.15| Operazioni Peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art.1.16| Selling price (merci al prezzo di vendita)

Se risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna e non assicurate dall'acquirente, l'indennizzo è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Quando il prezzo di vendita convenuto supera il corrispondente valore di mercato, si applica quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Art.1.17| Anticipo indennizzo

Relativamente alla presente Sezione A - Incendio, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore 25.000,^{00} euro. L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non può essere superiore a 2.000.000,^{00} euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Che cosa non è assicurato

Art.1.18| Cose escluse dall'assicurazione

Sono esclusi dalle cose assicurate:

1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche per la voce merceologica Cod. 477891 - "Filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - Esclusi preziosi" e salvo le raccolte d'antichità per la voce merceologica Cod. 477831 - "Negozio di oggetti d'arte, galleria d'arte - Esclusi preziosi";
2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo ciò che rientra nella definizione di merci per gli animali per la voce merceologia Cod. 477620 - "Negozio animali domestici" e di fiori e piante per le voci merceologiche Cod. 47761G - "Commercio di fiori e piante - esclusi chioschi (escluso garden center)" e Cod. 47761H - "Commercio di fiori e piante - compresi chioschi (escluso garden center)";
3) il terreno o l'area su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato in polizza;
5) merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza trasporti);
6) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area dell'attività assicurata;
7) natanti di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e aeromobili di qualsiasi tipo;
8) ciclomotori, natanti o veicoli targati (non costituenti merci) e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni), fermo quanto previsto dalle Garanzie Complementari "Ricorso Terzi (RT)" e "Veicoli e/o natanti in riparazione o manutenzione (VT)";
9) attrezzatura, macchinario, merci o altre cose facenti parte del contenuto durante i mercati ambulanti all'aperto.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

1) **fabbricati in "leasing"** salvo se operante la clausola LEA01;
2) **macchinari** ed **attrezzature in "leasing"** se assicurati con polizza leasing separata. Tuttavia se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;
3) **apparecchiature elettroniche** se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;
4) **pannelli solari e/o fotovoltaici, impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia,** se assicurati per medesimi rischi con specifica polizza separata.

Art.1.19| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 1.1 - "Oggetto dell'assicurazione", punto 8) per i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti);

f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione;

g) causati o dovuti a mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla partita opzionale “Merci in refrigerazione (MR)”, se operante;

h) causati da gelo, salvo quanto previsto dalla “Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (AC)”, se operante;

i) di fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla partita opzionale “Danni di natura elettrica (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)”, se operante;

j) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico - salvo quanto previsto per allagamento dalla garanzia Allagamento (All10) e dalle partite opzionali “Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (AC)” e “Inondazione, alluvione (INONDA)”, se operanti;

k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;

l) verificatisi in occasione di atti di terrorismo - salvo quanto previsto dall’Art. 1.10 - “Atti di terrorismo”;

m) causati o dovuti a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell’acqua piovana - salvo quanto previsto dalla partita opzionale “Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (AC)”, se operante.

Inoltre l’assicurazione non è operante per:

1) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell’acqua, dell’aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;

2) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto espressamente previsto dalla Sezione D - Danni indiretti).

Garanzie Opzionali Incendio

(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

LASTRE (LAS)

AXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre dell'attività assicurata, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, pertinenti il Fabbricato o il Contenuto qualora assicurate le relative partite.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,^{00} euro ed un limite di indennizzo di 2.500,^{00} euro per singola lastra/insegna/lucernario.

Non sono indennizzabili:

1) le rotture derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
2) le rotture derivanti da lavori effettuati sulle lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
3) i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
4) le lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
5) le lastre aventi valore artistico;
6) i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.

PACCHETTO A: (Danni di natura elettrica + Spargimenti liquidi - Ricerca guasti)

DANNI DI NATURA ELETTRICA (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)

A parziale deroga dell'Art. 1.19 - "Esclusioni", lettera i) della presente Sezione A - Incendio, AXA indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a Macchinario ed impianti elettrici e/o elettronici (compresi pannelli solari e/o fotovoltaici), Apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, pertinenti le partite assicurate.

La somma assicurata è prestata a primo rischio assoluto per sinistro e per annualità assicurativa.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con il minimo di 250,^{00} euro.

Se in caso di sinistro risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati, si sono verificati senza concorso di cause esterne la garanzia Fenomeno elettrico ed elettronico opera con scoperto 10% col minimo di 1.000,^{00} per sinistro.

L'Assicurato si impegna, pena la decadenza all'indennizzo, a conservare i componenti danneggiati (come previsto dall'Art. 3.0 - "Obblighi in caso di sinistro").

Non sono indennizzabili i danni:

1) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
2) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
3) derivanti da operazioni di montaggio, smontaggio, prova e manutenzione;
4) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
5) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;
6) da rovesciamento di liquidi;
7) indiretti;

8) subiti da macchine e apparecchiature elettroniche di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione;
9) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
10) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
11) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione.

SPARGIMENTI LIQUIDI - RICERCA GUASTI (AC)

Spargimento liquidi (AC)

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati alle partite assicurate, anche se di proprietà altrui, da:

a) **fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido** a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento installati nel Fabbricato assicurato o di pertinenza del Contenuto.

   La garanzia è prestata fino al 50% delle somme assicurate alle singole partite dal sinistro, in ogni caso con un sottolimite massimo per sinistro di 50.000,^{00} euro per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati;

b) **gelo**, che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture, di impianti idrici e igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento installati nel Fabbricato assicurato e/o di pertinenza del Macchinario, Attrezzatura posti o installati all'interno dei fabbricati.

   La garanzia è prestata fino a 5.000,^{00} euro per sinistro, in ogni caso con un sottolimite massimo per sinistro di 2.500,^{00} euro per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati;

c) **rottura di tubazioni interrate**, sempre che si determini un danno materiale e diretto ai beni assicurati.

   La garanzia è prestata fino a 5.000,^{00} euro per sinistro, in ogni caso con un sottolimite massimo per sinistro di 2.500,^{00} euro per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati;

d) **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento (compresi gli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana anche se causato da accumulo di neve o grandine) di pertinenza del fabbricato assicurato.

   La garanzia è prestata fino a 5.000,^{00} euro per sinistro, in ogni caso con un sottolimite massimo per sinistro di 2.500,^{00} euro per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati;

e) **fuoriuscita di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler),** per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi, nonché delle relative alimentazioni, la garanzia è prestata fino al 50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro.

Per gli eventi di cui al precedente punto a) fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido, resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, una franchigia di 250,^{00} euro.

Per gli eventi di cui ai precedenti punti: b), c), d), e), resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, uno scoperto del 10% con il minimo di 250,^{00} euro.

Per tutti gli eventi previsti dalla presente garanzia sono esclusi:
- i danni alle Merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo, salvo che per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- le spese sostenute per la ricerca delle rotture e loro riparazioni, nonché per demolizione e ripristino delle parti murarie necessarie alla ricerca e riparazione del guasto (normate dalla successiva garanzia "Ricerca Guasti").

Sono inoltre previste le seguenti esclusioni:

la garanzia a) **fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido** non indennizza i danni:
1) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
2) da rotture degli impianti automatici di estinzione (salvo quanto previsto dallo specifica garanzia di cui al punto e);
3) di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos;

4) da usura, corrosione o difetti di materiali;
5) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, pluviali e grondaie;
6) da rotture causate da gelo, salvo quanto previsto dalla specifica garanzia di cui al punto b);

la garanzia b) **gelo** non indennizza i danni:
7) da spargimento d'acqua causato da vasche, serbatoi, installazioni esterne nonché da macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture ed enti posti o installati all'esterno dei fabbricati od interrati;
8) avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall'assenza di attività lavorativa;

la garanzia c) **rottura di tubazioni interrate** non indennizza i danni:
9) conseguenti a gelo;
10) a beni non assicurati anche se conseguenti a sinistro indennizzabile (es. maggior costo per spese di fornitura di acqua dispersa nel terreno);

la garanzia d) **occlusione di condutture** non indennizza i danni:
11) conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
12) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana dovuta al disgelo;
13) dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione;
14) dovuti a carenze o a deficienze dell'impermeabilizzazione preesistenti oppure a difetti nella copertura del tetto già note al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;

la garanzia e) **fuoriuscita di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)** non indennizza i danni:
15) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

Nell'ambito della garanzia spargimento liquidi sono inoltre compresi i danni di **dispersione di materie prime e merci liquide poste in serbatoi, vasche e silos**; l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici), restano comunque esclusi:
- i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo del 20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 5.000,^{00} euro, per sinistro. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 250,^{00} euro.

Ricerca Guasti

In caso di danno indennizzabile in base alle garanzie: a) fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido, d) occlusione di condutture, e) fuoriuscita di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), si rimborsano, se assicurata la partita Fabbricato, le spese di **ricerca e riparazione guasti** necessariamente sostenute:
1) per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
2) allo scopo di cui alla precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti e/o di arredamento, pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
3) per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca;
4) per eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (canal jet).

La garanzia Ricerca Guasti è prestata con un limite di indennizzo per annualità assicurativa indicato nella Scheda di polizza.

Sono comprese con un sottolimite di indennizzo di 1.500,^{00} euro, per sinistro e per anno assicurativo, le spese di ricerca guasti, relative a:

- **tubi interrati** purchè pertinenti al Fabbricato assicurato in seguito a danno indennizzabile in base alla garanzia c) **rottura di tubazioni interrate**, purché la rottura accidentale delle condutture non sia conseguente a gelo;
- danno indennizzabile in base alla garanzia **danni da gelo** che comporti spargimento d'acqua o altro liquido avvenuti all'interno del Fabbricato. Restano sempre esclusi i danni da ricerca guasti relative a rotture causate da gelo di tubi interrati e/o di condutture installate all'esterno del Fabbricato.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,^{00} euro, la franchigia si applica una sola volta e non si cumula con quella della garanzia "Spargimento Liquidi - Ricerca Guasti (AC)".

RICORSO TERZI (RT)

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio.

In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia prevista all'Art. 6.10 - "Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio" o dalla garanzia prevista dall'Art. 6.39 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" della Sezione E - Responsabilità Civile, la presente garanzia Ricorso Terzi opera prima del limite previsto dagli articoli sopraindicati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa ed AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

MERCI in refrigerazione (MR)

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 1.19 - "Esclusioni", lettera g), i danni materiali e diretti subiti dalle merci assicurate poste in ambienti a temperatura o atmosfera controllata oppure dalle merci assicurate poste in banchi frigo, armadi e celle frigorifere, a causa di:

1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o del calore;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno;
3) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;

conseguenti:

a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, urto veicoli, onda sonica;

b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o di controllo della temperatura nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore tramite rete pubblica che si prolunghi per oltre 12 ore, non preavvisata o programmata e dovuta ad eventi assicurati nella presente Sezione A - Incendio.

AXA non sarà tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti alle lettere a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, di sabotaggio o di terrorismo.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che ha stipulato contratto di manutenzione preventiva degli impianti di distribuzione del freddo o del calore e di mantenimento dell'atmosfera controllata e relativi dispositivi di controllo di tutti i vari componenti di banconi, celle ed armadi frigoriferi (o che esegue direttamente in economia detta manutenzione preventiva).

La garanzia "Merci in refrigerazione" è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza della somma indicata in polizza ed ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o del calore o l'anormale mantenimento dell'atmosfera controllata ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle merci assicurate tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 20% con un minimo pari a 250,^{00} euro.

In caso di sinistro con indennizzo complessivo inferiore a 2.000,^{00} euro, è facoltà dell'Assicurato non presentare la perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

BENI ALL'APERTO (Incendio doloso e atti vandalici) (IDO)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.5 - "Enti all'aperto" e di quanto previsto al punto 8), lettera e) dell'Art. 1.1 - "Oggetto dell'Assicurazione" sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti subiti da macchinario, attrezzature e merci posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda causati da: **incendio, esplosione e scoppio di origine dolosa, atti vandalici verificatisi anche in conseguenza di eventi sociopolitici**.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo pari a 250,^{00} euro.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

La presente garanzia non indennizza i danni:
1) subiti da veicoli e natanti;
2) causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo (regolati dall'Art.1.10 - "Atti di terrorismo)";
3) di imbrattamento;
4) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
5) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)

AXA indennizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati con la partita "VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)", posti esclusivamente nell'ubicazione indicata in polizza, direttamente cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione A - Incendio, fermo quanto stabilito dall'Art. 1.19 - "Esclusioni" e fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie.

La somma assicurata è prestata a primo rischio assoluto per sinistro e per annualità assicurativa.

Non sono indennizzabili i danni:

1) subiti da natanti, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette posti all'aperto (o sotto tende o tettoie aperte da uno o più lati) causati da eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve;
2) a natanti aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
3) a bagaglio e/o alle cose caricate o poste sui veicoli stessi.

L'assicurazione opera anche per le eventuali parti di natanti di clienti (es. motori amovibili) in riparazione o manutenzione o in custodia all'Assicurato stesso, anche se le stesse parti sono componenti di natanti aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

Nella presente partita si intendono compresi, quando posteggiate nell'ubicazione indicata in polizza, anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova e dimostrazioni o come auto di cortesia.

Qualora prestato il Pacchetto B - EVENTI CATASTROFALI che prevede le estensioni di garanzia "Terremoto" e "Inondazione-Alluvione", la copertura con la partita "VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)" opera nell'ubicazione indicata in polizza anche per i danni materiali e diretti ai veicoli a motore e/o natanti con i limiti e le norme delle suddette estensioni di garanzie EVENTI CATASTROFALI (franchigie, limiti massimo di indennizzo).

Qualora un veicolo (o natante) danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo.

L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo (o natante) nei confronti dell'Assicurato, fermo il limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

GUASTI MACCHINE al MACCHINARIO (MC)

AXA indennizza i danni materiali e diretti al Macchinario (come da definizione del Glossario della Nota Informativa) al servizio dell'attività assicurata di proprietà o in uso all'Assicurato, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:

1) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
2) imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
3) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
4) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
5) errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
6) rovesciamento di liquidi in genere;
7) traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
8) gelo, valanghe, ghiaccio.

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Non si intendono assicurati il macchinario e le apparecchiature di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione. Sono esclusi dalla somma assicurata macchinari, attrezzature ed apparecchiature già assicurate con polizza separata (polizza leasing, guasti macchine o elettronica); pannelli solari e motori in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza per la partita "Guasti Macchine (GM)", valida per sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% col minimo di 500,^{00} euro.

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di terrorismo, atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi causa dovuto;
e) di fenomeno elettrico e/o incendio ed altri eventi indennizzabili previsti dalla Sezione A - Incendio e dalla Sezione B - Furto e rapina;
f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);
j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata funzione, e parti soggette ad elevata usura o degrado (es. nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, filtri, guarnizioni e simili);
n) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o da cancellazione per svista oppure da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai beni assicurati;
o) subiti da motori in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw; impianti di cogenerazione o a biomassa, turbine in genere;
p) subiti da impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia in genere, restano tuttavia compresi gli eventuali pannelli solari e/o impianti fotovoltaici;
q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

1) controlli di funzionalità;
2) manutenzione preventiva;
3) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
4) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
5) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

È indennizzato per il Macchinario, a primo rischio assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione:

- delle fonti di luce e ai tubi e alle valvole elettroniche. In tal caso l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse;
- degli avvolgimenti e pacchi lamellari dei trasformatori ed alternatori. In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terra conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%;
- nastri trasportatori non metallici;

per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'Art. 3.4 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

PERDITA PIGIONI (PP)

A parziale deroga dell'Art. 1.19 - "Esclusioni", punto 2), della Sezione A - Incendio, in caso di sinistro danni materiali e diretti indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio (comprese le eventuali estensioni previste dalle garanzie: "Terremoto" e "Inondazione-Alluvione", se previste in polizza), AXA rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

Se il sinistro per i danni materiali e diretti a termini della Sezione A - Incendio non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetti danni in franchigia) e per questo solo motivo il sinistro per i danni materiali e diretti non risultasse indennizzabile, la garanzia perdita pigioni sarà comunque operante, con le restanti norme di garanzia.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati in tutto (o in parte) dal Contraente/Assicurato proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata alla partita "Perdita pigioni (PP)" risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'Art. 3.5 - "Assicurazione parziale".

Tuttavia non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora la somma assicurata per la partita "Perdita pigioni (PP)" maggiorata del 10% non è inferiore al valore delle pigioni annuali risultanti al momento del sinistro.

Per le garanzie catastrofali "Terremoto" e "Inondazione-Alluvione" il limite per sinistro/anno indicato in polizza alle suddette partite "Terremoto" e "Inondazione-Alluvione" è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti relativi alla garanzia perdita pigioni. Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie "Terremoto (TERREM)" e "Inondazione-Alluvione (INONDA)", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (limite massimo di indennizzo).

La presente garanzia Perdita Pigioni non si applica per gli "Atti di terrorismo" (Art. 1.10); per i "Fenomeni Elettrici (FE)" e per la rottura di lastre o insegne previste dalla garanzia "Lastre (LAS)".

La denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 3.0 - "Obblighi in caso di sinistro", si intende valida anche per la presente garanzia "Perdita pigioni (PP)".

PACCHETTO B: EVENTI CATASTROFALI (Terremoto + Inondazione, Alluvione)

TERREMOTO (TERREM)

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 1.19 - "Esclusioni", lettera c) della presente Sezione A - Incendio, i danni materiali e diretti alle cose assicurate ("Fabbricato (FAB)"; "Contenuto (COI)"; "VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)") causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

La presente garanzia Terremoto è prestata con una Franchigia pari al 3% delle somme assicurate: "Fabbricato (FAB)" + "Contenuto (COI)" comunque col minimo di 15.000,^{00} euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in scheda di polizza.

Si precisa che il limite massimo di indennizzo Terremoto espresso in valore assoluto indicato in polizza è complessivo, cioè è valido, per sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: "Fabbricato (FAB)"; "Contenuto (COI)"; "VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)" causati da terremoto, nonché dei danni indiretti conseguenti al terremoto normati dalla garanzia "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10% (INS)" o "Fermo attività (DFA)", nonché "Perdita Pigioni (PP)", se previste in polizza.

Relativamente alla presente garanzia non sono indennizzabili i danni:

1) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
2) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
3) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;
4) subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati (fermo quanto previsto dall'Art. 1.6 - "Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre").

INONDAZIONE, ALLUVIONE (INONDA)

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 1.19 - "Esclusioni", lettera c) della presente Sezione A - Incendio, i danni materiali e diretti alle cose assicurate ("Fabbricato (FAB)"; "Contenuto (COI)"; "VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)") causati da:

- **"Inondazione, Alluvione",** cioè **fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali**, anche se provocata da terremoto, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio;

La garanzia"**Inondazione, Alluvione"** è prestata con una Franchigia pari al 3% delle somme assicurate: "Fabbricato (FAB)" + "Contenuto (COI)" comunque col minimo di 5.000,^{00} euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo espresso in valore assoluto, per sinistro e per anno, indicato in scheda di polizza.

Si precisa che il limite massimo di indennizzo Inondazione, Alluvione espresso in valore assoluto indicato in polizza è complessivo, cioè è valido, per sinistro e per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: "Fabbricato (FAB)"; "Contenuto (COI)"; "VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)" causati da inondazione, alluvione, nonché dei danni indiretti conseguenti all'inondazione, alluvione normati dalla garanzia "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10% (INS)" o "Fermo attività (DFA)", nonché "Perdita Pigioni (PP)", se previste in scheda di polizza.

Per la garanzia"**Inondazione, Alluvione"** non sono indennizzabili i danni:

1) causati da mareggiate, marea, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
2) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
3) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

4) alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo, salvo che per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
5) a enti mobili all'aperto nonché a veicoli e natanti all'aperto;
6) causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
7) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dall'Art. 1.10 - "Atti di Terrorismo";
8) conseguenti ad allagamenti causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, sistemi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili relativi all'attività assicurata;
9) subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati (fermo quanto previsto dall'Art. 1.6 - "Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre").

ESTENSIONI INCENDIO (ESTG)

(Garanzie Incendio Opzionali operanti solo se espressamente richiamate alla riga: "Estensioni INCENDIO" della scheda di polizza)

CA2 - DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI PER COSE ALL'APERTO

Tende per esterno

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 9) "Eventi atmosferici" dell'Art. 1.1 - "Oggetto dell'assicurazione", si intendono in garanzia i danni direttamente causati a **tende per esterno** poste all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda da: uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, tromba d'aria.

Sono comprese in garanzia esclusivamente le tende per esterno (anche motorizzate) ancorate al fabbricato oppure le tende per esterno con strutture portanti verticali in legno e/o metallo, con supporti in cemento o saldamente ancorate o imbullonate al suolo, escluso quanto posto sotto tenda.

Si intendono compresi anche gli eventuali danni al Fabbricato provocati dal distaccamento delle tende per esterno ancorate al fabbricato stesso in seguito all'azione dei suddetti eventi atmosferici.

Restano comunque esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende con caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato. Restano sempre esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende, attrezzatura, macchinario, merci o altre cose durante i **mercati ambulanti** all'aperto.

L'estensione di garanzia tende per esterno è prestata con una franchigia di 250,^{00} euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo, per anno assicurativo, di 2.500,^{00} euro.

Arredamento e giochi all'aperto per esterno

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 8) "Atti vandalici e dolosi" e punto 9) "Eventi atmosferici" dell'Art. 1.1 - "Oggetto dell'assicurazione, i danni materiali e diretti causati ad **arredamento e giochi all'aperto**; sono comprese in garanzia: sedie, sdraio, tavolini, tennis tavolo, altalene, scivoli e giochi per bambini e quant'altro di simile di proprietà del Contraente/Assicurato che siano strettamente pertinenti l'attività assicurata, posti in spazi di esclusiva pertinenza dell'attività assicurata.

Questa garanzia è prestata con scoperto del 10% col minimo di 500,^{00} euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo, per anno assicurativo, di 5.000,^{00} euro.

FAA - DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI A FABBRICATI APERTI DA UNO O PIÙ LATI

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera e) punto 9) "Eventi atmosferici" dell'Art. 1.1 - "Oggetto dell'assicurazione", della Sezione A - Incendio, AXA indennizza, se assicurata la partita "Fabbricato (FAB)", anche i danni materiali e diretti causati da **eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie** purché aventi strutture portanti verticali, copertura del tetto e/o pareti esterne in materiali incombustibili, sono compresi i danni subiti dai fabbricati stessi e quanto in essi contenuto o posto sottotetto (se assicurata la partita "Contenuto (COI)").

Restano comunque sempre esclusi i danni da grandine ai veicoli.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 250,^{00} euro per sinistro. La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo di 20.000,^{00} euro, per sinistro e per anno assicurativo.

IMT - MERCI, ATTREZZI e UTENSILI TRASPORTATI

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di: **incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, incidente con veicolo identificato**, subiti dalle merci acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate dall'Assicurato e dagli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'azienda durante il trasporto su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li (autocarri fino a 35 q.li, motocarri, ciclomotori trasporto cose, quadricicli, ecc.) o su autovetture di proprietà o in locazione all'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita "Contenuto (COI)", con il limite massimo di indennizzo di 3.000,^{00} euro per anno assicurativo.

MAI1 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Estiva: dal 1° giugno al 15 settembre) (Valida solo in abbinamento alla partita "Contenuto" prestata nella forma a Valore intero)

La somma di 30.000,^{00} euro si intende stipulata in aumento alle merci facenti parte della partita "Contenuto (COI)", per il periodo sotto indicato (stagione estiva) e per gli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione A - Incendio.

La garanzia è operante e decorre **dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 15 settembre per ciascun anno solare**, sempre che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata di 30.000,^{00} euro, per sinistro e per anno assicurativo. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 3.5 - "Assicurazione parziale" e quanto previsto dall'Art. 1.14 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate" non si applica alla presente garanzia, anche se la giacenza effettiva delle merci risulta inferiore a quella assicurata.

MAI2 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Natalizia: dal 15 settembre al 31 dicembre) (Valida solo in abbinamento alla partita "Contenuto" prestata nella forma a Valore intero)

La somma di 30.000,^{00} euro si intende stipulata in aumento alle merci facenti parte della partita "Contenuto (COI)", per il periodo sotto indicato (stagione natalizia) e per gli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione A - Incendio.

La garanzia è operante e decorre **dalle ore 00.00 del 15° settembre fino alle ore 24.00 del 31 dicembre per ciascun anno solare**, sempre che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata di 30.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 3.5 - "Assicurazione parziale" e quanto previsto dall'Art. 1.14 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate" non si applica alla presente garanzia, anche se la giacenza effettiva delle merci risulta inferiore a quella assicurata.

SD30 - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento

AXA ad integrazione del limite previsto alla lettera C. dell'Art. 1.1 - "Oggetto dell'assicurazione", rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - compresi quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi (o pericolosi)" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64) e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza di una somma di 30.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo.

Sempre nel limite della somma assicurata AXA rimborsa inoltre le spese sostenute per **operazioni di bonifica del suolo** contaminato in seguito al sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata di 30.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 3.5 - "Assicurazione parziale".

LEA01 - FABBRICATI IN LEASING con la formula a "Valore residuo" (Valido solo in abbinamento alla partita "Fabbricato" prestata nella forma a Valore intero)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.18 - "Cose escluse dall'assicurazione", si prende atto che si si intendono compresi nella partita "Fabbricato (FAB)" prestata nella forma a Valore Intero, qualora assicurata, i **fabbricati in "leasing"** assicurati con polizza separata stipulata con la formula a "Valore residuo" nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene.

ALL10 - ALLAGAMENTO

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera j) dell'Art. 1.19 - "Esclusioni", AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate ("Fabbricato (FAB)"; "Contenuto (COI)"; "VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)") causati da **"Allagamento"** verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua piovana e/o rottura o rigurgito delle acque di scarico e delle fogne.

La presente garanzia Allagamento è prestata, per ciascun sinistro, con uno scoperto del 10% col minimo di 2.500,^{00} euro e con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 10.000,^{00} euro; in ogni caso con un sottolimite massimo per sinistro di 2.500,^{00} euro per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati.

Non sono indennizzabili i danni:

1) alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo, salvo che per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
2) a enti mobili all'aperto nonché a veicoli e natanti all'aperto;
3) conseguenti ad allagamenti causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, sistemi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili relativi all'attività assicurata;
4) causati da fuoriuscita di acqua salmastra e/o di acqua marina (mareggiate, marea, penetrazioni di acqua marinina o lacustre, maremoti);
5) conseguenti ad umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
6) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento sugli enti assicurati;
7) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
8) subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati;
9) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali (eventi assicurabili con la garanzia Inondazione, Alluvione).

GARANZIE DI SETTORE (ISET)

(Garanzie Incendio di Settore Opzionali operanti per esplicito richiamo solo se espressamente richiamate alla riga: "Garanzia di Settore" della scheda di polizza)

Si tratta di specifiche garanzie di settore opzionali (riservate ad alcune tipologie di attività assicurabili) contrattualizzate mediante allegati alla scheda di polizza.

Come si indennizza

Art.1.20| Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato:

a) **per il Fabbricato** il valore a nuovo cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area. L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" non opera per "Fabbricati" in stato di inattività da oltre 24 mesi.

b) **per il Contenuto, limitatamente al macchinario, attrezzatura e arredamento**: il valore a nuovo, cioè il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati, senza tener conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinario e Attrezzatura" in stato di inattività da oltre 12 mesi;

c) **per il Contenuto,** limitatamente alle **merci ed effetti personali:** il valore al momento del sinistro, cioè tenendo conto della sua natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali;

   per il Contenuto, limitatamente a **quadri, tappeti ed oggetti d'arte:** il valore al momento del sinistro, per i beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e uso;

d) **per i Veicoli e/o natanti:** il valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello (escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico). Qualora un veicolo (o natante) venga distrutto o danneggiato solo in parte (danno parziale), AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi danno conseguente al deprezzamento del veicolo (o natante) stesso e/o al suo valore storico o collezionistico;

e) **per gli Enti particolari:** il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto da AXA per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro, per gli enti distrutti o danneggiati che saranno stati riparati o ricostruiti;

f) **per le Lastre:** le spese sostenute per la sostituzione di quelle danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione. Se il sinistro risulta indennizzabile dalla garanzia prevista per la partita "LASTRE (LAS)" e da altro evento previsto dalla presente Sezione A - Incendio, AXA indennizzerà la parte di danno eccedente il limite previsto dalla garanzia Lastre secondo le norme specifiche per tale altro evento.

Sulle modalità di determinazione del danno si veda anche quanto previsto dall'Art. 3.4 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

La partita "Contenuto (COI)" prestata a Valore Intero, è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

1) per gli **enti particolari:** 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000,^{00} euro per sinistro;

2) per **quadri, tappeti ed oggetti d'arte:** limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000,^{00} euro per sinistro; in ogni caso con il massimo di 11.000,^{00} euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;

3) per **natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata:** 15% della somma assicurata con il massimo di 30.000,^{00} euro per sinistro e di 15.000,^{00} euro per singolo veicolo/natante;

4) per **merci di rischio più elevato** non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza: 20% della somma assicurata con il massimo di 100.000,^{00} euro per sinistro. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;

5) per **valori:** 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,^{00} euro per sinistro;

6) per **effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti:** 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 500,^{00} euro per singolo oggetto.

Le partite "Fabbricato (FAB)" e "Contenuto (COI)", quando le partite sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, la garanzia opera fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in scheda di polizza, valide per sinistro e per anno assicurativo.

La partita "Contenuto (COI)" nella forma a Primo Rischio Assoluto, è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

1) per gli **enti particolari:** 30% della somma assicurata con il massimo di 22.000,^{00} euro per sinistro;

2) per **quadri, tappeti ed oggetti d'arte:** limite globale del 20% della somma assicurata con il massimo di 14.000,^{00} euro per sinistro; in ogni caso con il massimo di 10.000,^{00} euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;

3) per **natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata:** 20% della somma assicurata con il massimo di 20.000,^{00} euro per sinistro e di 10.000,^{00} euro per singolo veicolo/natante;

4) per **merci di rischio più elevato** non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza: 20% della somma assicurata con il massimo di 14.000,^{00} euro per sinistro. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;

5) per **valori:** 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,^{00} euro per sinistro;

6) per **effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti:** 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 500,^{00} euro per singolo oggetto.

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO

Sezione A - INCENDIO		
Beni	**Limite di indennizzo per la partita - CONTENUTO (COI)**	
	Contenuto forma a Valore intero	**Contenuto forma a Primo Rischio Assoluto**
Enti particolari	20% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro per sinistro	30% della somma assicurata con il massimo di 22.000 euro per sinistro
Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte)	Limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000 euro per sinistro; con il massimo di 11.000 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione).	Limite globale del 20% della somma assicurata con il massimo di 14.000 euro per sinistro; con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione).
Natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata	15% della somma assicurata con il massimo di 30.000 euro per sinistro e di 15.000 euro per singolo veicolo/natante.	20% della somma assicurata con il massimo di 20.000 euro per sinistro e di 10.000 euro per singolo veicolo/natante.
Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza	20% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro per merci di rischio più elevato.	20% della somma assicurata con il massimo di 14.000 euro per merci di rischio più elevato.
	Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 6.000 euro per sinistro.	
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti	5% della somma assicurata con il massimo di 4.000 euro per sinistro comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto.	

Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi (esclusi atti di terrorismo)	10%	500 euro	80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro.
Guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti	-	-	1.000 euro sinistro.
Eventi atmosferici	10%	500 euro	-
Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc.	10%	500 euro	16.000 euro sinistro/anno.
Danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici o dalla grandine a pannelli solari e/o fotovoltaici	10%	500 euro	10.000 euro sinistro/anno.
Sovraccarico neve	10%	2.500 euro	50% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro sinistro/anno.
Accumulo di neve a pannelli solari e/o fotovoltaici	-	500 euro	5.000 euro sinistro/anno.
Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli	-	500 euro	2.000 euro sinistro/anno.
Spese di demolizione e sgombero	-	-	20% dell'indennizzo pagabile col massimo di 30.000 euro per sinistro.
Spese per il trasloco e ricollocamento Contenuto rimasto illeso	-	-	10% dell'indennizzo pagabile col massimo di 5.000 euro sinistro.
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione	-	-	10% dell'indennizzo pagabile relativo alla partita Fabbricato (FAB)
Onorari di riprogettazione del fabbricato	-	-	3% della somma assicurata "Fabbricato (FAB)" col massimo di 3.000 euro sinistro/anno.
Onorari dei periti	-	-	3% dell'indennizzo col minimo di 750 euro ed il massimo di 3.000 euro.

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO

Sezione A - INCENDIO			
Condizioni Speciali (Sempre operanti)	**Scoperto**	**Franchigia (minimo di scoperto)**	**Limite di indennizzo**
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	In base all'evento	In base all'evento	Per sinistro 20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 250.000 euro per sinistro e con sotto-limite per stampi di 50.000 euro.
	-	1.000 euro	Per Inondazione, alluvione e Terremoto presso fiere e mostre, se previste in polizza gli eventi catastrofali, limite del 20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 25.000 euro per sinistro/anno.
Merci temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare	-	-	5% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 5.000 euro sinistro/anno.
Atti di terrorismo	10%	2.500 euro	80% della somma assicurata per singola partita, comunque col massimo di 5.000.000 euro per sinistro.
Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di incendio, esplosione o scoppio	10%	*Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto*	Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza.
Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggio	20%		
Garanzie Opzionali Incendio	**Scoperto**	**Franchigia (minimo di scoperto)**	**Limite di indennizzo**
LASTRE (LAS)	-	150 euro	Limite di 2.500 euro per singola lastra/insegna/lucernario.
Pacchetto A - Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (Opzionale)	**Scoperto**	**Franchigia (minimo di scoperto)**	**Limite di indennizzo**
PACCHETTO A — DANNI DI NATURA ELETTRICA (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)	10%	250 euro*	Somma assicurata per sinistro /anno per Fenomeni Elettrici (FE).
	** Se in caso di sinistro risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati, si sono verificati senza concorso di cause esterne la garanzia Fenomeno elettrico ed elettronico opera con scoperto 10% col minimo di 1.000 per sinistro.*		
PACCHETTO A — SPARGIMENTO LIQUIDI - RICERCA GUASTI (AC)	*Scoperto e minimo e relativi limiti differenziati per garanzia (vedi sotto):*		
PACCHETTO A — • Acqua condotta o altro liquido	-	250 euro	50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro, con sottolimite di 50.000 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
PACCHETTO A — • Gelo	10%	250 euro	5.000 euro per sinistro, con sottolimite di 2.500 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
PACCHETTO A — • Occlusione di condutture	10%	250 euro	
PACCHETTO A — • Rottura di tubazioni interrate	10%	250 euro	
PACCHETTO A — • Fuoriuscita accidentale da impianti automatici di estinzione (sprinkler)	10%	250 euro	50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro.
PACCHETTO A — • Danni da dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche, silos	10%	250 euro	20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" 5.000 euro per sinistro.
PACCHETTO A — • Ricerca Guasti da fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido	-	250 euro	Limite di indennizzo indicato in scheda di polizza.
PACCHETTO A — • Ricerca guasti a tubi interrati	-	250 euro	Sottolimite di 1.500 euro per sinistro e per anno.
PACCHETTO A — • Ricerca guasti per garanzia gelo	-	250 euro	

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO

Sezione A - INCENDIO			
Garanzie Opzionali Incendio	**Scoperto**	**Franchigia (minimo di scoperto)**	**Limite di indennizzo**
RICORSO TERZI (RT)	-	-	Massimale assicurato Ricorso Terzi (RT) Limite di indennizzo sino al 20% del massimale stesso per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.
MERCI IN REFRIGERAZIONE (MR)	20%	250 euro	Somma assicurata per Merci in refrigerazione (MR).
BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO)	10%	250 euro	Somma assicurata per sinistro/anno per BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO).
VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)			Somma assicurata per sinistro/anno per Veicoli e/o natanti in riparazione o manutenzione (VT).
GUASTI MACCHINE al MACCHINARIO (MC)	10%	500 euro	Somma assicurata per sinistro/anno per GUASTI MACCHINE al MACCHINARIO (MC) L'indennizzo è in base al degrado d'uso: per i danni a fonte di luce e ai tubi e alle valvole elettroniche e per gli avvolgimenti e pacchi lamellari dei trasformatori e alternatori in esercizio da oltre 12 anni e per i danni ai nastri trasportatori.
PERDITA PIGIONI (PP)	-	-	Per il periodo di tempo necessario necessario al ripristino dei locali affitttati danneggiati, comunque con il limite di un anno.
PACCHETTO B - Eventi Catastrofali (Opzionale a pagamento)	**Franchigia**		**Limite di indennizzo**
PACCHETTO B) TERREMOTO (TERREM)	Franchigia pari al 3% delle somme assicurate: "Fabbricato (FAB)" + "Contenuto (COI)" col minimo di 15.000 euro per sinistro.		Limite massimo di indennizzo in valore assoluto indicato in polizza.
PACCHETTO B) INONDAZIONE, ALLUVIONE (INONDA)	Franchigia pari al 3% delle somme assicurate: "Fabbricato (FAB)" + "Contenuto (COI)" col minimo di 5.000 euro per sinistro.		Limite massimo di indennizzo in valore assoluto indicato in polizza.
Estensioni Incendio (ESTG) (Opzionali a pagamento)	**Scoperto**	**Franchigia (minimo di scoperto)**	**Limite di indennizzo**
CA2 - DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI PER COSE ALL'APERTO • Tende per esterno	-	250	2.500 euro per sinistro/anno.
• Arredamento e giochi all'aperto per esterno	10%	500	5.000 euro per sinistro/anno.
FAA - DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI A FABBRICATI APERTI DA UNO O PIÙ LATI	10%	250	20.000 euro per sinistro/anno.
IMT - MERCI, ATTREZZI E UTENSILI TRASPORTATI	-	-	20% delle somme assicurate per il "Contenuto (COI)" con il limite di 3.000 euro per sinistro/anno.
MAI1 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Estiva dal 1/06 al 15/09)	-	-	30.000 euro, a Primo Rischio Assoluto, per sinistro/anno in aumento alle merci facenti parte della partita "Contenuto (COI)" a Valore Intero, per gli eventi indennizzabili a termini della Sezione A - Incendio.
MAI2 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Natalizia dal 15/09 al 31/12)	-	-	
SD30 - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento	-	-	30.000 euro, a Primo Rischio Assoluto, per sinistro/anno in aumento al limite previsto dalla lettera C. dell'Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione. Sottolimite di 10.000 euro per operazioni di bonifica del suolo.
ALL10 - ALLAGAMENTO	10%	2.500 euro	Limite massimo di indenizzo 10.000 euro per sinistro/anno, col sottolimite massimo per sinistro di 2.500 euro per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati.

Condizioni Generali di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Premessa

Art. 2.0| Delimitazione del rischio - Beni assicurati Partita Contenuto Furto

Con la presente Sezione B - Furto e Rapina, si intendono assicurate con la partita "Contenuto Furto (COF)": merci inerenti l'attività dichiarata in polizza, macchinario, attrezzatura ed arredamento, enti particolari, posti all'interno dei fabbricati nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

Art. 2.1| Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione furto, la garanzia all'interno del fabbricato nell'ubicazione indicata in polizza (se assicurate più ubicazioni nelle rispettive ubicazioni indicate in polizza) è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali in muratura, calcestruzzo, laterizi, pietra, cemento, vetrocemento, pannelli in doppia lamiera di metallo con interposta coibentazione solidamente incastrata (c.d. pannelli sandwich), vetrocemento armato, vetro antisfondamento.

Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato o il tetto del fabbricato non presenti le predette caratteristiche costruttive sopra indicate si intendono operanti le disposizioni di cui al successivo Art. 2.2 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

L'assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano tra loro comunicanti o ubicati in uno o più fabbricati posti all'interno di un unico recinto o area aziendale nell'ubicazione indicata in polizza, si intendono comunque comprese le dipendenze al di fuori dell'azienda sempre che poste ad una distanza non superiore a m. 100 dall'ubicazione indicata in polizza. Resta fermo quanto diversamente indicato in polizza agli Artt. 2.6 e 2.7, per le garanzie "Contenuto presso terzi o presso magazzino separato" e "Contenuto presso fiere e mostre".

Art. 2.2| Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia

Le condizioni ed i premi della presente assicurazione furto sono convenuti considerando i mezzi di chiusura dei locali con le seguenti caratteristiche:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti oppure da inferriate fissate nel muro. Sono ammessi, tra i mezzi di chiusura, anche catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto se l'introduzione nei locali avviene:

1) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
2) attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 2.1 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati" oppure attraverso breccia o sfondamento di pareti perimetrali o di parte del fabbricato aventi caratteristiche inferiori a quanto previsto dal suddetto Art. 2.1, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
3) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo.

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (es. Art. 2.17 - "Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto"), l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Che cosa è assicurato

Art. 2.3| Oggetto dell'assicurazione

AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata in polizza (ovvero nelle ubicazioni come indicato nelle singole scheda di polizza), causati da:

a) **furto,** a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
   1) violandone le difese esterne mediante:
      - rottura, scasso;
      - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

c) **i danni causati ai beni assicurati nel commettere o tentare il furto, la rapina o l'estorsione;**

d) **i guasti cagionati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza e le rispettive porte (esclusi i contenuti), nonché il **furto di fissi e infissi** stessi.

   La garanzia è inoltre operante per guasti:
   1) **ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme** che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'area aziendale;
   2) **agli infissi esterni,** quali cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area aziendale o dei locali che contengono i beni assicurati, che abbiano subito rottura o scasso.

   Questa garanzia è prestata fino a 3.000,^{00} euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 3.6 - "Limite massimo dell'indennizzo". Resta in ogni caso escluso dalla presente copertura il furto di cose esterne diverse da fissi e infissi, quali a titolo esemplificativo: grondaie, parti del tetto e simili;

e) gli **atti vandalici,** per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

   Questa garanzia è prestata fino a 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto Furto (COF)", con il massimo di 3.000,^{00} euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 3.6 - "Limite massimo dell'indennizzo".

f) il **costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari** (compresi i supporti dati), ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

   L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita - "Contenuto Furto (COF)", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 3.6 - "Limite massimo dell'indennizzo".

AXA inoltre rimborsa i seguenti oneri e spese, purché in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione B - Furto e Rapina:

g) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 3.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia è prestata fino a 3% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il minimo di 750,^{00} euro ed il massimo di 3.000,^{00} euro, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 3.6 - "Limite massimo dell'indennizzo". Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

h) le **spese sostenute per la duplicazione di documenti personali** sottratti all'Assicurato o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza;

le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** di ingresso dei locali contenenti i beni assicurati e/o delle chiavi (o congegni) dell'impianto antifurto se effettuate entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte e previa denuncia all'Autorità e le **spese documentate per migliorare i mezzi di chiusura** dei locali contenenti i beni assicurati se sostenute entro 30 giorni da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia opera anche per eventuali **spese documentate per temporanea vigilanza** dei locali contenenti i beni assicurati, qualora non sia possibile il regolare funzionamento dei mezzi di chiusura danneggiati da rottura o scasso.

Limitatamente alle spese di cui al presente punto h) in nessun caso AXA indennizzerà, complessivamente per tutte le spese sostenute: per la duplicazione di documenti personali e per sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura o per temporanea vigilanza di cui sopra, un importo superiore a 1.500,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo.

Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Presenza Allarme Antifurto

(Clausola operante se indicato SI nella casella "Presenza Antifurto (IMA)" nella scheda di polizza)

PRESENZA DI IMPIANTO ALLARME ANTIFURTO (IMA)

Si prende atto che i locali contenenti i beni assicurati e/o l'area aziendale sono protetti da impianto di allarme antifurto. Il Contraente o l'Assicurato dichiara di attivare detto impianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone o comunque in occasione della chiusura dei locali. AXA o i suoi periti, agenti o rappresentanti possono richiedere di poter visionare l'impianto di allarme antifurto in occasione dell'ispezione del rischio, a seguito o meno di sinistro, per verificarne la sua effettiva qualità e funzionalità.

Qualora si rilevi che durante l'accadimento del sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del suddetto impianto di allarme antifurto, per motivi diversi da:

1) manomissione da parte degli autori del reato;
2) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

AXA corrisponderà all'Assicurato l'importo indennizzabile a termini di polizza determinato in base alle disposizioni contrattuali; successivamente dall'importo calcolato verrà applicata un'ulteriore detrazione forfettaria di 1.000,^{00} euro per sinistro. Si applica comunque la suddetta franchigia forfettaria di 1.000,^{00} euro anche se il mancato funzionamento sia dovuto a carenza di manutenzione o mancata tempestiva riparazione di un guasto all'impianto stesso oppure l'impianto stesso non sia stato attivato.

.

Condizioni Speciali

(Sempre operanti)

Art. 2.4| Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

A parziale deroga del seguente Art. 2.12 - "Esclusioni", lettera d) punto 2), AXA presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 2.3 - "Oggetto dell'assicurazione", anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 2.5| Furto con rottura dei vetri delle vetrine

L'assicurazione furto è estesa ai furti commessi dall'esterno attraverso maglie di saracinesche o luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante.

L'assicurazione furto è estesa ai furti commessi dall'esterno con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate (c.d. Furto con spaccata).

Art. 2.6| Contenuto presso terzi o presso magazzino separato

Si intende assicurato il contenuto, limitatamente a macchinario (esclusi: attrezzi e utensili), attrezzatura e merci, presso terzi in deposito e/o lavorazione, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita "Contenuto Furto (COF)", con il massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione di detti beni.

Si intende assicurato il Contenuto, limitatamente a merci ed attrezzatura anche in deposito separato, di proprietà o locato all'Assicurato situato nello stesso Comune anche se a distanza superiore a 100 metri dall'attività principale indicata nella scheda di polizza. La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita "Contenuto Furto (COF)", con il massimo di 2.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro AXA si riserva di chiedere all'Assicurato/Contraente documentazione attestanti la proprietà o la locazione dei locali adibiti a magazzino separato.

L'assicurazione operante per le garanzie furto e rapina, è valida in Italia e Repubblica di San Marino, in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura conformi a quanto previsto all'Art. 2.1 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati" e dall'Art. 2.2 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

Art. 2.7| Contenuto presso fiere e mostre

Si intendono assicurate: il macchinario, le merci ed attrezzature presso fiere e mostre a cui l'Assicurato partecipi direttamente, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino o in paesi dell'Unione Europea.

La presente garanzia operante per furto e rapina, prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura ed è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita "Contenuto Furto (COF)", con il massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 2.8| Furto pannelli solari o fotovoltaici

A parziale deroga dell'Art. 2.11 - "Cose escluse dall'assicurazione", lettera d), l'assicurazione furto è estesa al furto di **pannelli solari o pannelli fotovoltaici** esclusivamente montati ed ancorati al tetto o lastrico solare o terrazzo a copertura dell'edificio.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% della somma assicurata alla partita "Contenuto Furto (COF)", con il massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo.

Se al momento del sinistro i pannelli solari o fotovoltaici sono coperti per il rischio furto da specifica polizza separata, la presente estensione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra assicurazione.

Art. 2.9| Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività

A parziale deroga dell'Art. 2.11 - "Cose escluse dall'assicurazione", lettera d), l'assicurazione furto è estesa al furto di **motori esterni e/o di unità di raffreddamento** esclusivamente montati ed ancorati al suolo o al fabbricato **facenti parte di impianti termici o di condizionamento** al servizio dell'attività assicurata.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% della somma assicurata alla partita "Contenuto Furto (COF)", con il massimo di 5.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro se il furto è avvenuto senza scasso o senza segni evidenti di manomissione delle parti ancorate al suolo o del fabbricato, AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art.2.10| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'assicurazione vale per la partita "Contenuto Furto (COF)" su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Aggravamento del rischio".

Per la nuova ubicazione la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata alla partita "Contenuto Furto (COF)", e comunque con il limite massimo di indennizzo di 20.000,^{00} euro per sinistro. La data di inizio dovrà essere documentata mediante bolla di accompagnamento e/o fattura accompagnatoria, emessa dall'impresa di trasporto.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Che cosa non è assicurato

Art.2.11| Cose escluse dall'assicurazione

Sono esclusi dalle cose assicurate:

a) **gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi** (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata);
b) **aeromobili di qualsiasi tipo e natanti** di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per i beni la cui esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta, così come non rientrano tra i beni indennizzabili le cose mobili non attinenti all'attività assicurata, anche se poste all'interno dei fabbricati nell'ubicazione indicata in polizza e/o di proprietà dell'Assicurato o di terzi (es. beni personali non costituenti merci, quali a titolo esemplificativo: natanti, veicoli, biciclette, roulotte, rimorchi, ecc.).

Inoltre non si considerano rientranti nel "Contenuto Furto (COF)" in quanto posti all'esterno dei locali contenenti i beni assicurati:

c) **carburanti** od altri combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti);
d) **impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del fabbricato,** anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario (salvo quanto espressamente previsto dagli Artt. 2.8 - "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e 2.9 - "Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività").

In ogni caso non rientrano nella somma assicurata se assicurati con apposita polizza separata:

e) **macchinari ed attrezzature in "leasing"**, se assicurati con polizza leasing separata;

f) **apparecchiature elettroniche,** se assicurate, con polizza separata elettronica o guasti macchine;

g) **impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con polizza separata.

Art.2.12| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di: guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in relazione con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;

d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

   1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;

   2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. 2.4 - "Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro";

   3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;

   4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il secondo grado;

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;

f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;

g) subiti dai beni all'aperto (salvo quanto previsto dall'Art. 2.8 - "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e dall'Art. 2.9 - "Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività" e - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Veicoli e/o Natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)");

h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa (salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Furto con destrezza (FEDE)");

i) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo - se operante - quanto indicato dalla garanzia opzionale "Distributori automatici (C828)" o da altre garanzie opzionali specifiche);

j) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Art.2.13| Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'azienda o all'Assicurato, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

L'importo liquidabile viene ridotto al 75%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 2.2 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

La suddetta riduzione di indennizzo non si applica qualora i veicoli utilizzati per l'asportazione dei beni assicurati siano assicurati per la R.C.A. con AXA.

Art.2.14| Esistenza di procedure concorsuali

Qualora il Contraente/Assicurato venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'importo liquidabile viene ridotto al 70%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 2.2 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Art.2.15| Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro le merci assicurate sono coperte da assicurazione per il rischio di furto anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che ecceda i valori coperti dalle suddette polizze, e sino a concorrenza della somma assicurata.

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato in caso di sinistro a dare visione ad AXA della o delle polizze di assicurazione originali concernenti le merci colpite dal sinistro.

Garanzia Opzionale Furto

(Operante solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)

La somma indicata in polizza alla partita "Veicoli e/o Natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)" si intende come somma assicurata separata stipulata in aggiunta alle merci facenti parte della partita "Contenuto Furto (COF)", e si intende operante per i soli autoveicoli, macchine agricole e rimorchi (o natanti) posti all'aperto e per il solo furto totale (o rapina) sempre che sia indennizzabile a termini della presente garanzia (per il furto parziale resta operante quanto previsto dall'ultimo comma).

L'assicurazione furto è operante purché l'area aziendale in uso all'Assicurato sia interamente cintata per tutto il perimetro con recinzioni fisse o in muratura e gli eventuali cancelli di accesso siano regolarmente chiusi con serrature o lucchetti. Nei muri di cinta sono ammesse inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Gli autoveicoli posti all'aperto nell'area aziendale in uso all'Assicurato devono essere regolarmente chiusi e le chiavi di avviamento devono essere custodite in luogo idoneo (es. cassetti, armadietti, armadi, ecc.) all'interno dei locali dell'azienda assicurata.

Per la presente garanzia AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia avvenuto con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura dei cancelli o con breccia nella recinzione o nei muri di cinta oppure che il furto sia avvenuto durante l'orario di lavoro e con presenza di addetti nei locali (purché le chiavi dei veicoli siano regolarmente custodite in luogo idoneo).

Qualora in caso di sinistro furto risulti che l'area aziendale in uso all'Assicurato, non avesse mezzi di chiusura o protezione protetti in modo conforme a quelli sopra indicati o che le chiavi di avviamento dei veicoli non fossero regolarmente custodite nei locali dell'azienda assicurata, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Non sono indennizzabili per i veicoli (o natanti) all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato:

- i danni a motocicli, ciclomotori, motoveicoli in genere, natanti di lunghezza oltre 24 metri;
- i danni a biciclette, biciclette a pedalata assistita;
- i danni derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli (o natanti);
- i danni a cose poste sui veicoli (o natanti).

Per i danni subiti dai veicoli (o natanti) in seguito a tentato furto e per i furti parziali, cioè il furto di parti del veicolo (esclusi comunque i furti parziali a natanti, camper e roulotte) la garanzia è prestata con scoperto del 20% col minimo di 500,^{00} euro per sinistro e fino a concorrenza di 3.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo. Qualora un veicolo (o natante) sottratto o danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo. L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo (o natante) nei confronti dell'Assicurato, fermo il limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

ESTENSIONI FURTO (CAF)

(Garanzie Furto Opzionali operanti solo se espressamente richiamate alla riga:
"Estensioni FURTO" della scheda di polizza)

GL20 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento

La somma di 3.000,^{00} euro per sinistro si intende stipulata in aumento al limite previsto dal punto d) dell'Art. 2.3 - "Oggetto dell'assicurazione", per i guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi.

CA3 - COSE ALL'APERTO

AXA indennizza il furto dei seguenti beni: sedie, sdraio, gazebo, tende, tendoni, ombrelloni, tavolini, altalene, scivoli, giochi per bambini, tennis tavolo e quant'altro di simile, anche se all'aperto o riposti in locali non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 2.2 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", purché posti nell'ambito dell'area o entro il recinto dell'attività assicurata.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto (COF)", con il massimo di 2.000,^{00} euro, per sinistro e per anno assicurativo.

In ogni caso resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 20% con il minimo di 250,^{00} euro.

Qualora le cose siano poste in locali chiusi a chiave non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 2.1 - "Caratteristiche costruttive dei fabbricati contenenti i beni assicurati" e dell'Art. 2.2 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", la garanzia furto è operante solo se il furto è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso; in tal caso, la garanzia è operante con scoperto del 10% (invece del 20%) comunque con il minimo di 250,^{00} euro.

PR20 - PORTAVALORI fino a 2.000 euro

AXA, fermo quanto previsto dall'Art. 2.12 - "Esclusioni", indennizza fino a concorrenza di una somma assicurata di 2.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo, i danni per gli eventi sotto riportati commessi sulla persona dell'Assicurato o addetti di fiducia quando, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o viceversa, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:

a) il **furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore** della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il **furto con destrezza**, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
c) lo **scippo**;
d) la **rapina**.

In caso di sinistro AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Non sono indennizzabili i danni:

1) commessi sul portavalori che abbia età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;
2) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.

PR50 - PORTAVALORI fino a 5.000 euro

La garanzia portavalori si intende prestata con le medesime modalità normative previste dalla precedente garanzia "Portavalori (PR20)", tuttavia la somma assicurata, per sinistro e per anno assicurativo, si intende elevata da 2.000,^{00} euro a 5.000,^{00} euro.

MT - FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate dall'Assicurato nonché per attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'azienda, durante il trasporto su autovetture o autocarri trasporto cose conto proprio di proprietà o in locazione all'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti.

La garanzia opera anche per l'eventuale uso occasionale di autovetture o autocarri trasporto cose noleggiati; in caso di sinistro l'indennizzo è subordinato alla presentazione da parte del Contraente/Assicurato della relativa documentazione attestante il contratto di noleggio temporaneo.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto Furto (COF)", con il massimo di 3.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo, di cui 1.000,^{00} euro per attrezzi ed utensili. In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Se al momento del sinistro i beni assicurati risultassero coperti per gli stessi eventi mediante polizze di assicurazione per i rischi trasporto, AXA risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle predette polizze trasporti.

Resta inteso che:

1) ai fini della garanzia furto, i veicoli lasciati incustoditi devono essere chiusi a chiave e con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso oppure il danno sia dovuto a furto totale del veicolo sul quale erano trasportate le merci e/o gli attrezzi ed utensili;
2) la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
3) la garanzia è valida esclusivamente per trasporti connessi all'attività dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

Non sono indennizzabili i danni:

4) a merci, attrezzi ed utensili trasportati su veicoli diversi da autovetture ed autocarri (es. motocicli, autotreni e autoarticolati) e quelli trasportati su rimorchio o semirimorchio;
5) ad attrezzi ed utensili se l'Assicurato non è in grado di provare con documenti di acquisto aventi data certa antecedente al furto;
6) ad oggetti pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi anche se rientranti nella definizioni di merci;
7) a merci, oggetti, attrezzi ed utensili trasportati su veicoli di autotrasportatori o corrieri di società specializzate in spedizioni.

FEDE - FURTO CON DESTREZZA

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera h) dell'Art. 2.12 - "Esclusioni", AXA, restando ferme tutte le condizioni di polizza, indennizza il furto alle merci commesso con destrezza all'interno dei locali assicurati, durante le ore di apertura al pubblico del medesimo, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza di 2.000,^{00} euro, per sinistro e per anno assicurativo, ed il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con deduzione, per ciascun sinistro, di una franchigia di 250,^{00} euro.

C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera i) dell'Art. 2.12 - "Esclusioni", AXA indennizza i danni subiti da:

1) distributori automatici di sigarette o tabacchi in genere per i rischi Cod. 472600 - "Tabaccheria e ricevitoria (anche con bar)"
2) distributori automatici di DVD, videocassette in vendita o a noleggio per i rischi Cod. 476300 - "Vendita di CD, dischi in vinile, DVD, videonoleggio, sale di registrazione audio-video"
3) distributori automatici di presidi medico-infermieristici per i rischi Cod. 477310 - "Farmacia";
4) distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili, per i rischi Cod. 471140 - Minimarket, drogheria, prodotti per la casa;
5) distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili, per i rischi Cod. 479920 - "Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - Esclusi preziosi",

sempre che si tratti di distributore automatico di proprietà od in uso all'Assicurato posto in apposita apertura della vetrina del locale contenente i beni assicurati oppure all'esterno dei locali, nella stessa ubicazione del rischio assicurato, ma fissato saldamente al suolo o ai muri del fabbricato;

La garanzia è operante per furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri al distributore e/o al suo contenuto (sia merce che denaro).

Per i punti 1), 2), 3), e 4) la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 100,^{00} euro per sinistro e sino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto Furto (COF)", con il massimo di 2.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo.

Per i rischi Cod. 479920 - "Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - Esclusi preziosi", la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 100,^{00} euro per sinistro. Con un sottolimite di indennizzo di 500,^{00} euro per singolo distributore automatico, con il massimo di 5.000,^{00} euro per sinistro.

Per i distributori automatici non opera la franchigia assoluta di cui all'Art. 2.17 - "Franchigia assoluta sulle merci ad elevato rischio furto".

FTEM - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera b) dell'Art. 2.12 - "Esclusioni", AXA, restando ferme tutte le restanti condizioni di polizza, indennizza il **furto delle merci verificatosi in occasione di terremoto** (sempre che riscontrato e denunciato alle Autorità entro 90 giorni da momento in cui si è verificata la prima scossa del sisma), riposte all'interno dei locali, sempre che il furto sia avvenuto con rottura e/o scasso delle difese esterne poste a protezione dei locali contenenti i beni assicurati oppure sia avvenuto per via diversa dall'ordinaria tramite introduzione nei locali attraverso brecce o rotture del fabbricato provocate dal sisma.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)" comunque con il massimo di 5.000,^{00} euro, per sinistro e per anno assicurativo, ed il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con deduzione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 10% col minimo di 500,^{00} euro.

Resta convenuto tra le Parti che restano sempre esclusi dalla presente garanzia:

a) i danni denunciati alle Autorità oltre 90 giorni da quando si è verificata la prima scossa del sisma;
b) i danni diversi dal furto di merci, quali a titolo esemplificativo: i danni e guasti da furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, macchinario o arredamento;
c) gli atti vandalici in genere;
d) i danni indiretti, in genere.

FES - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 2.12 - "Esclusioni", AXA, restando ferme tutte le restanti condizioni di polizza, indennizza:

1) il **furto delle merci** riposte all'interno dei locali, sempre che il furto sia avvenuto con rottura e/o scasso delle difese esterne poste a protezione dei locali contenenti i beni assicurati o sia avvenuto per via diversa dall'ordinaria tramite introduzione attraverso brecce o rotture del fabbricato;

2) i **guasti cagionati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati e i danni alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi;
3) gli **atti vandalici avvenuti all'interno** dei locali contenti i beni assicurati;

verificatisi in occasione di furto e/o di atti vandalici consumati o tentati, avvenuti in occasione **di cortei e/o manifestazioni di piazza** o in occasione di **scioperi**, sempre che i danni materiali siano stati riscontrati e denunciati alle Autorità entro 48 ore dall'orario in cui si è terminata la manifestazione o lo sciopero.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)" comunque con il massimo di 5.000,^{00} euro, per sinistro e per anno assicurativo, ed il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con deduzione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 10% col minimo di 500,^{00} euro.

Resta convenuto tra le Parti che restano sempre esclusi dalla presente garanzia:

a) i danni denunciati alle Autorità oltre le prime 48 ore decorrenti dall'orario in cui si è terminata la manifestazione o lo sciopero;
b) i danni da furto avvenuto senza scasso o rottura delle difese esterne poste a protezione dei locali;
c) i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo;
d) i danni diversi da quelli sopra indicati ai punti 1), 2) e 3) quali a titolo esemplificativo: i danni da furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, macchinario o arredamento;
e) gli atti vandalici avvenuti all'esterno dei locali contenti i beni assicurati (es. danni di imbrattamento di muri esterni, di imbrattamento di vetrine, subiti da vetrinette esterne o da distributori automatici, ecc.);
f) i danni indiretti, in genere.

GARANZIE DI SETTORE (FSET)

(Garanzie Furto di Settore Opzionali operanti per esplicito richiamo solo se espressamente richiamate alla riga: "Garanzia di Settore" della scheda di polizza)

Si tratta di specifiche garanzie di settore opzionali (riservate ad alcune tipologie di attività assicurabili) contrattualizzate mediante allegati alla scheda di polizza.

Come si indennizza

Art.2.16| Criteri e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 3.5 - "Assicurazione parziale".

Relativamente alla partita "Contenuto Furto (COF)", la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 10% della somma assicurata, con il massimo di 10.000,^{00} euro per singolo oggetto relativamente a **quadri, tappeti ed oggetti d'arte** (o pezzo di singola collezione). Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;
- 15% della somma assicurata con il massimo di 15.000,^{00} euro per sinistro e di 10.000,^{00} euro per singolo veicolo (o natante) per **natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata.** Qualora un veicolo (o natante) venga danneggiato solo in parte (danno o furto parziale), AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi danno conseguente al deprezzamento del veicolo (o natante) stesso e/o al suo valore storico o collezionistico;
- 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro **per merci di rischio più elevato** non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (compresi cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi), purché inerenti l'attività assicurata. Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 3.000,^{00} euro, per **valori**, ovunque riposti sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati. Se i valori sottratti erano custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg., i suddetti limiti si intendono raddoppiati, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 2.3 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera a), abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso. I due limiti non sono cumulabili tra loro;
- 5% della somma assicurata, con il massimo di 3.000, euro per sinistro e comunque con il limite di indennizzo di 500,^{00} euro per singolo oggetto relativamente a **effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti.**

Sulle modalità di determinazione del danno si veda anche quanto previsto dall'Art. 3.4 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

Art.2.17| Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto

In caso di sinistro furto che colpisca un rischio classificato ad elevato rischio furto (Categorie E e F nell'Elenco Attività di tariffa), cioè con uno dei seguenti codici attività indicato sul frontespizio di polizza:

Cod. Attività: 212009 - 151100 - 151209 - 257F - 2599F - 309210 - 471990 - 4672F - 477220 - 477310 - 471140 - 477110 - 477920 - 476410 - 477210 - 474200 - 477820 - 472600; per le Merci dall'importo liquidato a termini di polizza, sarà dedotta una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto Furto (COF)" con il massimo di 2.000,^{00} euro.

Per le merci in deposito e/o lavorazione presso terzi di cui all'Art. 2.6 - "Contenuto presso terzi o presso magazzino separato", la detrazione dell'importo del 10% si intende riferita alla somma assicurata presso terzi. Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

Art.2.18| Selling price (Merci al prezzo di vendita)

Qualora risultino sottratte o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci sottratte o danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto.

Tabella limiti Sezione B - FURTO e RAPINA

Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzia Base		
Beni	**Limite di indennizzo per la partita - CONTENUTO FURTO**	
Quadri, tappeti ed oggetti d'arte	10% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto	
Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (comprese cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi)	10% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.	
Natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi di arredo e/o per arredamento dei locali o vetrine	15% della somma assicurata con il massimo di 15.000 euro per sinistro e di 10.000 euro per singolo veicolo o natante.	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro. Raddoppio dei suddetti limiti per i valori custoditi in cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg. I due limiti non sono cumulabili tra loro.	
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti	5% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per sinistro comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto	
Garanzia Base	**Importo liquidabile e/o franchigia**	**Limite di indennizzo**
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi	-	3.000 euro per sinistro
Atti vandalici	-	10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 3.000 euro per sinistro.
Costo di riacquisto e operazioni di riparazione o ricostruzione enti particolari	Solo le spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro	Sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)".
Spese ed onorari del perito	-	3% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 750 euro e massimo di 3.000 euro per sinistro.
• Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti; • Spese di sostituzione delle serrature; • Spese per migliorare i mezzi di chiusura; • Spese di temporanea vigilanza.	-	Complessivamente per tutte le spese sostenute di 1.500 euro per sinistro e per anno.
Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto (Art. 2.17) (Categoria E e F nell'Elenco di tariffa)	Franchigia pari al 10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 2.000 euro	-
Mezzi di chiusura non conformi (Vedi Art. 2.2 delle C.G.A.)	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato	-
Condizioni Speciali e delimitazioni (Sempre operanti)	**Importo liquidabile e/o franchigia**	**Limite di indennizzo**
Contenuto presso terzi	-	20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000 euro per sinistro/anno.
Contenuto presso magazzino separato (oltre 100 metri dall'attività principale ma nello stesso Comune)	-	20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 2.000 euro per sinistro/anno.
Contenuto presso fiere e mostre	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato	20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000 euro per sinistro/anno
Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici	-	50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000 euro per sinistro/anno
Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività	70% restando il 30% a carico dell'Assicurato	50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 5.000 euro per sinistro/anno
Trasloco cose assicurate		50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 20.000 euro per sinistro
Furto con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato*	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato*	** Se i suddetti limiti sono operanti in concomitanza con altri previsti dalla polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70% (o dal 90% al 75%), in base a quanto regolato dalle specifiche limitazioni di garanzia.*
Esistenza di procedure concorsuali*	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato*	

Tabella limiti Sezione B - FURTO e RAPINA

Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzie Complementari e Condizioni Aggiuntive			
Presenza antifurto (Opzionali)		**Franchigia**	**Limite di indennizzo**
PRESENZA DI IMPIANTO ANTIFURTO (IMA)		Per mancato funzionamento detrazione forfettaria di 1.000 euro per sinistro	-
Garanzia Opzionale Furto		**Importo liquidabile e/o franchigia**	**Limite di indennizzo**
VEICOLI e/o NATANTI all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)	Mezzi di chiusura conformi e chiavi veicoli regolarmente custodite	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato	Somma assicurata (VEF) per sinistro/anno
	Mezzi di chiusura non conformi o chiavi veicoli non regolarmente custodite	60% restando il 40% a carico dell'Assicurato	
	Furti parziali o tentato furto	Scoperto 20% col minimo di 500 euro	3.000 euro per sinistro/anno
ESTENSIONI FURTO (CAF) (Opzionali)		**Importo liquidabile e/o franchigia**	**Limite di indennizzo**
GL20 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento		-	3.000 euro per sinistro.
CA3 - COSE ALL'APERTO		Scoperto 20% col minimo di 250 euro (se cose riposte in locali chiusi a chiave scoperto 10% col minimo di 250 euro)	10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 2.000 euro per sinistro/anno
PR20 - PORTAVALORI fino a 2.000 euro		90% restando il 10% a carico dell'Assicurato	Fino a 2.000 euro per sinistro/anno
PR50 - PORTAVALORI fino a 5.000 euro			Fino a 5.000 euro per sinistro/anno
MT - FURTO ATTREZZI E MERCI TRASPORTATE		90% restando il 10% a carico dell'Assicurato	10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col limite di 3.000 euro per sinistro/anno e sotto-limite di 1.000 euro per attrezzi e utensili
FEDE - FURTO CON DESTREZZA		Franchigia 250 euro	Fino a 2.000 euro per sinistro/anno
C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI		Scoperto del 10% col minimo di 100 euro per sinistro	10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 2.000 euro per sinistro/anno
C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI per Bar automatico			500 euro per singolo distributore automatico, con il massimo di 5.000 euro per sinistro
FTEM - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO		Scoperto del 10% col minimo di 500 euro per sinistro	10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 5.000 euro per sinistro/anno
FES - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITI		Scoperto del 10% col minimo di 500 euro per sinistro	10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 5.000 euro per sinistro/anno

Norme che regolano il sinistro per le Sezioni: A - "Incendio", B - "Furto e Rapina"

Art. 3.0| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la società, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;

c) fornire ad AXA, entro i 15 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o rubati, con l'indicazione del rispettivo valore;

d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. AXA si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;

f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di rottura o di danno al Macchinario, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b). Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per il Macchinario danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

In caso di sinistro, lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione, fermo restando gli obblighi di cui alla lettera e) di conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce ed i residui del sinistro); se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 3.1| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.2| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese dei proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 3.3| Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 3.0 - “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 3.4 - “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3.2 - “Procedura per la valutazione del danno” lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.4| Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il FABBRICATO:

a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

   Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune (o con materiali superati poiché sostituiti da altri materiali edili più moderni ed idonei), la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente di pari prestigio ed efficacia;

b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui (si veda anche quanto previsto dal punto E. dell'Art. 1.1 - "Oggetto dell'assicurazione").

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b).

La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il CONTENUTO - esclusi gli enti particolari (anche quadri, tappeti ed oggetti d'arte) **e le lastre - a seguito di evento previsto dalla Sezione A - "Incendio"** (escluso quanto previsto dalle garanzie specifiche "Guasti Macchine al macchinario" e "Perdita Pigioni"):

- **limitatamente al MACCHINARIO ed ATTREZZATURA** (compreso ARREDAMENTO):
  - c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
  - d) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

  L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

  L'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinario e Attrezzatura" in stato di inattività da oltre 12 mesi.

  L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione del macchinario ed attrezzatura avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera d).

  Per il CONTENUTO a Primo Rischio Assoluto limitatamente al MACCHINARIO ed ATTREZZATURA (compreso ARREDAMENTO) a seguito di evento previsto dalla Sezione A - "Incendio" agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro.

- **limitatamente alle MERCI ed EFFETTI PERSONALI dell'Assicurato e dei suoi addetti**
  - e) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.

  Nelle lavorazioni di trasformazione, le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

  L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario (fermi i limiti di indennizzo previsti dall'Art. 1.20 - "Criteri e limiti di indennizzo" per effetti personali, merci di rischio più elevato e valori);

Per i VEICOLI e/o NATANTI (compresi i veicoli e/o natanti di terzi in manutezione o riparazione o custodia) a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore al momento del sinistro dei beni assicurati come calcolato al punto seguente, il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Per i danni parziali subiti dal veicolo o natante, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Per i veicoli e/o natanti si stima il valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello. Per i veicoli o per i natanti il valore al momento del sinistro viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo o natante, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli o natanti simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 3.5 - "Assicurazione parziale".

Per le LASTRE (e le insegne), a seguito di evento indennizzabile dalla Sezione A - "Incendio": l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

Per il CONTENUTO - esclusi gli enti particolari (anche quadri, tappeti ed oggetti d'arte) **e le lastre -a seguito di evento previsto dalla Sezione B - "Furto e Rapina":**

1) l'ammontare del danno per il macchinario di età documentata non superiore a tre anni ed attrezzatura d'ufficio di età documentata non superiore a tre anni, è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

   Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro;

2) l'ammontare del danno per le merci, il restante macchinario, arredamento ed attrezzatura e gli effetti personali, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro (fermi comunque i limiti previsti dall'Art. 2.16 - "Criteri e limiti di indennizzo", per effetti personali, merci di rischio più elevato e valori).

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

f) AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
g) l'Assicurato deve restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
h) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. AXA indennizzerà il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Per gli enti particolari, a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riacquisto, riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 1.20 e 2.16 - "Criteri e limiti di indennizzo").

Per il contenuto, limitatamente a quadri, tappeti ed oggetti d'arte, a seguito di evento previsto in polizza, l'ammontare del danno è dato dal valore al momento del sinistro degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato di conservazione e uso degli enti medesimi, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 1.20 e 2.16 - "Criteri e limiti di indennizzo").

Per il MACCHINARIO, a seguito di guasto o rottura, previsto dalla Sezione A - Incendio, garanzia "Guasti Macchine al macchinario":

i) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
   1) si stima per ogni macchinario colpito da sinistro, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
   2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

   L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) decurtato dell'importo stimato al punto 2).

j) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
   3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) al momento del sinistro del bene colpito da sinistro stesso;
   4) si stima il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
   5) si stima il valore ricavabile dai residui.

   L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) decurtato dall'importo stimato al punto 5). Detto indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
   Qualora non sia soddisfatta la condizione di cui sopra l'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), decurtato dell'importo stimato al punto 5).

Un macchinario assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare stimato del danno o il costo previsto per la sua riparazione superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Restano operanti i casi per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro e le relative limitazioni previste dall'ultimo paragrafo della garanzia "Guasti Macchine al Macchinario".

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per la garanzia PERDITA PIGIONI, l'indennizzo è disciplinato all'interno del normativo della clausola stessa ("Perdita pigioni (PP)").

Art. 3.5| Assicurazione parziale

(Valida per la Sezione A - "Incendio" prestato nella forma a Valore intero *non operante per le partite prestate a Primo Rischio Assoluto*)

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, salvo quanto disposto dall'Art. 1.14 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate".

Art. 3.6| Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 3.7| Recupero dei beni rubati

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di AXA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece AXA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da AXA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 3.8| Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'Art. 2.12 - "Esclusioni", lettere c) e d).

In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.19 - "Esclusioni", lettera d).

Art. 3.9| Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna partita singolarmente considerata, come se, per ogni partita fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art.3.10| Riduzione delle somme assicurate a seguito di: danni a Fabbricato e/o Contenuto prestato nella Forma a Primo Rischio Assoluto; Veicoli e/o natanti in manutenzione o riparazione (VT); Danni di natura elettrica (Fenomeni elettrici); Beni all'aperto (incendio doloso e atti vandalici); Furto o rapina, estorsione; Rottura di macchinario (Guasto macchine al Macchinario); e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro".

Art.3.11| Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Condizioni Generali di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Assistenza

Assistenza - Premessa

Art. 4.0| Premessa

AXA si avvale per la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate di:

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'italia
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.47.40.742

di seguito denominata AXA Assistance.

Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza di assicurazione della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza sono operanti indipendentemente dalla garanzia prescelta in polizza, possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un suo addetto di fiducia.

Assistenza ai locali

Art. 4.1| Premessa - Definizioni specifiche - Estensione territoriale - Operatività

Ai sensi della prestazioni di assistenza ai locali, ferme le definizioni previste nel Glossario della Nota informativa, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè il proprietario o il responsabile titolare/gestore dell'attività assicurata.

Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Locali: l'insieme dei locali, anche separati fisicamente, nei quali viene svolta l'attività dell'Assicurato.

Limite: la somma massima, stabilita nella polizza, garantita da AXA in caso di sinistro.

Mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Inferriate fissate al muro.

Paese di origine: ai termini della presente polizza si intende l'Italia;

Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Operatività

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di AXA entro il limite di 2 (due) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite (somma massima in euro) previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

Assistenza ai locali - Che cosa è assicurato

Art. 4.2| Oggetto dell'assicurazione - Prestazioni di assistenza ai locali

AXA, tramite la Centrale Operativa, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate, al verificarsi di un sinistro previsto in polizza; se, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, AXA Assistance si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'Assicurato fino al limite previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.

1. Invio di un Elettricista in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,^{00} euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

a) allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essi pertinenti;
b) mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,^{00} euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:
- gli interventi su apparecchi mobili (scalda acqua/boiler, caldaia, ecc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

3. Invio di un Fabbro/Falegname

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

a) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
b) furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza dei locali;

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,^{00} euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

In caso di furto, smarrimento e tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

4. Invio di un Vetraio in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di furto o tentato furto presso i locali inclusa l'insegna, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,^{00} euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

5. Invio di un Serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio esercizio, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo AXA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,^{00} euro per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'autorimessa o ad altri locali dell'esercizio ricettivo;
b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei suddetti locali dell'esercizio ricettivo, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto, incendio, esplosione;
c) scoppio, allagamento.

6. Invio di un Frigorista in caso di emergenza *(prestazione valida per attività che hanno merci in refrigerazione)*

Qualora l'Assicurato necessiti di un Frigorista presso il proprio locale, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo AXA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,^{00} euro per sinistro.

La prestazione è operante quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di refrigerazione degli apparecchi del locale, a seguito di rottura degli stessi non causata da imperizia/negligenza/dolo dell'Assicurato.

7. Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora presso i locali sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo AXA a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 500,^{00} euro per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.

8. Servizio di segnalazione guasti

Qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate.

9. Rientro anticipato *(prestazione valida sia in Italia che all'estero)*

Qualora in caso di furto, tentato furto, allagamento, atti vandalici, incendio occorso presso i locali dell'Assicurato che si trova in viaggio, lo stesso necessiti di rientrare al domicilio, pure in conseguenza di fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di 500,^{00} euro.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 500,^{00} euro.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente, e a richiesta delle Centrale Operativa, documentate.

10. Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature

In caso di incendio, allagamento al locale e di conseguente deposito sulle superfici di attrezzature, impianti ed apparecchiature sostanze contaminanti di varia natura come fuliggini, fanghi e polveri, spesso corrosivi cioè tali da produrre, in tempi rapidi, fenomeni ossidativi su qualsiasi metallo, la Centrale Operativa potrà inviare personale specializzato per il ripristino e la pulizia degli stessi fino ad un massimo complessivo per sinistro di 500,^{00} euro.

11. Recupero documenti e materiale cartaceo

In caso di danni al locale, prodotti da acqua, incendio, esplosione, la Centrale Operativa potrà inviare un'impresa specializzata in sistemi di asciugatura vacuum o termica tenendo a carico il costo fino a 500,^{00} euro per sinistro.

12. Invio di una Guardia Giurata

Qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di:

a) furto/tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di furti;
b) atti vandalici;
c) eventi atmosferici;
d) incendio che abbia reso inoperanti i sistemi di sicurezza e chiusura;

la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 15 giorni consecutivi e 10 ore al giorno. Decorsi i 15 giorni, il costo resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

13. Ripristino dell'agibilità

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso i locali, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

AXA terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 500,^{00} euro per sinistro.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

14. Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare, legionella, salmonella e altri patogeni) la Centrale Operativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 1.000,^{00} euro per evento, con massimo 1 (un) evento per anno assicurativo. Sono compresi nel limite di 1.000,^{00} euro i costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione.

Assistenza ai locali - Che cosa non è assicurato

Art. 4.3| Esclusioni assistenza ai locali - Limiti di Responsabilità

1 - Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

2 - AXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

3 - AXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA e AXA Assistance.

Assistenza ai locali - Norme che regolano il sinistro

Art. 4.4| Obblighi in caso di sinistro - Richiesta di assistenza

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'Assicurato dovrà inviare un fax al numero +39/06.47.40.742.

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato" e comunicare:

- cognome e nome;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

AXA ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, eventuale ulteriore documentazione relativa al sinistro e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

Assistenza Informatica

Art. 4.5| Premessa - Definizioni specifiche - Estensione territoriale - Operatività

Ai sensi della prestazioni di assistenza informatica, ferme le definizioni previste nel Glossario della Nota informativa, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè il proprietario o il responsabile titolare/gestore dell'attività assicurata ovvero un suo addetto utilizzatore di apparecchiature informatiche dell'attività assicurata.

Apparato Digitale "Office": Apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, memorie esterne per storage dati.

Apparato Digitale "Mobile": Apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (notebook, laptop), tablet, e smartphone.

Assistenza Digitale: Attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione.
Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.

Assistenza in remoto: Tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente (con o senza il supporto di software dedicati come co-browsing o video-browsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l'Assicurato con la Piattaforma Digitale.
Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

Assistenza tecnica a domicilio: Tipo di Assistenza Digitale che prevede l'invio di un tecnico specializzato presso la sede dell'Assicurato.

Cobrowsing: Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio PC) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Danno accidentale: Il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio garantito.

Dispositivi di building a domicilio: Dispositivi che espongono un'interfaccia di configurazione e amministrazione accessibile attraverso un PC (es. IPcam, CCTV evoluto, NAS)

Fibra: Servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica.

Impianto interno small office: In ambito digitale l'insieme di cavi e prese telefoniche nell'ufficio che ricevono il servizio adsl o fibra dall'esterno e lo trasmettono all'interno del building. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all'ingresso della sede), il resto dell'impianto è responsabilità del cliente. Alcune volte l'impianto riceve invece il segnale da una sim dati.

Malfunzionamento: Il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale ("Office" e "Mobile") o della Rete, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore, ma che non sia legato ad un danno accidentale.

Piattaforma Digitale: La struttura organizzativa specializzata nell'erogazione di assistenza informatica.

Rete dati: Insieme delle connessioni fisse e wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente di lavoro e dell'impianto interno stesso.

Rete Wifi: Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.

Sede dell'Assicurato: L'insieme dei locali, nei quali viene svolta l'attività dell'Assicurato (sede principale).

Spettrometro: Software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di analizzare i canali wifi presso la sede del cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale ed ottimizzare l'utilizzo degli apparati.

Ultimo miglio: Termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l'ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico presso la sede del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall'armadio di strada alla prima presa telefonica dell'impianto.

Videobrowsing: Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadrati.

Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Operatività

AXA Assistance si obbliga a prestare supporto informatico con le modalità sotto riportate nei casi previsti dalle Prestazioni di Assistenza Informatica normate ai successivi punti 1), 2), 3),.

La Centrale Operativa è a disposizione **dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali** per fornire assistenza. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative.

La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione. AXA Assistance potrà effettuare, tramite i suoi incaricati, solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore

AXA Assistance potrà prendere a carico, tramite i suoi incaricati, solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Office" e su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di software open source o provvisti di regolare licenza.

AXA prende a carico massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile".

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Assistenza Informatica - Che cosa è assicurato

Art. 4.6| Oggetto dell'assicurazione - Prestazioni di Assistenza informatica

AXA, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate, al verificarsi di un sinistro previsto in polizza:

1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Office" e dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarlo, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test.

Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità dell'Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che l'Apparato non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della Centrale Operativa non sono sufficienti a risolvere il problema, l'Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale, in accordo con la Centrale Operativa, invierà presso la sede dell'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio).

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto a: Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza tecnica a domicilio rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

2. Ripristino dell'operatività della Rete Dati

Qualora l'Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della Centrale Operativa non fossero sufficienti a risolvere il problema, l'Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Dati. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Piattaforma Digitale in accordo con la Centrale Operativa invierà presso l'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio).

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

3. Intervento a seguito di virus (sull' Apparato Digitale "Office" e sull'Apparato Digitale "Mobile")

In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa prima fase, avuta conferma che l'Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.

L'Assicurato verrà quindi trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella salvaguardia dei dati e nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante.

Assistenza Informatica - Che cosa non è assicurato

Art. 4.7| Esclusioni assistenza informatica - Limiti di Responsabilità

AXA Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

1) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
2) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
3) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
4) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
5) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus;
6) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
7) dispositivi con brand del gestore telefonico o fornitore di building automation e su tutto ciò su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio;
8) malfunzionamento della rete al di fuori del luogo di lavoro;
9) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza coperti da assistenza del gestore del servizio;
10) malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
11) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
12) danno accidentale.

AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

AXA Assistance non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi di assistenza informatica non organizzati per il tramite della sua Centrale Operativa.

Pertanto resta escluso l'indennizzo o il rimborso di spese di assistenza informatica sostenute direttamente dall'Assicurato e non autorizzate dalla Centrale Operativa di AXA Assistance.

Assistenza Informatica - Norme che regolano il sinistro

Art. 4.4| Obblighi in caso di sinistro - Richiesta di assistenza informatica

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (linea urbana)

La Centrale Operativa è a disposizione **dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali** per fornire immediatamente assistenza informatica. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, se necessario, verrà organizzato dalla Centrale Operativa stessa ed erogato entro un massimo di 8 ore lavorative (salvo cause di forza maggiore).

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato" e comunicare:
- cognome e nome;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato;
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione di assistenza informatica.

Gli eventuali interventi a domicilio del tecnico specializzato devono essere richiesti tramite la Centrale Operativa ed espressamente autorizzati dalla stessa, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Condizioni Generali di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione D - Danni Indiretti

Premessa

Art. 5.0| Premessa

Le garanzie Danni Indiretti: “INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma fissa 10% (IND)”; “INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma a scaglioni (INS)” e “FERMO ATTIVITÀ” sono garanzie opzionali alternative tra loro, prestabili in abbinamento alla Sezione A - Incendio.

Garanzie Danni Indiretti

(Operante solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma fissa 10% (IND)

A parziale deroga dell’Art. 1.19 - “Esclusioni”, punto 2), della Sezione A - “Incendio”, AXA in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - “Incendio” (comprese le eventuali estensioni previste dalle partite “Terremoto” e “Inondazione, Alluvione”, se previste in polizza), liquida un’indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d’esercizio.

Pertanto in caso di sinistro l'indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell’attività, di un’indennità aggiuntiva del 10% per danni indiretti per ciascuna delle seguenti partite: “Fabbricato (FAB)”, “Contenuto (COI)”, “Veicoli e/o natanti in riparazione o manutenzione (VT)”, se previste in polizza.

La presente garanzia è prestata con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 500.000,^{00} euro.

La presente garanzia “Indennità aggiuntiva danni indiretti 10% “ non si applica per:

- gli “Atti di terrorismo” (Art. 1.10);
- le garanzie: “Ricorso Terzi (RT)”; “Merci in refrigerazione (MR)”; “Fenomeni Elettrici (FE)”; Guasti Macchine al Macchinario (MC); Perdita Pigioni (PP) e per le spese di demolizione e sgombero e per la rottura di lastre o insegne previste dalla garanzia “Lastre (LAS)”.

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie “Terremoto” e “Inondazione, Alluvione”, se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (franchigia, limite massimo di indennizzo).

La denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell’Art. 3.0 - “Obblighi in caso di sinistro”, si intende valida anche per la presente garanzia “Indennità aggiuntiva - Forma fissa 10% (IND)”.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma a scaglioni (INS)

A parziale deroga dell’Art. 1.19 - “Esclusioni”, punto 2), della Sezione A - “Incendio”, AXA in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - “Incendio”, liquida un’indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni, a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell’attività, per eventuali maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto dovute alla diminuzione del volume di affari in conseguenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati.

L’indennizzo accertato, per i danni materiali e diretti, sarà aumentato di una percentuale come di seguito indicato in tabella:

Indennizzo accertato per danni diretti e materiali	Indennità aggiuntiva
Inferiore o pari a 5.000,^{00} euro	**+ 15%**
superiore a 5.000,^{00} ma inferiore o pari a 50.000,^{00} euro	**+ 20%**
superiore a 50.000,^{00} ma inferiore o pari a 100.000,^{00} euro	**+ 25%**
superiore a 100.000,^{00} euro	**+ 30%**

Pertanto in caso di sinistro l'indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato nella misura e nei limiti sopra previsti e viene calcolato per ciascuna delle seguenti partite: “Fabbricato (FAB)”, “Contenuto (COI)”, “Veicoli e/o natanti in riparazione o manutenzione (VT)”, se previsti in polizza.

La presente garanzia è prestata con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 500.000,^{00} euro.

La presente garanzia indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni non si applica per:

- le garanzie "Terremoto", "Inondazione, Alluvione" e per gli "Atti di terrorismo" (Art. 1.10);
- le garanzie: "Ricorso Terzi (RT)"; "Merci in refrigerazione (MR)"; "Fenomeni Elettrici (FE)"; Guasti Macchine al Macchinario (MC); Perdita Pigioni (PP) e per le spese di demolizione e sgombero e per la rottura di lastre o insegne previste dalla garanzia "Lastre (LAS)".

La denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 3.0 - "Obblighi in caso di sinistro", si intende valida anche per la presente garanzia "Indennità aggiuntiva Forma a scaglioni (INS)".

FERMO ATTIVITÀ - Diaria Fermo attività (DFA)

Art. 5.1| Fermo Attività conseguente a danni indenizzabili dalla Sezione A - Incendio - Oggetto della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 1.19 - "Esclusioni", punto 2), della Sezione A - "Incendio", in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" (comprese le eventuali estensioni previste dalle garanzie: "Terremoto" e "Inondazione-Alluvione", se prestate in polizza), AXA riconosce la diaria stabilita in polizza a titolo di rimborso forfettario danni indiretti.

La garanzia Fermo attività si intende prestata per il numero di giorni ragionevolmente riconosciuti dai periti necessari e sufficienti a ripristinare la normale ripresa, parziale o totale, dell'attività aziendale; in ogni caso con inizio dal 4° giorno successivo (Franchigia assoluta di 3 giorni lavorativi) a quello del sinistro e comunque con il massimo di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo.

N. addetti indicati in polizza	*Importo Fermo attività*		
	Importo giornaliero assicurato per inattività totale	*Importo giornaliero riconosciuto per inattività parziale (50% della totale)*	*Importo massimo riconosciuto per sinistro e per anno (massimo 90 giorni)*
Fino a 3 addetti	250,^{00} euro	125,^{00} euro	22.500,^{00} euro
Da 4 a 5 addetti	300,^{00} euro	150,^{00} euro	27.000,^{00} euro
Da 6 a 7 addetti	400,^{00} euro	200,^{00} euro	36.000,^{00} euro
Oltre 8 addetti	500,^{00} euro	250,^{00} euro	45.000,^{00} euro

Art. 5.2| Fermo Attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi - Oggetto della garanzia

La garanzia Fermo attività viene riconosciuta, come inattività parziale, anche in conseguenza di un ricovero in Istituto di cura pubblico e/o privato entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano di almeno 5 giorni consecutivi conseguente ad infortunio (professionale o extra-professionale) di uno dei titolari dell'attività assicurata.

In particolare, l'operatività della presente garanzia "Fermo attività per infortuni con ricovero di almeno 5 giorni consecutivi" è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni 1), 2) e 3):

1) che l'Assicurato presenti idonea accettazione rilasciata dal Pronto Soccorso che documenti l'infortunio subito nonché copia della cartella clinica del ricovero in istituto di cura da cui risulti un ricovero conseguente all'infortunio subito di almeno 5 giorni consecutivi;
2) che il soggetto infortunato sia uno dei soci o titolari che operano nell'attività assicurata. La garanzia non opera per i familiari coaudivanti né per i soci di solo capitale che non partecipano nell'esercizio dell'attività assicurata;
3) l'infortunio e il relativo ricovero sia avvenuto in periodo di vigenza di polizza.

Qualora il medesimo evento comporti il ricovero di due o più soggetti assicurati, l'importo giornaliero riconosciuto per Fermo attività è prestato con il massimo dell'importo giornaliero assicurato per inattività totale indipendente dal numero dei soggetti ricoverati.

La garanzia Fermo attività non opera per gli infortuni accaduti successivamente al compimento del 70° anno di età.

Art. 5.3| Determinazione dell'indennizzo spettante per Fermo Attività conseguente a danni indenizzabili dalla Sezione A - Incendio

A seguito della denuncia di sinistro, si procederà alla liquidazione dell'indennizzo determinando:

- il numero di giorni lavorativi di inattività totale accertati in sede peritale, come necessari alla ripresa dell'attività, ciò indipendentemente dall'effettivo tempo necessario al rispristino dell'attività esercitata (es. prolungarsi dei lavori per migliorie ed opere addizionali e/o per ritardi nell'intervento di rispristino o di riparazione). È considerata inattività totale la chiusura temporanea dell'attività assicurata conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per determinare il periodo di inattività totale si considera il numero di giorni ragionevolmente riconosciuti dai periti come necessari e sufficienti a ripristinare la normale ripresa dell'attività aziendale precedentemente esercitata, totale o parziale, in ogni caso con il limite massimo di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo.
- il numero di giorni lavorativi di inattività parziali con i criteri di cui sopra. È considerata inattività parziale, la forzata inattività conseguente a sinistro indennizzabile che consenta un parziale svolgimento delle attività aziendali esercitate.

In ogni caso il periodo massimo di indennizzo per Fermo Attività è di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo, comprensivo dei giorni indennizzabili di inattività totale e/o di quelli di inattività parziale spettanti per Fermo Attività conseguente a danni indenizzabili dalla Sezione A - Incendio e/o per Fermo Attività per infortunio.

Art. 5.4| Determinazione dell'indennizzo spettante per Fermo Attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi

A seguito della denuncia di sinistro, si procederà alla liquidazione dell'indennizzo, come segue:

- per ogni giorno indennizzabile viene riconosciuto l'importo giornaliero previsto per inattività parziale assicurata in base alla tabella sopra indicata (pari al 50% della diaria assicurata). La prima e l'ultima giornata di ricovero sono considerati come un unico giorno.
- determinando il numero di giorni di ricovero totali, ferma una franchigia relativa di 5 giorni, come risultante dalla cartella clinica di ricovero. Pertanto non sono indennizzabili i ricoveri di durata inferiore a 5 giorni consecutivi, mentre per quelli di durata superiore a 5 giorni viene riconosciuto il numero di giorni totali di ricovero (comprensivo dei 5 giorni relativi alla franchigia relativa).

In ogni caso il periodo massimo di indennizzo per Fermo Attività è di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo, comprensivo dei giorni indennizzabili di inattività totale e/o di quelli di inattività parziale spettanti per Fermo Attività per infortunio o per Fermo Attività conseguente a danni indenizzabili dalla Sezione A - Incendio.

Art. 5.5| Delimitazioni ed esclusioni della garanzia Fermo attività conseguente a danni indenizzabili dalla Sezione A - Incendio

AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività:

1) qualora il danno materiale e diretto non sia indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio, indipendentemente dal suo effettivo ammontare;
2) qualora il danno materiale e diretto, seppure indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio, è inferiore alla franchigia prevista in polizza per quella garanzia/evento;
3) qualora il danno indiretto rientra nella franchigia di 3 giorni prevista per la garanzia Fermo attività;
4) per i giorni non lavorativi, come ad esempio per i giorni chiusura per riposo settimanale o festivo o per chiusura programmata (es. per chiusura estiva programmata);
5) per il periodo di chiusura, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque inattiva al momento del sinistro per motivi non direttamente connessi ai danni materiali subiti.

In ogni caso AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività:

6) conseguente ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio:
   a) subito dalle merci in refrigerazione;
   b) subiti dalle merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi;
   c) causato da urto veicoli;
   d) causato da atti di terrorismo;

7) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
   a) chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal titolare non connessa ai danni subiti;
   b) tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
   c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
   d) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
   e) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
   f) da lavori per migliorie ed opere addizionali, revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 5.6| Delimitazioni ed esclusioni della garanzia Fermo attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi

AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività per ricovero da infortunio qualora il ricovero abbia subito interruzioni oppure sia inferiore a 5 giorni consecutivi.

Sono esclusi dall'assicurazione danni indiretti per Fermo Attività gli infortuni causati:

a) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri. La garanzia resta comunque operante per gli infortuni accaduti come passeggero di voli di linea;
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
c) dalla pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob o guidoslitta su pista specifica, kitesurf, snow-kite, sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo, paracadutismo, parapendio;
d) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
e) dalla partecipazione a competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, pallacanestro, pallamano, svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni o di Enti di promozione sportiva, in qualità di tesserati;
f) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
g) da azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza, imperizia o negligenza anche gravi;
h) da atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti;
i) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni e nelle relative prove;
j) da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
k) da guerra (dichiarata o non dichiarata) od insurrezioni;
l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.).

Sono esclusi dall'assicurazione danni indiretti per Fermo Attività i ricoveri conseguenti o dovuti a:

m) interventi chirurgici e/o cure relative ad infortuni pregressi, cioè relative ad infortuni verificatisi antecedentemente la data di stipula dell'assicurazione, anche se l'intervento chirurgico o il ricovero sono successivi agli stessi;
n) infarti ed ernie da qualsiasi causa determinate;
o) eventi non rientranti nella definizione di infortunio o relativi ad infortuni non indennizzabili (es. operazioni chirurgiche non rese necessarie da infortunio; interventi chirurgici resi necessari da infortuni esclusi);

p) disturbi psichici o malattie mentali insorte e/o manifestatesi successivamente all'infortunio stesso (es. ricoveri non conseguenti dirette ed esclusive dell'infortunio, ma connessi a depressione o altri disturbi psichici insorti successivamente all'infortunio).
q) infortuni occorsi a persone aventi età superiore a 70 anni.

Art. 5.7| Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno materiale e diretto e/o del periodo di "Fermo Attività", oppure l'entità o le cause dell'infortunio, adopera, a giustificazione della perdita, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.8| Obblighi in caso di sinistro Fermo attività

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo:

- per il Fermo attività conseguente a danni indennizzabili dalla Sezione A Incendio: deve tenere a disposizione, tanto dei periti incaricati quanto dei liquidatori di AXA, la documentazione contabile (registri e libri contabili, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, prove, informazioni, ordini acquisiti, budget, e simili) che possa essere ragionevolmente richiesto dai periti incaricati e/o dai liquidatori di AXA ai fini delle loro indagini e verifiche;
- per il Fermo attività conseguente a infortunio: deve far pervenire la documentazione del pronto soccorso e la cartella clinica completa relativa al ricovero ed ogni altro documento attinente alla liquidazione del sinistro. Inoltre l'infortunato deve acconsentire al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche nonché, se richiesto da AXA, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dai suoi incaricati.

I periti incaricati e i liquidatori di AXA si impegnano a mantenere riservate tutti le informazioni e i dati ricevuti necessari per la determinazione dei danni indiretti.

Art. 5.9| Pagamento dell'indennizzo Fermo Attività

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo "Fermo attività" entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare, per sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore dell'importo massimo riconosciuto per sinistro e per anno (pari a 90 giorni).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra:

- il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata,
- alcuno dei casi previsti dall'Art. 5.7 - "Esagerazione dolosa del danno".

Art.5.10|Anticipo dell'importo Fermo Attività

Relativamente alla presente garanzia "Fermo attività", l'Assicurato ha diritto di chiedere e di ottenere il pagamento di un acconto non inferiore al 50% dell'importo minimo indennizzabile che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo "Fermo attività" dovuto sia complessivamente superiore a 10.000,^{00} euro.

L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 30 giorni dalla data di denuncia di sinistro e sempre che siano trascorsi almeno 20 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art.5.11|Disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo attività (Arbitrato irrituale) - Mandato dei periti

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo attività e/o sul numero di giorni da riconoscere per il "Fermo attività", le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.

Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

I periti devono:

a) indagare su circostanze, cause e modalità di formazione del danno da Fermo attività o sulle cause dell'infortunio e/o su circostanze di natura medica del ricovero nel caso di Fermo attività per infortunio;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente punto: Art. 5.8 - "Obblighi in caso di sinistro Fermo attività";
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di arbitrato irrituale, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.5.12|Cessazione del rischio - Risoluzione dell'assicurazione Fermo attività

L'assicurazione danni indiretti è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi suindicati, il premio danni indiretti dell'annualità in corso è dovuto per intero ad AXA.

Tabella limiti Sezione D - DANNI INDIRETTI

Sezione D - DANNI INDIRETTI			
Garanzia Prestazione	**Limite di indennizzo**		
INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma fissa 10% (IND)	Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000 euro sinistro/ anno		
INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma a scaglioni (INS)	15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000 euro		
	20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000 fino a 50.000 euro		
	25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000 fino a 100.000 euro		
	30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000 euro		
	in ogni caso col massimo di 500.000 euro sinistro/anno		
DIARIA FERMO ATTIVITÀ (DFA)	Importo giornaliero assicurato per inattività totale	Importo giornaliero riconosciuto per inattività parziale	Importo massimo riconosciuto per sinistro e per anno (90 giorni)
	250,^{00} euro	125,^{00} euro	22.500,^{00} euro
	300,^{00} euro	150,^{00} euro	27.000,^{00} euro
	400,^{00} euro	200,^{00} euro	36.000,^{00} euro
	500,^{00} euro	250,^{00} euro	45.000,^{00} euro

SEZIONE E - Responsabilità Civile

Norme comuni R.C.T. / R.C.O.

Art. 6.0| R.C.T./R.C.O. - Massimali

I massimali assicurati indicati in polizza per la partita "R.C.T. - Garanzia Base (RCT)" e per la partita - "R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)", rappresentano l'obbligazione massima di AXA per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

I limiti di risarcimento, se previsti nelle singole garanzie/estensioni, sono una parte del massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione per AXA, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente la partita "R.C.T. - Garanzia Base (RCT)" e per la partita - "R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)", previste dalla presente polizza, fermi i limiti stabiliti dai relativi massimali, l'importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per il sinistro medesimo non potrà comunque superare il limite per sinistro del massimale R.C.T.

Art. 6.1| R.C.T./R.C.O. - Estensione territoriale

La **garanzia R.C.T.** vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero con esclusione di U.S.A., Canada e Messico. Sono compresi i sinistri che avvengano nei territori di U.S.A, Canada e Messico se relativi alla partecipazione temporanea a mostre, fiere e convegni o viaggi per trattative di affari.

Per le seguenti garanzie R.C.T. l'estensione territoriale è così delimitata:

1) **Committenza auto:** è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Citta del vaticano;
2) **Cessione di lavori in subappalto:** è operante per i sinistri che avvengano in Europa (geografica);
3) **Smercio:** è operante per i sinistri che avvengano in Europa (geografica), con estensione al Mondo intero per i generi alimentari direttamente somministrati al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre e fiere. Per lo smercio di generi alimentari di produzione propria, la garanzia vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato, con i limiti previsti dall'Art. 6.20 - "R.C.T. - Garanzia Smercio in regime Claims made", per i sinistri che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
4) **Estensione smercio PLUS - Clausola opzionale (SME):** è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La **garanzia R.C.O.** vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero.

Garanzia R.C.T. - Che cosa è garantito

Art. 6.2| R.C.T. - Garanzia Base - Oggetto dell'assicurazione

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto deve pagare quale civilmente responsabile per legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare, strumentale ed accessorio rispetto all'attività dichiarata in polizza e comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo (compreso da fatto doloso) ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata, compresi i familiari coadiuvanti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

La copertura opera per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 6.3| R.C.T. - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 6.4| R.C.T. - Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell'Art. 6.3 - "R.C.T. - Soggetti non considerati terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'azienda, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento comprese operazioni di carico e scarico e/o l'eventuale "stoccaggio" di merci se svolto con carattere di occasionalità e a titolo di favore nei confronti del cliente/Assicurato;
2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'azienda o laboratorio per ragione del loro incarico;
3) i titolari ed i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

Art. 6.5| R.C.T. - Rischi con più ubicazioni

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato anche se l'attività dichiarata in polizza è esercitata in più ubicazioni in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Il numero degli addetti operanti nell'azienda, corrispondente a quanto indicato nel simplo di polizza, ed è complessivo per tutte le eventuali ubicazioni, fermo restando che l'Assicurato ha facoltà di spostare i suoi addetti tra una o più ubicazioni a sua discrezione senza necessità di alcuna comunicazione ad AXA.

Condizioni Complementari

(Precisazioni che risultano sempre operanti relativamente alla Garanzia base R.C.T.)

Art. 6.6| R.C.T. - Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base

A titolo esemplificativo sono compresi nella garanzia base R.C.T. i rischi derivanti:

a) dall'**esistenza e dall'impiego di macchinari in genere e di macchine operatrici fisse** in dotazione all'Assicurato, anche se non di proprietà (es. in leasing) nell'ambito del rischio assicurato;

b) dall'**uso di velocipedi e mezzi di trasporto a mano**, anche al di fuori delle aree aziendali;

c) dal **servizio antincendio** interno o dell'intervento diretto degli Addetti per tale scopo, con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'incendio;

d) dalla **proprietà, posa e manutenzione, anche affidata a terzi, di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni,** con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

e) da **lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature** anche se **affidata a terzi**;

f) dall'**esistenza ed uso**, nei locali assicurati, **di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande** nonché, **gestione di mensa e bar aziendale**, anche se affidata a terzi, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande;

g) dall'**erogazione di corsi di formazione e stage, visite all'azienda,** presentazione e dimostrazione dei prodotti;

h) dalla **partecipazione a convegni, mostre, fiere, esposizioni e mercati** (compreso il rischio derivante dall'allestimento o rimozione degli stand), fermo quanto previsto dall'Art. 6.20 - "R.C.T. Garanzia smercio in regime Claims made";

i) dall'**organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali,** con esclusione della responsabilità civile del tour operator;

j) da **servizio di pronto soccorso e/o medico** prestato da personale dell'azienda o affidato a terzi, compresa la responsabilità derivante all'Assicurato per fatto del personale sanitario e infermieristico addetto al servizio, **esclusa la R.C. professionale** di questi ultimi.

Per le attività affidate a terzi dall'Assicurato è fatto salvo il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

A parziale deroga del punto 10) dell'Art. 6.23 - "R.C.T. - Esclusioni", sono inoltre compresi nella garanzia base R.C.T.:

k) i **danni alle cose** di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso i locali della sua attività, **trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori** che, per volume o peso, non possono essere rimosse senza particolari difficoltà in relazione alla tipologia di intervento secondo il comune buon senso. Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto 10% con il minimo di 250,^{00} euro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari a 50.000,^{00} euro (detto limite non si somma ad altri limiti eventualmente previsti in polizza). Resta fermo, se operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia (DVC)". Si conferma l'esclusione dei danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi (punto 9) dell'Art. 6.23 - "R.C.T. - Esclusioni").

Art. 6.7| R.C.T. - R.C. Proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività

Sono compresi nella garanzia base R.C.T., inoltre i rischi derivanti:

1) dalla **proprietà dei fabbricati**, come disciplinato dall'Art. 6.38 - "R.C. Proprietà del Fabbricato", destinati all'esercizio dell'attività assicurata;

2) dalla **conduzione o uso dei fabbricati** destinati all'esercizio dell'attività assicurata e relativi impianti fissi;

3) da **ghiaccio o neve non rimossi a tempo debito** dai tetti, marciapiedi e cortili;

4) da **esercizio di magazzini, uffici e depositi ovunque ubicati in Italia**, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, purché inerente all'attività dichiarata in polizza;

Art. 6.8| R.C.T. - Lavori di ordinaria manutenzione al fabbricato

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati sia eseguiti in economia dall'Assicurato sia affidati a terzi (committenza lavori), alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche).

Art. 6.9| R.C.T. - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di **committente di lavori di straordinaria manutenzione di fabbricati e relativi impianti** destinati all'attività assicurata, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, per danni materiali e lesioni involontariamente cagionati a terzi, alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, la operatività della presente garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

1) le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
2) siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed ogni altra figura di garanzia prevista dalla normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
3) i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente.

La presente garanzia opera entro il limite massimo di 250.000,^{00} euro per anno assicurativo e, limitatamente ai danni materiali a cose, rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% col minimo di 500,^{00} euro per sinistro.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

Art.6.10| R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio

Sono compresi nella garanzia base R.C.T. i danni materiali e diretti cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad azienda assicurata e relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto.

Il limite di indennizzo per danni a cose, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari a 250.000,^{00} euro nell'ambito del massimale R.C.T. assicurato.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

1) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo compresi i veicoli e natanti in consegna o custodia;
2) ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso;
3) verificatisi nello svolgimento di attività presso terzi.

In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia "Ricorso terzi (RT)" prevista dalla Sezione A - "Incendio", la presente garanzia R.C.T. opera solo per la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta garanzia.

Art.6.11| R.C.T. - Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità dell'Assicurato per **danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, alla condizione che essi siano conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

La presente garanzia viene prestata entro un limite massimo di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo pari al 10% del massimale R.C.T. assicurato e, comunque, non superiore all'importo massimo assoluto di 250.000,^{00} euro, mentre resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno indennizzabile, uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,^{00} euro.

Art.6.12| R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di **rottura accidentale** di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell'azienda assicurata.

La presente garanzia viene prestata entro un limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 5% del massimale R.C.T. assicurato e comunque per un importo massimo assoluto di 150.000,^{00} euro, mentre per ogni danno indennizzabile rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,^{00} euro.

Art.6.13 | R.C.T. - Committenza auto

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità, ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dagli addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, alla condizione che tali mezzi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia **committenza auto** è valida anche nel caso in cui alla data del sinistro la patente risulti scaduta da non più di 6 mesi, alla condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del sinistro e comunque qualora il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi riportati dal conducente nel sinistro stesso.

La garanzia committenza auto è prestata con una franchigia di 150,^{00} euro per sinistro ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

Art.6.14 | R.C.T. - Responsabilità personale degli addetti - R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa

È compresa nella garanzia base R.C.T. anche la **responsabilità civile personale** addebitabile agli addetti dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi incarichi ricoperti ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche.

In base a questa garanzia AXA risponde per il risarcimento di danni:

1) cagionati a terzi, escluso l'Assicurato ed i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale e nei termini previsti dalla garanzia base R.C.T. di polizza;
2) derivanti da morte e invalidità permanente da infortunio cagionato agli altri addetti, alla condizione che la garanzia R.C.O. sia operante, nei limiti del massimale e nei termini previsti dalla stessa.

Qualora non sia presente in polizza la copertura R.C.O., nei soli casi di **infortuni sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi e gravissime (articolo 583 codice penale) a titolari e soci che svolgono attività operativa nell'impresa assicurata**, la presente garanzia copre esclusivamente la rivalsa INAIL nel limite di 150.000,^{00} euro, per sinistro e per anno assicurativo, (sottolimite del massimale R.C.T.).

Art.6.15 | R.C.T. - Responsabilità derivante da uso di armi per legittima difesa

È compresa nella garanzia base R.C.T. anche la responsabilità civile personale sia del titolare sia degli addetti dell'Assicurato derivante dall'**uso per legittima difesa di armi**, anche da fuoco, all'interno dell'area di pertinenza aziendale, per i danni a cose di terzi e/o per gli eventuali danni da lesione cagionati a persone diverse da quelle che partecipano all'azione delittuosa.

La presente garanzia opera nei limiti del massimale e nei termini previsti dalla garanzia base R.C.T. di polizza, fermo il massimo limite di indennizzo di 1.000.000,^{00} di euro per sinistro. Limitatamente ai soli danni materiali a cose, rimane a carico dell'Assicurato una franchigia di 250,^{00} euro.

Art.6.16 | R.C.T. - Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità per **danni materiali a veicoli a motore di Prestatori di lavoro e di terzi** (compresi i fornitori), parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata oppure in appositi parcheggi ad essi riservati.

Per ogni veicolo danneggiato si deduce uno scoperto del 10% con il minimo di 300,^{00} euro.

Sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Condizioni Speciali R.C.T.

(Operanti con la Garanzia Base R.C.T. in relazione al rischio assicurato)

Art.6.17 | R.C.T. - Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico

Sono compresi nella garanzia base R.C.T. i danni materiali cagionati a terzi durante le **operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di merci e materiali**, inclusi i **danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico e scarico**.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

1) conseguenti al mancato uso dei mezzi danneggiati;
2) da circolazione dei veicoli a motore soggetta all'obbligo assicurativo per legge;
3) a natanti;
4) a veicoli prelevati, consegnati o movimentati per le concessionarie di veicoli, officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto e attività simili.

Questa garanzia è prestata nel limite di indennizzo di 250.000,^{00} euro per anno con uno scoperto del 10% con il minimo di 300,^{00} euro per sinistro.

Art.6.18 | R.C.T. - Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità per danni derivante dalla circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi di proprietà o in uso all'Assicurato stesso ed impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata, sempre che i danni si verifichino durante la circolazione in aree private recintate, anche se accessibili a terzi sia presso l'ubicazione assicurata sia presso aree private di clienti o fornitori.

Restano comunque esclusi i danni:

1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque i danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni;
2) subiti da cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza (assicurabili con specifica estensione).

Limitatamente ai danni materiali a cose rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con un minimo di 250,^{00} euro per sinistro, con il limite di indennizzo di 100.000,^{00} euro per sinistro.

Art.6.19 | R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto

Relativamente alle attività assicurate ed alla condizione che le attività subappaltate non superino il 30% del fatturato annuo totale dell'impresa assicurata, l'assicurazione risulta altresì operante per la responsabilità civile derivante da cessione di lavori in subappalto.

La presente garanzia opera alle condizioni che i subappaltatori (siano essi persone fisiche o giuridiche cui l'Assicurato cede l'esecuzione dei lavori):

1) risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
2) risultino in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza previste dalla leggi vigenti.

La presente garanzia opera entro il 50% del massimale R.C.T., comunque con il massimo assoluto di indennizzo pari a 1.000.000,^{00} di euro per sinistro e per anno assicurativo.

Inoltre, a parziale deroga dell'Art. 6.3 - "R.C.T. - Soggetti non considerati terzi", lett. c), sono considerati terzi i subappaltatori ed i loro dipendenti, limitatamente ai danni da morte e da lesioni personali gravi o gravissime, così come definite nell'art. 583 c.p. (escluse malattie professionali), subiti nell'esecuzione dei lavori ceduti dall'Assicurato nell'ambito del massimale R.C.T. comunque con un limite massimo di indennizzo di 1.000.000,^{00} di euro per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di sinistro, l'Assicurato si impegna a fornire, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, la denominazione delle ditte subappaltatrici a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori.

Art.6.20|R.C.T. - Garanzia smercio in regime "claims made"

Per le imprese che svolgono anche un'attività commerciale, l'assicurazione copre le richieste di risarcimento rivolte all'Assicurato per danni cagionati dai prodotti somministrati nei locali dove si svolge l'attività o venduti, esclusi quelli:

1) dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi;
2) per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore a termini della normativa vigente.

L'assicurazione opera entro il massimale indicato in polizza per la Sezione R.C.T. - Garanzia base, il quale rappresenta per questa copertura il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.

La presente garanzia copre le richieste di risarcimento per danni verificatisi entro un anno dalla somministrazione o vendita dei prodotti, comunque non oltre la data di scadenza della polizza ed alla condizione che le richieste di risarcimento siano pervenute all'Assicurato per la prima volta nel periodo di vigenza temporale della polizza.

Limitatamente alle seguenti attività:

1) Aziende alimentari, con licenza di vendita al dettaglio o con locali adibiti a spaccio aziendale di prodotti alimentari o aziende con locali destinati a sala degustazione e/o ristoro;
2) Bar, pasticceria, panetteria, gelateria, gastronomia, pizzeria e attività di ristorazione, per i prodotti alimentari;
3) Profumerie e centri estetici, per prodotti cosmetici (compresi saponi);
4) Farmacie, per i prodotti galenici compresi i prodotti cosmetici;

la copertura assicurativa viene estesa anche alle richieste di risarcimento per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato e direttamente somministrati o venduti al pubblico nei locali facenti parte dell'attività assicurata.

Relativamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) Aziende alimentari e 2) Bar, pasticceria, panetteria, gelateria, gastronomia, pizzeria e attività di ristorazione, la presente garanzia opera anche nei casi in cui i prodotti vengano consegnati al cliente consumatore finale direttamente ed esclusivamente dall'Assicurato stesso o da suoi addetti, nei seguenti territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Rimangono escluse dalla presente copertura le richieste di risarcimento per danni verificatisi al di fuori di tali territori nel resto del mondo, a seguito di esportazione occulta.

Questa garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di 500.000,^{00} euro per sinistro, per anno e per sinistro in serie.

Nel caso di pluralità di richieste di risarcimento, originantesi da uno stesso difetto o vizio, anche manifestatosi in più prodotti, tutte tali richieste di risarcimento verranno considerate unico sinistro e la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste presentate successivamente (sinistro in serie).

La garanzia non è operante per le attività di vendita a domicilio "on line" e/o telefoniche di generi alimentari prodotti da altri sui quali l'Assicurato si è limitato al solo riconfezionamento e/o ad apporre il proprio marchio (rischi assicurabili con polizza separata R.C. prodotti).

Per le Farmacie, qualora al momento del sinistro risulta operante altra e distinta polizza R.C. Professionale del Farmacista, la presente garanzia smercio, entro i limiti sopra indicati, indennizzerà esclusivamente la parte di danno risarcibile richiesto all'Assicurato, ma non liquidato a titolo di indennizzo da tale altra distinta polizza; l'indennizzo percepito dall'Assicurato in base alla polizza R.C. Professionale viene dunque considerato franchigia fissa ed assoluta rispetto alla presente garanzia smercio.

Art.6.21|R.C.T. - Responsabilità Civile per prestazioni a domicilio (attività di estetica e/o bellezza)

Limitatamente alle attività che prevedeno servizi professionali di estetica e/o bellezza, la garanzia Base R.C.T. comprende anche la responsabilità per danni cagionati in occasione di servizi professionali prestati a domicilio dei clienti.

Per gli esercenti le attività di: parrucchieri, barbieri, estetisti, visagisti, istituti di bellezza, centri estetici, la presente garanzia viene inoltre estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio eventualmente presenti nei locali dove viene svolta l'attività assicurata, rimanendo invece esclusa la responsabilità derivante dalla proprietà e dall'esercizio di piscine.

Art.6.22| R.C.T. - Responsabilità Civile per danni a cose indossate dai clienti (attività di bar e ristorazione, barbiere e parrucchiere)

Limitatamente alle attività di bar e ristorazione (es. bar, pasticcerie, gelaterie, birrerie, pub, fast - food, pizzerie, trattorie e ristoranti) la garanzia Base R.C.T. comprende anche la responsabilità per **danni cagionati ai capi di vestiario indossati dai clienti.**

Relativamente all'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere, la presente garanzia è operante esclusivamente per danni conseguenti all'applicazione di tinture, decoloranti o prodotti per permanenti.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile a capi di vestiario indossati dai clienti una franchigia di 150,^{00} euro ed il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari a 2.000,^{00} euro. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Garanzia R.C.T. - Che cosa non è assicurato

Art.6.23| R.C.T. - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:

1) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;
2) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 6.12 -"R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale";
3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
4) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
5) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni (salvo quanto previsto dall'Art. 6.13 - "R.C.T. - Committenza auto");
6) da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;
7) da impiego di aeromobili;
8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
9) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi (fermo quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie opzionali);
10) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'Art. 6.6 - "Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base", lettera k), "Cose trovantisi in ambito di esecuzione dei lavori" (fermo quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie opzionali);
11) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'Art. 6.6 - "Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base", lettera k), "Cose trovantisi in ambito di esecuzione dei lavori" e salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
12) a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Danni a cose di terzi movimentate (E707)", se operante;
13) a condutture ed impianti sotterranei, salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
15) da furto, salvo - se operanti - quanto previsto dalle garanzie "Cose portate dai clienti (E444)", "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)" e "Lavori presso terzi (LT)";
16) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 6.10 - "R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio" e salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
17) derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia;

18) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C., salvo, se operanti, quanto previsto dalle garanzie opzionali "Cose portate dai clienti (E444)" e "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)";
19) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'Art. 6.20 - "R.C.T. Garanzia smercio in regime claims made", e, se operante, dalla garanzia opzionale "Smercio plus in regime di claims made (SME)";
20) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";
21) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna a terzi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";
22) derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per la porzioni di civile abitazione facenti parte del fabbricato destinato ad uso aziendale nell'Ubicazione indicata in polizza;
23) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi. Tuttavia è tollerata la presenza di 1 kg. di esplodenti, sempre che detenuti nei limiti delle norme vigenti;
24) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
25) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 6.11 - "R.C.T. - Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività" e, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";
26) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'attività esercitata;
27) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;
28) a cose, resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'attività esercitata;
29) derivanti da campi elettromagnetici;
30) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
31) derivanti da perdite patrimoniali pure;
32) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto in polizza.

La garanzia R.C.T. non è inoltre operante per i danni:

a) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
b) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino: incendio, esplosione o scoppio;
c) da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o eliminazione di dati e a cancellazione per svista;
d) derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
e) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
f) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
g) derivanti e conseguenti alla circolazione dei treni, dalla proprietà e gestione di ferrovie;
h) a vagoni ferroviari o derivanti da attività di costruzione, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;

i) derivanti da attività di pulizia della rete ferroviaria;
j) riconducibili alla responsabilità vettoriale;
k) derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica.

Garanzia LAVORI PRESSO TERZI (LT)

(Operante se espressamente richiamate in polizza)

A parziale deroga dell'Art. 6.23 - "R.C.T. - Esclusioni", punti 10), 11), 16) la garanzia comprende, in caso di lavori presso terzi relativi all'attività oggetto dell'assicurazione e a quelle ad essa strettamente connesse, i danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Sono compresi anche i danni:

a) derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
b) a condutture ed impianti sotterranei.

Sono esclusi i danni:

1) derivanti da lavori edili concernenti demolizione di muri ed interventi su strutture portanti;
2) derivanti da cedimento o franamento conseguenti a lavori di sotto-muratura;
3) resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
4) derivanti da normale assestamento di fabbricati;
5) causati da vizio di impermeabilizzazione;
6) derivanti da vibrazioni in genere.

Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con un minimo di 250,^{00} euro per sinistro, con i limiti sotto indicati in tabella, determinati in base al Limite per sinistro/anno indicato in scheda di polizza alla partita "R.C.T. - Lavori presso terzi (LT)" (Limite per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori).

LAVORI PRESSO TERZI (LT)		
Limite per sinistro/anno indicato in scheda di polizza	***Limite per sinistro***	
Limite per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	***Sotto limite per danni a condutture ed impianti sotterranei***	***Danni derivanti a terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori***
50.000,^{00} euro	25.000,^{00} euro	100.000,^{00} euro
75.000,^{00} euro	35.000,^{00} euro	300.000,^{00} euro
100.000,^{00} euro	50.000,^{00} euro	500.000,^{00} euro
200.000,^{00} euro	75.000,^{00} euro	500.000,^{00} euro

Il limite per sinistro per i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori, non si somma con il limite previsto dall'Art. 6.10 - "R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio esplosione e scoppio".

Inoltre a parziale deroga dell'Art. 6.23 - "R.C.T. - Esclusioni", punto 15), per le attività che prevedono per la loro specificità l'utilizzo di ponteggi e impalcature, la garanzia R.C.T. vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per **danni da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato** per l'esecuzione di lavori presso terzi. Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di 500,^{00} euro per sinistro, con il sotto-limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 50.000,^{00} euro.

Estensioni R.C.T.

(Operanti se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

SME - SMERCIO PLUS (in regime di Claims Made)

1) Smercio presso mercati ambulanti

La presente garanzia, in deroga dell'Art. 6.20 - "R.C.T. - Garanzia smercio in claims made" ed a parziale deroga dell'Art. 6.23 - "Esclusioni" punto 19), relativamente alle seguenti attività:

1) Vendita ambulante di prodotti non alimentari;
2) Vendita ambulante di prodotti alimentari;

si estende alla somministrazione e vendita al pubblico presso mercati ambulanti anche all'aperto in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Relativamente alla Vendita ambulante di prodotti alimentari, per gli alimenti di produzione propria la copertura assicurativa opera anche per le richieste di risarcimento dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato e direttamente somministrati o venduti al pubblico. La presente garanzia opera anche nei casi in cui i prodotti vengano consegnati al cliente consumatore finale direttamente ed esclusivamente dall'Assicurato stesso o da suoi addetti, nei seguenti territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Rimangono escluse dalla presente copertura le richieste di risarcimento per danni verificatisi al di fuori di tali territori nel resto del mondo, a seguito di esportazione occulta.

L'assicurazione opera entro il massimale indicato in polizza per la Sezione R.C.T. - Garanzia base, il quale rappresenta per questa copertura il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.

Il sottolimite per i danni derivanti da difetto originario di prodotti alimentari si intende di 500.000,^{00} euro, per sinistro, per anno assicurativo e per sinistro in serie.

Nel caso di pluralità di richieste di risarcimento, originantesi da uno stesso difetto o vizio, anche manifestatosi in più prodotti, tutte tali richieste di risarcimento verranno considerate unico sinistro e la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste presentate successivamente (sinistro in serie).

Restano operanti le restanti disposizioni previste dall'Art. 6.20 - "R.C.T. - Garanzia smercio in regime claims made".

2) Smercio Business to Business

La presente garanzia, in deroga dell'Art. 6.20 - "R.C.T. - Garanzia smercio in regime claims made" e relativamente alle seguenti attività:

a) Bar, pasticceria, gelateria, panetteria gastronomia, pizzeria e attività di ristorazione (es. birrerie, pub, fast-food, pizzerie, trattorie e ristoranti, ecc.) che commercializzano prodotti alimentari di produzione propria;
b) Laboratori o imprese alimentari artigianali con vendita al dettaglio che commercializzano, anche online, prodotti di produzione propria;

direttamente ad altri operatori commerciali (es. ristoranti, supermercati e simili);

estende la copertura alle richieste di risarcimento derivanti dalla somministrazione e vendita di prodotti anche per il vizio o difetto originario degli stessi, alla condizione che il relativo fatturato non superi il 30% del fatturato totale.

La copertura assicurativa è operante nei seguenti territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Restano comunque escluse le richieste di risarcimento per danni verificatisi a seguito di esportazione diretta, indiretta e occulta al di fuori di tali territori.

Questa garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di 300.000,^{00} per sinistro, anno e per sinistro in serie e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500,^{00} euro.

La presente garanzia copre le richieste di risarcimento per danni verificatisi entro un anno dalla consegna o vendita dei prodotti, comunque non oltre la data di scadenza della polizza ed alla condizione che le richieste di risarcimento siano pervenute all'Assicurato per la prima volta nel periodo di vigenza temporale della polizza.

Nel caso di pluralità di richieste di risarcimento, originantesi da uno stesso difetto o vizio, anche manifestatosi in più prodotti, tutte tali richieste di risarcimento verranno considerate unico sinistro e la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste presentate successivamente (sinistro in serie).

E707 - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE

A parziale deroga dell'Art. 6.23 - "R.C.T. - Esclusioni", punto 12), l'assicurazione è estesa ai danni subiti da cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi.

Sono in ogni caso esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 20% con il minimo di 750,^{00} euro. La garanzia prevede un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 100.000,^{00} euro.

E444 - COSE PORTATE DAI CLIENTI

A parziale deroga dell'Art. 6.23 - "R.C.T. - Esclusioni", punto 10) e 15), la garanzia è operante per la Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato per danni dei quali sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C. , per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, ma non indossate, dai medesimi nei locali aperti al pubblico dell'attività assicurata.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 5.000,^{00} euro, mentre resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno indennizzabile, uno scoperto del 10% con un minimo di 150,^{00} euro per ogni cliente danneggiato. Esclusivamente per i negozi e le attività di bar e ristorazione (quali ristoranti, pizzerie, pub, bar, pasticcerie e simili), il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende elevato a 10.000,^{00} euro. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Non rientrano nell'ambito della presente garanzia, e quindi non sono indennizzabili i danni agli oggetti preziosi, i valori ed i veicoli.

La presente estensione di garanzia non è operante per lavanderie, lavanderia a gettone, lavanderie industriali e tintorie di tessuti e filati, disciplinate dalla clausola "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)".

E445 - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE

A parziale deroga dell'Art. 6.23 - "R.C.T. - Esclusioni", punti 9), 10) e 15), la garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate dai clienti, anche se conseguenza diretta delle operazioni di lavaggio, smacchiatura, pulitura e stiratura o oggetto di altro trattamento, per la seguente attività:

- **"Lavanderie, tintorie - escluse lavanderie a gettoni (Cod. 96012U)" e "Lavanderie a gettoni (Cod. 96012V)" "Sartoria e riparazioni sartoriali (Cod. 141320)".**

  Il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 3 ‰ (pro mille) del massimale assicurato per la "R.C.T. - Garanzia base".

  Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 150,^{00} euro per ogni cliente danneggiato; con il limite massimo di indennizzo per singolo capo consegnato di 500,^{00} euro. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

  La garanzia non è operante per i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità delle cose consegnate.

GARANZIE DI SETTORE (FSET)

(Garanzie R.C. di Settore opzionali operanti per esplicito richiamo solo se espressamente richiamate alla riga: "Garanzia di Settore" della scheda di polizza e/o contrattualizzate mediante appositi allegati alla scheda di polizza)

PCV - PROVA E COLLAUDO VEICOLI

A parziale deroga dell'Art. 6.23 - "Esclusioni", punti 9) e 10), l'assicurazione comprende la Responsabilità per i danni materiali subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo al di fuori dell'ambito dell'officina o carrozzeria comunque entro un limite di 30 Km. dall'officina stessa. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'attività lavorativa.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 20% con il minimo di 500,^{00} euro. Il limite di indennizzo si intende pari a:

1) 20.000,^{00} euro, per anno assicurativo in caso di collisione con veicolo identificato o in caso di incendio durante la prova o collaudo;
2) 5.000,^{00} euro per anno assicurativo qualora i danni siano imputabili ad altra causa (es. uscita di strada).

Sono esclusi i danni durante la movimentazione dei veicoli all'interno dell'officina o carrozzeria.

DVC - DANNI A VEICOLI A MOTORE DI TERZI IN CONSEGNA O CUSTODIA

Solo per le attività di riparazione veicoli, a parziale deroga dell'Art. 6.23 - "R.C.T. - Esclusioni" punto 10), l'assicurazione R.C.T. derivante all'Assicurato ai sensi di legge, viene prestata anche per danni a veicoli a motore di terzi in lavorazione, in deposito, in consegna o custodia all'Assicurato, purché detti danni si verifichino nell'ubicazione assicurata indicata in polizza e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o manutenzione.

Non si considerano conseguenza diretta dei lavori di riparazione o manutenzione i danni alle centraline elettroniche conseguenti ad errori commessi nel settaggio di parametri del software eseguiti dall'Assicurato. Tali danni sono compresi con il limite di 1.000,^{00} euro, per sinistro e per anno.

La garanzia "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia" è valida anche per i danni cagionati agli autoveicoli da caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili.
Per veicoli a motore in consegna e custodia all'Assicurato si intendono esclusivamente quelli le cui chiavi di accensione siano state consegnate dal cliente o dal conducente all'Assicurato stesso (o ai suoi addetti).

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 250,^{00} euro. Il limite di indennizzo si intende pari al 5% del massimale assicurato alla partita "R.C.T. Garanzia base" (RCT), ridotto a 5.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo, per i danni da incendio.

Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza stipulata dal proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante per la parte rimasta scoperta da tale assicurazione.

Sono esclusi i danni:

1) a veicoli (o natanti) di proprietà o in locazione del Contraente/Assicurato o di suoi familiari conviventi nonché quelli di proprietà o in locazione di addetti dell'Assicurato;
2) a natanti, biciclette e cicli in genere, rimorchi, roulotte e veicoli a motore non iscritti al P.R.A (ciclomotori, biciclette a pedalata assistita, ecc.);
3) conseguenti o derivanti da furto, rapina o appropriazione indebita (consumati o tentati);
4) da atti vandalici;
5) alle cose che si trovano sui veicoli (all'interno e/o nel bagagliaio o caricate sui veicoli stessi);
6) conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli.

Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.6.24 | R.C.O. - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi della normativa disciplinante l'azione di regresso spettante all'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (art. 10 e 11 D.P.R. 30/6/1965 e D.Lgs. 23/2/2000 n. 38);
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

   Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato la franchigia R.C.O. sull'invalidità permanente da infortunio di 2.500,^{00} euro.

L'assicurazione R.C.O. opera a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore.

Tuttavia, non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. l'irregolarità contributiva INAIL dell'impresa assicurata derivante da comprovata ed involontaria errata interpretazione della normativa in materia, con esclusione dei soli casi di dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere *(c.d. Buona fede INAIL).*

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

La garanzia R.C.O. opera anche per i **lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione**, a condizione che il ricorso a tali lavoratori avvenga nel rispetto della normativa vigente in tema di occupazione e mercato del lavoro. Sono comprese in garanzia anche eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. comprende anche la rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n.222.

Art.6.25 | R.C.O. - Esclusioni

La garanzia R.C.O. non è valida:

a) per le malattie professionali (assicurabili con la garanzia "R.C. Malattie professionali (RCMP)");
b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Garanzia R.C. Postuma (RCP)

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.6.26|R.C. Postuma: Oggetto dell'assicurazione (in regime di "Claims Made")

1) Oggetto della garanzia Postuma dell'installatore e manutentore (in regime di "Claims made")

A parziale deroga dell'Art. 6.23 - "R.C.T. - Esclusioni" punti 20) e 21), l'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento, pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza, quale responsabile, ai sensi di legge, per **danni cagionati a terzi** (compresi i committenti) **verificatisi dopo la data di ultimazione dei lavori e durante il periodo di validità dell'assicurazione derivanti da cose montate, installate o oggetto di lavori di manutenzione, riparazione o modifica esclusivamente a causa di errori o difetti durante l'esecuzione dei lavori stessi, effettuati direttamente dall'Assicurato o dai suoi addetti.**

Per data di ultimazione dei lavori si intende quella, tra le seguenti, che si verifica per prima:

1) data di consegna, anche provvisoria o temporanea, dell'opera, della cosa o dei lavori al committente;
2) data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o di rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
3) utilizzo, anche parziale o temporaneo, dell'opera o della cosa secondo destinazione.

1.A) R.C. Postuma dell'installatore e manutentore di cose in genere

La garanzia opera per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate ad AXA entro il **termine massimo di 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale della polizza.**

1.B) R.C. Postuma dell'installatore, manutentore, riparatore di impianti previsti dall'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37

L'assicurazione viene estesa alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza per danni conseguenti a lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, a condizione che:

1) l'Assicurato sia in possesso delle abilitazioni previste dalle norme di legge (art. 2 Legge n.46/1990 ed art.3 D.M. n.37/2008) per l'effettuazione di tali lavori;
2) i danni si verifichino dopo la data di ultimazione dei lavori, come sopra precisato, e durante il periodo di validità dell'assicurazione;
3) i danni siano causati esclusivamente da errori o difetti durante l'esecuzione dei lavori stessi, effettuati direttamente dall'Assicurato o da suoi addetti.

Qualora il progetto dell'impianto sia stato redatto dall'Assicurato stesso, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4 D.M. n. 37/2008, la garanzia comprende anche le richieste risarcitorie rivolte all'Assicurato per danni conseguenti ad errori di progettazione.

Nel caso di pluralità di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia e conseguenti ad un medesimo errore di progettazione, esse saranno considerate come unico sinistro con data pari a quella della prima richiesta (sinistro in serie).

La garanzia opera per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate ad AXA entro il **termine massimo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale della polizza.**

2) R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti - Oggetto della garanzia (in regime di claims made)

A parziale deroga dell'Art. 6.23 - "R.C.T. - Esclusioni" punti 20), 21), l'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento, pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza, quale responsabile, ai sensi di legge, per i **danni subiti e/o causati da veicoli o da natanti riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori da parte dell'Assicurato o dei suoi addetti,** per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge alle seguenti condizioni:

1) i danni si verifichino dopo la data di ultimazione dei lavori e durante il periodo di validità dell'assicurazione;
2) i danni siano causati esclusivamente da errori, omissioni e/o difetti durante l'esecuzione dei lavori stessi, effettuati direttamente dall'Assicurato o da suoi addetti.

La garanzia opera per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate ad AXA entro il **termine massimo di 24 mesi dalla data di riconsegna del veicolo (o natante) al cliente, in vigenza temporale della polizza**.

Art.6.27|R.C. Postuma: Limiti di indennizzo

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 250,^{00} euro limitatamente ai danni a cose.

Esclusivamente per la Postuma dell'installatore e manutentore la garanzia opera anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività con una franchigia di 3.000,^{00} euro per sinistro.

Il sottolimite previsto per la garanzia R.C. postuma per uno o più sinistri nello stesso periodo assicurativo annuale è pari a:

1) 100% del massimale R.C.T. per i danni a persona;
2) 10% del massimale R.C.T. per danni a cose.

Relativamente alla garanzia 1. "R.C. Postuma dell'installatore e manutentore", per uno o più sinistri accaduti nello stesso periodo assicurativo, sono compresi i danni:

3) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza del 5% del massimale R.C.T.;
4) a cose conseguenti ad errori di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2018) o per errori commessi nel settaggio di parametri di software o re-installazione di programmi relativi ad apparecchi o impianti di domotica civile montati, installati o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato nel limite di 5.000,^{00} euro. In ogni caso, più richieste di risarcimento conseguenti ad un medesimo errore saranno considerate come un unico sinistro (sinistro in serie).

Art.6.28|R.C. Postuma - Esclusioni

Rimangono escluse dall'ambito di operatività della presente garanzia le richieste di risarcimento presentate all'Assicurate e relative ai seguenti danni:

a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e a qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;
b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi montati da chiunque fabbricati;

Limitatamente alla R.C. dell'installatore e manutentore, non sono indennizzabili i danni:

1) da mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;
2) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
3) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
4) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;
5) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori, se non disciplinata e operante la Condizione Aggiuntiva "Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361);

6) imputabili ad errori nella scrittura del programma software (c.d. “bugs”) per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall’Assicurato;
7) conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici;
8) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione o eliminazione di dati e a cancellazione per svista.

Limitatamente alla R.C. Postuma del riparatore di veicoli e natanti, non sono indennizzabili i danni:
a) da interruzione o sospensione di attività;
b) da mancato uso o disponibilità dei veicoli o dei natanti;
c) dovuti a difetto originario dei prodotti per i quali deve rispondere il fabbricante.

Sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario dei programmi stessi e/o errori nella scrittura del software (c.d. “bugs”) per i quali deve rispondere il produttore del veicolo o natante oppure il fornitore delle componentistica dei sistemi elettronici hardware e/o software.

Art.6.29|R.C. Postuma - Denuncia di sinistro

Ferme restando, in quanto compatibili, le norme previste dal successivo Art. 6.35 - “Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.” l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, senza ritardo ad AXA la richiesta di risarcimento a lui rivolta e di inoltrare, con la massima tempestività, le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia di sinistro, nonché quelli relativi al caso denunciato ottenuti successivamente.

Condizione Speciale R.C. Postuma

(Sempre operanti per Assicurati già clienti AXA)

ESTENSIONE PER ASSICURATI GIÀ CLIENTI AXA

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso altra assicurazione per la R.C. Postuma stipulata con AXA, senza interruzione temporale di copertura assicurativa, la garanzia dell'Art. 6.26 - "R.C. Postuma - Oggetto dell'assicurazione" è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e denunciate ad AXA in vigenza di polizza, anche se riferite a lavori eseguiti antecedentemente la data di effetto della presente polizza, sempre che effettuati nel periodo di copertura ininterrotta con AXA.

In tal caso la R.C. postuma è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con le precedenti coperture assicurative.

Questa estensione di garanzia perde di validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

ESTENSIONE DI ULTRATTIVITÀ

La garanzia "R.C. Postuma" è estesa alle richieste di risarcimento riferite a lavori eseguiti nel corso dell'ultimo anno di validità dell'assicurazione e presentate per la prima volta all'Assicurato dopo il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreche denunciati ad AXA entro 6 mesi dal termine del periodo di validità dell'assicurazione.

Questa estensione di garanzia è prestata: con i limiti previsti dalla garanzia R.C. Postuma.

ATTIVITÀ AD ESECUZIONE FRAZIONATA

Per le attività di:

1) installazione e manutenzione, riparazione di impianti previsti dall'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;
2) installazione e manutenzione di cose in genere in edifici civili,

che comportano una esecuzione frazionata in parti con risultati parzialmente individuabili, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per danni materiali a cose derivanti da difetto di esecuzione ma verificatisi dopo il compimento di ogni singola parte, per un periodo massimo di 30 giorni a partire dalla data di inizio lavori.

La presente garanzia opera con i limiti previsti dalla garanzia 1. "R.C. Postuma dell'installatore e manutentore".

Condizioni Aggiuntive Opzionali R.C. Postuma

(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

A360 - ESTENSIONE LIMITI ATTIVITÀ PREGRESSA PER CLIENTI NON AXA

La garanzia dell'Art. 6.26 - "R.C. Postuma - Oggetto dell'assicurazione" è estesa alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se riferite a lavori eseguiti nei 6 mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza, sempre che denunciati ad AXA entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori ed in vigenza di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata:

1) con i limiti previsti dalla garanzia R.C. Postuma nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso altra assicurazione per la R.C. Postuma stipulata con altra impresa assicuratrice da esibire il caso di sinistro;
2) con l'applicazione di una franchigia per sinistro di 5.000,^{00} euro ed un limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di 25.000,^{00} euro, qualora l'Assicurato non avesse in corso altra precedente copertura per la R.C. Postuma oppure non sia in grado di fornire dimostrazione dell'esistenza della precedente assicurazione R.C. Postuma.

Questa estensione di garanzia perde di validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

A361 - ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI

Ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma" l'assicurazione comprende le richieste di risarcimento rivolte per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione quale responsabile per fatto altrui, in conseguenza di danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici, per lavori strettamente connessi all'attività dichiarata in polizza, alla condizione che tali ditte subappaltatrici siano in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza previste dalle leggi vigenti.

In caso di sinistro, l'Assicurato si impegna a fornire, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, la denominazione delle ditte subappaltatrici a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori.

In tal caso, AXA rinuncia, salvo il caso di dolo, alla rivalsa verso le persone fisiche o giuridiche cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori, alla condizione che l'Assicurato non eserciti, a sua volta, azione verso il responsabile.

Qualora il sinistro risulti indennizzabile anche da altra copertura assicurativa stipulata dalle ditte subappaltatrici, la presente garanzia opera esclusivamente per quella parte di danno che dovesse residuare a seguito dell'esaurimento del limite di indennizzo di tale altra assicurazione, che costituisce un importo equivalente ad una franchigia fissa ed assoluta rispetto alla presente garanzia.

A362 - ESTENSIONE RICERCA GUASTI

Unitamente alla garanzia R.C. Postuma del riparatore di impianti idraulici, termici di condizionamento e refrigerazione, a parziale deroga dell'Art. 6.28 - "R.C. postuma - Esclusioni", lettera a), in caso di danno indennizzabile in base alla garanzia R.C. Postuma, che ha cagionato fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido, si rimborsano le spese di ricerca e riparazione guasti:

a) sostenute per ricercare le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
b) necessariamente sostenute allo scopo di cui al precedente punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli, controsoffitti e simili;

sino ad un limite massimo di indennizzo di 2.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 300,^{00} euro.

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative a tubi interrati.

R.C. MALATTIE PROFESSIONALI (RCMP)

(Operante solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.6.30 | R.C. Malattie professionali - Oggetto dell'assicurazione in regime "claims made"

A parziale deroga dell'Art. 6.25 - "R.C.O. - Esclusioni", lettera a), l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, quale civilmente responsabile per le conseguenze derivanti da malattie professionali, riconosciute dall'INAIL o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, che colpiscano i prestatori di lavoro.

La presente garanzia risulta operante alle seguenti condizioni:

1) l'impresa assicurata risulti in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore;
2) le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza;
3) tali malattie siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza.

Art.6.31 | R.C. Malattie professionali - Periodo di ultrattività

Nel caso in cui la malattia professionale si manifesti dopo la data di cessazione della polizza oppure dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, ma alla condizione che essa sia insorta dopo la stipulazione della polizza, le richieste di risarcimento che da essa originano sono comprese nella presente garanzia, sebbene pervenute all'Assicurato per la prima volta dopo la cessazione della polizza, ma entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro.

Art.6.32 | R.C. Malattie professionali - Massimale

La garanzia R.C. Malattie professionali è prestata sino a concorrenza del massimale indicato in scheda di polizza per sinistro e per persona.

Tale massimale rappresenta la massima esposizione patrimoniale di AXA per:

1) più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di efficacia della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2) più richieste di risarcimento rivolte all'Assicurato in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 5.000,^{00} euro per persona.

Art.6.33 | R.C. Malattie professionali - Esclusioni

La garanzia R.C. Malattie professionali non opera per le richieste di risarcimento relative a:

1) prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) malattie professionali conseguenti:
   a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
   b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa.

   La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
4) malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto, silicio e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, silicio e prodotti derivati;
5) malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;
6) malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
7) malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
8) malattie professionali imputabili a fumo attivo o passivo;

9) malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori, quali a mero titolo esemplificativo: molestie sessuali, razziali o rivolte a disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

Art.6.34 | R.C. Malattie professionali - Denuncia di sinistro

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dal successivo Art. 6.35 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C." l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una malattia professionale o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato.

Condizione Speciale R.C. Malattie Professionali

(Sempre Operante per Contraente/Assicurato già cliente AXA)

R.C. Postuma - ESTENSIONE PER ASSICURATI GIÀ CLIENTI AXA

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso altra assicurazione per la R.C. Malattie professionali stipulata con AXA, senza alcuna interruzione temporale dell'assicurazione, la garanzia dell'Art. 6.30 - "R.C. Malattie Professionali - Oggetto dell'assicurazione" è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e denunciate ad AXA in vigenza di polizza, anche se siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta nel periodo di copertura ininterrotta con AXA, alla condizione, tuttavia, che la malattia professionale si sia manifestata in data posteriore a quella della stipulazione della presente polizza.

In tal caso, la garanzia R.C. Malattie professionali è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con le precedenti coperture assicurative.

Questa estensione di garanzia perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

Cosa fare in caso di sinistro

Art.6.35|Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.6.36|Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA si riserva la facoltà di assumere, in nome e per conto dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sia in sede civile che penale e amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

A tal fine l'Assicurato è tenuto a:

1) prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze;
2) comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda;
3) trasmettere tempestivamente e comunque in tempo utile per lo svolgimento delle difese processuali (**in ogni caso entro il termine di 10 giorni dal ricevimento**), l'atto di citazione e qualunque altro atto giudiziario che dovesse ricevere in notificazione, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della vertenza e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali obblighi o, a causa di sue inadempienze od inerzie, si verifichino decadenze a termini di legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza, restituendo all'Assicurato stesso tutti gli atti e i documenti e contestandogli l'eventuale pregiudizio arrecato.

Sono a carico di AXA le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione contro di lui promossa entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per la garanzia colpita dal sinistro al quale si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma spettante al danneggiato a titolo di risarcimento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA ed Assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.

AXA non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici da lui designati senza il preventivo consenso scritto di AXA e non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale che dovessero essere poste a carico dell'Assicurato.

Art.6.37|Tolleranza parametri di tariffazione (numero addetti) - Eventuale riduzione dell'indennizzo (non operante per la garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)")

Il premio della Sezione E - Responsabilità Civile (Garanzie R.C.T./R.C.O./R.C. Postuma/R.C. Malattie professionali), è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente/Assicurato ad AXA al momento della stipulazione della polizza o dell'ultima dichiarazione effettuata per la quale è stato corrisposto il relativo premio.

In caso di variazione del **numero degli addetti** in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare non superiore di:

- **1 addetto**, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è inferiore o uguale a 5;

- **2 addetti,** rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è pari o superiore a 6 addetti;

AXA rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo per aggravamento di rischio.

In caso di numero di addetti in misura superiore a quanto sopra indicato, verrà applicata la regola proporzionale prevista dalla predetta norma del Codice Civile, con le modalità stabilite dalla "Tabella delle percentuali di indennizzo" sotto riportata, mentre il Contraente si impegna, entro 30 giorni, ad assicurare anche il restante maggior numero di addetti per la residua durata del contratto.

In difetto di tale adempimento, in occasione dei successivi sinistri che dovessero colpire la polizza, AXA provvederà dunque ad applicare sull'indennizzo spettante la riduzione proporzionale secondo quanto previsto dall'art. 1898 C.C., ultimo comma, e con le modalità indicate nella "Tabella delle percentuali di indennizzo" di seguito riportata.

Tabella delle percentuali di indennizzo

Se il numero complessivo degli addetti assicurati è inferiore o uguale a 5 ed il numero di addetti dichiarato in polizza risulta inferiore rispetto al numero di addetti riscontrato al momento del sinistro di:		
2 addetti	**3 addetti**	**4 o più addetti**
l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al		
80%	**70%**	**40%**

Se il numero complessivo degli addetti assicurati è pari o superiore a 6 addetti ed il numero di addetti dichiarato in polizza risulta inferiore rispetto al numero di addetti riscontrato al momento del sinistro di:		
3 addetti	**4 addetti**	**5 o più addetti**
l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al		
80%	**70%**	**40%**

Si conviene che ai fini della tolleranza del parametro addetti, non si considerano rientranti nel numero degli addetti le persone che sostituiscono altro prestatore di lavoro temporaneamente assente per gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero totale degli addetti dichiarati in polizza (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) ricomprenda i prestatori di lavoro assenti.

Garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)

(Operante solo se richiamata in polizza, indicato il valore del fabbricato e corrisposto il premio)

Art.6.38 | R.C. Proprietà del Fabbricato

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla **proprietà del fabbricato o dei fabbricati** indicati in polizza, destinati ad azienda che esercita l'attività indicata in polizza, compresi i relativi impianti fissi (compresi i rischi derivanti da antenne riceventi radio-televisive), in buono stato di conservazione e manutenzione.

Ad integrazione della definizione di fabbricato, sono comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private ed i parcheggi pertinenziali, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,^{00} euro. L'assicurazione comprende i **danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.

Relativamente alla presente garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato", ferme le esclusioni previste dall'Art. 6.23 - "R.C.T. - Esclusioni", non sono indennizzabili i danni:

1) derivanti: da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
2) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Per i **fabbricati in stato di inattività,** cioè non utilizzati da più di 6 mesi, la garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di risarcimento di 500.000,^{00} euro, per sinistro e per anno assicurativo, e limitatamente ai danni a cose con l'applicazione di una franchigia di 1.000,^{00} euro, per ciascun sinistro.

Art.6.39 | R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Tolleranza parametro di tariffazione (Valore a nuovo del Fabbricato) - Eventuale riduzione dell'indennizzo

La garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)" è prestata per i rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato o dei fabbricati indicati in polizza, anche se locato a terzi, destinato all'esercizio dell'attività assicurata, come disciplinato e nei limiti del precedente Art. 6.38 - "R.C. Proprietà del Fabbricato". Relativamente alla presente garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)", ferme le esclusioni previste dall'Art. 6.23 - "R.C.T.- Esclusioni", non sono indennizzabili i danni derivanti da attività esercitate nel fabbricato assicurato.

Oltre a quanto previsto dal precedente Art. 6.38 - "R.C. Proprietà del Fabbricato" si precisa che ad integrazione dell'Art. 6.4 - "R.C.T.- Estensione al novero dei terzi", nonché a parziale deroga dell'Art. 6.3 - "R.C.T. - Soggetti non considerati terzi", sono considerati terzi limitatamente alla presente garanzia gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti dell'Assicurato stesso che prendano parte all'attività esercitata nel fabbricato assicurato.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà dell'Assicurato indicato in polizza, con il limite di massimo di indennizzo di 500.000,^{00} euro per ciascun sinistro e con un limite massimo di indennizzo per anno assicurativo pari al 50% del massimale assicurato per la garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)". In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia "Ricorso Terzi (RT)" prevista dalla Sezione A - "Incendio", la presente garanzia RCS opera solo la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta partita "Ricorso Terzi (RT)".

Si intendono altresì espressamente operanti le Condizioni Complementari di cui all'Art. 6.9 - "R.C.T.- Committenza lavori di straordinaria manutenzione"; Art. 6.11 - "R.C.T.- Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività"; Art. 6.12 - "R.C.T.- Danni da inquinamento accidentale", Art. 6.16 - "R.C.T.- Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata"; con i limiti di indennizzo previsti dalle stesse clausole, riferiti però al massimale assicurato alla presente garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)".

Sono compresi inoltre i lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato indicato in polizza destinato ad azienda anche se affidati a terzi (committenza lavori), purché eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione

Art.6.40 | R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Denuncia di sinistro

Si intendono altresì espressamente operanti, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 6.35 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.".

Garanzia R.C. Datoriale (DAT)

(Operante solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.6.41|R.C. Datoriale - Premessa: termini e soggetti assicurati

Ai sensi della presente garanzia, ferme le definizioni previste nel Glossario della Nota Informativa, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e più precisamente per la garanzia R.C. Datoriale:

- l'impresa Contraente nella sua qualità di datrice di lavoro;
- ogni persona fisica, dipendente, amministratore o dirigente dell'impresa Contraente che hanno ricoperto, ricoprono la funzione di: amministratore unico; direttore generale nominato ai sensi dell'art. 2396 C.C.; membro degli organi di amministrazione e/o controllo; dirigente cui l'organo di amministrazione abbia conferito procura per il compimento di atti di gestione; amministratore di fatto.

Rientrano altresì nella definizione di Assicurato ogni passato, attuale o futuro lavoratore dipendente dell'impresa Contraente:

- designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- designato quale responsabile della privacy ai sensi della L. 196/2003 e successive modificazioni;
- designato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della L. 262/2005 e successive modificazioni;

ma esclusivamente nell'esercizio di tali funzioni.

Atto illecito: qualsiasi violazione colposa da parte di un Assicurato, nello svolgimento delle sue funzioni in quanto tale, dei doveri derivanti dalla legge, dal mandato, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto dell'impresa Contraente. È considerato atto illecito anche il fatto doloso di un dipendente o dirigente dell'impresa Contraente, se relativo alle fattispecie previste dal punto 7) dell'Art. 6.43 - "R.C. Datoriale - Oggetto dell'assicurazione", per la responsabilità civile che possa derivare all'impresa Contraente (fermo quanto previsto dall'Art. 6.47 - "R.C. Datoriale - Esclusioni e delimitazioni").

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e più precisamente l'impresa Contraente con sede legale in Italia indicata in polizza.

Perdite patrimoniali: le somme che l'impresa Contraente o l'Assicurato sia obbligato a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile, in dipendenza di una o più richieste di risarcimento, per effetto di un provvedimento giudiziale o arbitrale, oppure a seguito di transazione o conciliazione previamente autorizzata per iscritto da AXA.
Resta inteso che non rientrano nella definizione di Perdite patrimoniali le sanzioni di qualsiasi natura a chiunque inflitte, le imposte, le tasse ed i contributi previdenziali ed assistenziali.

Richiesta di Risarcimento: qualsiasi contestazione scritta di responsabilità, nonché qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale promosso contro l'impresa Contraente o un Assicurato dal quale possa derivare una richiesta di risarcimento per le conseguenze civilistiche di un atto illecito.

Art.6.42|R.C. Datoriale - Massimale

L'assicurazione R.C . Datoriale s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso di AXA per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione.

Tutte le richieste di risarcimento che traggano origine da uno medesimo atto illecito, nonché da atti illeciti tra loro collegati, anche se promosse nei confronti degli Assicurati in diversi periodi di durata dell'assicurazione, saranno considerate come un'unica richiesta di risarcimento ai fini dell'applicazione del massimale.

In ogni caso, non sarà accolta in garanzia alcuna richiesta di risarcimento promossa oltre il termine di 1 anno dalla data in cui l'assicurazione sarà cessata.

Art.6.43| R.C. Datoriale - Oggetto dell'assicurazione

Ai sensi della presente garanzia, AXA si obbliga a tenere indenne l'impresa Contraente (e/o gli Assicurati civilmente responsabili), per perdite patrimoniali sino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascuna richiesta di risarcimento e per l'intero periodo di durata dell'assicurazione a prescindere dal numero di richieste di risarcimento pervenute, di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile per perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente, per:

1) illegittima risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamenti illegittimi o ingiustificati);
2) mancata assunzione;
3) mancata promozione o privazione di opportunità di carriera;
4) ingiustificato provvedimento disciplinare;
5) cambiamento della situazione professionale o demansionamento, purché conseguente a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti;
6) mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/2003 (e successive modificazioni o integrazioni) in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di dipendenti, ex- dipendenti o potenziali dipendenti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti;
7) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing.

Relativamente al punto 7) l'assicurazione R.C. datoriale è operante per la responsabilità civile che possa derivare all'impresa Contraente anche da fatto doloso di un suo dipendente o dirigente, purché il fatto e/o gli atti illeciti tra loro collegati posti in essere dal dipendente o dirigente dell'impresa Contraente, si siano verificati nei confronti di dipendenti, ex dipendenti o potenziali dipendenti sul luogo di lavoro o comunque nell'ambito delle ordinarie mansioni lavorative.

Art.6.44| R.C. Datoriale - Inizio e termini della garanzia ("Claims Made")

L'assicurazione opera esclusivamente con riferimento alle richieste di risarcimento che siano state promosse per la prima volta nei confronti dell'impresa Contrante e/o dell'Assicurato/Assicurati nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, in relazione ad un atto illecito posto in essere successivamente alla data di effetto della presente polizza.

Nel caso in cui il Contraente avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con AXA, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze.

Qualora l'atto illecito dal quale deriva una richiesta di risarcimento abbia carattere prolungato o ripetuto o sia collegato ad altri atti illeciti (anche omissivi mancato adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza), nonché qualora diversi atti illeciti siano l'uno presupposto dell'altro, oppure traggano origine da una medesima fattispecie, ai fini dell'operatività cronologica dell'assicurazione si farà convenzionalmente riferimento alla data in cui è stato posto in essere per la prima volta il primo atto illecito.

In ogni caso, la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.

L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la gestione dei rapporti di lavoro già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza;
- alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Art.6.45| R.C. Datoriale - Delimitazione territoriale

L'assicurazione è valida solamente per le richieste di risarcimento promosse in Italia.

Art.6.46| R.C. Datoriale - Periodo di osservazione dell'assicurazione R.C. Datoriale in favore di Assicurati cessati dalla carica

Nel caso in cui l'Assicurato cessi - per ragioni diverse dalla revoca per giusta causa o dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo - di prestare la propria attività in favore dell'impresa Contraente, prima della scadenza del periodo di durata dell'assicurazione, le garanzie di polizza sono estese alle richieste di risarcimento che siano state formulate nei suoi confronti per la prima volta nel corso di un periodo di osservazione di 1 anno, decorrente dalla data della predetta cessazione, in relazione ad un atto illecito posto in essere nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Resta inteso che le garanzie prestate durante tale periodo di osservazione sono soggette a tutti i termini, condizioni e limiti di polizza in vigore nel periodo di durata dell'assicurazione di competenza.

Art.6.47| R.C. Datoriale - Esclusioni e delimitazioni

L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

1) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
2) morte, lesioni personali e danni materiali;
3) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei dipendenti;
4) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;
5) fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente;
6) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);
7) l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;
8) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
9) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;
10) procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinnanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;
11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente polizza;
12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;
13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);
14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
15) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;
16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);
17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti

illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;

18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.

Art.6.48 | R.C. Datoriale - Delimitazioni in caso di operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione di società

Se durante il periodo di durata della polizza l'impresa Contraente fosse soggetta a:

a) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione;
b) mutamento del controllo;
c) acquisizione e/o cessione di ramo d'azienda;
d) quotazione di strumenti finanziari su borse e/o sui mercati regolamentati e/o non regolamentati;
e) episodi di insolvenza e/o consistenza del capitale effettivo inferiore al limite legale;

la polizza sarà valida fino alla scadenza del periodo di durata in corso, ma esclusivamente per le richieste di risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi dagli Assicurati di tale impresa Contraente, antecedentemente alla data di effetto delle operazioni sopra elencate, salvo che il Contraente o l'Assicurato, provi che la richiesta di risarcimento non sia in alcun rapporto o connessione con tali eventi.

Art.6.49 | R.C. Datoriale - Modalità per la denuncia del sinistro - Obblighi in caso di richiesta di risarcimento o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento

In caso di richiesta di risarcimento, l'impresa Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto ad AXA entro 3 giorni (art. 1913 C.C.). L'impresa Contraente e/o l'Assicurato/i devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.).

Se l'impresa Contraente o l'Assicurato vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento, essi dovranno tempestivamente comunicare ad AXA mediante raccomandata A.R. tali circostanze, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una richiesta di risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima della potenziale perdita patrimoniale.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), cioè il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale.

Laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di polizza, AXA avrà la facoltà di aprire un sinistro cautelativo e di accettare qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da tali circostanze, come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato o la Contraente hanno trasmesso ad AXA la predetta comunicazione di circostanze.

Art.6.50|R.C. Datoriale - Gestione delle controversie - Spese legali di resistenza

L'impresa Contrante (e/o l'Assicurato) ha il diritto di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. È condizione per l'insorgere dell'obbligo indennitario di AXA ai sensi di polizza il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo di transazione o conciliazione, né si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta di AXA.

AXA si riserva la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, designando in accordo con l'Assicurato, ove occorra, legali o tecnici di comprovata esperienza ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'impresa Contraente e l'Assicurato coopereranno senza riserve con AXA e forniranno tempestivamente una relazione dettagliata delle circostanze che compongono la richiesta di risarcimento e le loro eventuali deduzioni difensive. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce le spese sostenute dall'impresa Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati designati con il consenso scritto di AXA e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia rischi coperti dalla presente assicurazione R.C. Datoriale sia rischi non coperti, le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno sostenute da AXA per la sola parte di esse che sia connessa all'ambito di copertura della presente garanzia R.C. Datoriale.

Tabella limiti Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Garanzia R.C.T.			
R.C.T. Garanzia Base - Condizioni Complementari (Precisazioni sempre operanti relativamente alla Garanzia base R.C.T.)	**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di indennizzo**
Danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	10%	250 euro	50.000 euro per sinistro/anno
Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico conseguente a da rottura accidentale	-	250 euro	-
Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività		1.000 euro per danni a cose	500.000 euro per sinistro/anno
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10%	500 euro	250.000 euro per sinistro/anno
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad azienda assicurata e relativo contenuto di proprietà dell'assicurato o da lui detenuto	-	-	250.000 euro per sinistro/anno
Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività	10%	1.500 euro	10% del massimale R.C.T., col massimo di 250.000 euro, per sinistro/anno
Danni da inquinamento accidentale	10%	1.500 euro	5% del massimale R.C.T. col massimo di 150.000 euro, per sinistro/anno
Committenza auto	-	150 euro	-
R.C. personale: rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa (soli casi di infortuni sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi e gravissime - art. 583 Codice penale)	-	-	Solo per rivalsa INAIL fino a 150.000 euro per sinistro/anno
R.C. personale - Responsabilità dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco	-	250 euro	1.000.000 euro per sinistro/anno
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa	10%	300 euro per veicolo	-
R.C.T. Condizioni Speciali (Operanti con la garanzia base R.C.T. in relazione al rischio assicurato)	**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di indennizzo**
Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico	10%	300 euro	250.000 euro per sinistro/anno
Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, di macchine operatrici semoventi	10%	250 euro per danni a cose	100.000 euro per sinistro/anno
Cessione di lavori in subappalto (fino al 30% del fatturato annuo totale) - Danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti limitatamente morte o lesioni gravi o gravissime (art. 583 Codice penale)	-	-	Entro il 50% del massimale R.C.T. col massimo di 1.000.000 euro per sinistro/anno
Smercio: Per danni da difetto originario del prodotto quando previsto (es. per generi alimentari di produzione propria somministrati nei locali o consegnati a consumatori finali direttamente dall'Assicurato o suoi addetti)	-	-	Per danni da difetto originario del prodotto 500.000 euro per sinistro/anno/sinistro in serie
Danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti	-	150 euro	2.000 euro sinistro/anno
Altre Garanzie Opzionali R.C.T. (Opzionali operanti se richiamate in polizza)	**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di indennizzo**
Lavori presso terzi: Danni a cose in ambito di esecuzione dei lavori	10%	250 euro per danni a cose	Limite indicato in polizza per sinistro/anno
Lavori presso terzi: Danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori			Limite per sinistro indicato in tabella Lavori presso terzi
Lavori presso terzi: Danni a condutture ed impianti sotterranei			
Lavori presso terzi: Danni da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggii eretti dall'Assicurato	10%	500 euro per danni a cose	50.000 euro per sinistro/anno

Tabella limiti Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE Condizioni Aggiuntive R.C.T.

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Condizioni Aggiuntive R.C.T.				
Condizioni Aggiuntive (Opzionali)		**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di risarcimento**
E707 - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE		20%	750 euro	100.000 euro, per sinistro/anno
SME - SMERCIO PLUS	Smercio presso mercati ambulanti	-	-	Per danni da difetto originario del prodotto 500.000 euro per sinistro/anno/sinistro in serie
	Smercio Business to Business	10%	2.500 euro	300.000 euro per sinistro/anno/sinistro in serie
E444 - COSE PORTATE DAI CLIENTI		10%	150 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare)	5.000 euro per sinistro/anno Elevato a 10.000 euro per sinistro/anno per negozi e attività bar e ristorazione
E445 - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE		10%	150 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare)	3‰ (pro mille) del massimale danni a cose assicurato E1 - R.C.T., per sinistro/anno. Massimo singolo capo 500 euro.

Tabella limiti Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE GARANZIA R.C.O. (RCO)

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Garanzia R.C.O.		
Garanzia R.C.O.	**Franchigia**	**Limite di risarcimento**
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia sull'invalidità permanente di 2.500 euro	Massimale per persona e massimale per sinistro assicurati R.C.O.

Tabella limiti Sezione E - R.C. Postuma (RCP)

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. POSTUMA				
	R.C. Postuma - Tipo 1) (Opzionale)	**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di risarcimento**
Postuma dell'installatore e manutentore	***R.C. Postuma installatore e manutentore di cose in genere*** *Termine massimo per la denuncia fino a 2 anni dall'ultimazione dei lavori, in vigenza di polizza.* Danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori	10% per danni a cose	250 euro per danni a cose 3.000 euro per danni da interruzione e sospensione di attività	Massimale R.C.T. per sinistro / anno: • 100% del massimale R.C.T., per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T. per danni a cose; • 5% del massimale R.C.T., danni da interruzione o sospensione di attività • 5.000 euro, per danni conseguenti ad errore di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2008) o per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile
	R.C. Postuma installatore di impianti, manutentore o riparatore di impianti previsti dal D.M. n. 37/2008 (e Legge n. 46/1990) *Termine massimo per la denuncia fino a 10 anni dall'ultimazione lavori, in vigenza di polizza.*			
	R.C. Postuma - Tipo 2) (Opzionale)	**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di risarcimento**
Postuma riparatore di veicoli (o natanti)	***R.C. Postuma del riparatore di veicoli (o natanti)*** *Termine massimo per la denuncia fino 24 mesi dalla riconsegna ai clienti, in vigenza di polizza.* Danni subiti e/o causati da veicoli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di parti o accessori da parte dell'Assicurato, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge.	10% per danni a cose	250 euro per danni a cose	Massimale R.C.T. per sinistro / anno: • 100% del massimale R.C.T., per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T., per danni a cose.
	Condizioni Aggiuntive R.C. Postuma (Opzionali)	**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di risarcimento**
	Estensioni limiti - ATTIVITÀ PREGRESSA (A360) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Postuma	-	5.000 euro	25.000 euro per sinistro/anno
	ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI (A361)	Come R.C. Postuma	Come R.C. Postuma	Limiti come garanzia R.C. Postuma
	ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)	-	300 euro	2.000 euro per sinistro/anno

Tabella limiti Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE R.C. Malattie Professionali (RCMP)

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. Malattie Professionali (RCMP)		
R.C. MALATTIE PROFESSIONALI	**Franchigia**	**Limite di risarcimento**
R.C. Malattie Professionali	5.000 euro per persona	Massimale indicato in polizza per sinistro/per persona

Tabella limiti Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato			
R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato	**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di risarcimento**
Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	250 euro	-
Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività	-	1.000 euro per danni a cose	500.000 euro per sinistro/anno
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio	-	-	500.000 euro per sinistro Limite per anno assicurativo pari al 50% del massimale "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)"
Condizioni Speciali richiamate per R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato	**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di risarcimento**
Danni da interruzione o sospensione di attività	10%	1.500 euro	10% del massimale per danni a cose "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)" col massimo di 250.000 euro per sinistro/anno
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa	10%	300 euro per veicolo	-
Danni da inquinamento accidentale	10%	1.500 euro	5% del massimale per danni a cose "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)" col massimo di 150.000 euro per sinistro/anno
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10%	500 euro per danni a cose	250.000 euro per sinistro/anno

Tabella limiti Sezione E - R.C. DATORIALE (DAT)

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. DATORIALE	
R.C. Datoriale	**Limite di risarcimento**
R.C. Datoriale	Massimale assicurato R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione.

Condizioni Generali di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione F - Tutela Legale

Tutela Legale - Premessa

Art. 7.0| Premessa

AXA si avvale per la gestione dei sinistri di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

ufficio.legale@axa-assistance.com

Numero verde 800.41.33.88 - Tel. 06 42.11.52.19

di seguito denominata AXA Assistance, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle garanzie Tutela Legale, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società incaricata della gestione dei sinistri senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 7.1| Tutela Legale - Definizioni specifiche

Ai sensi della presente garanzia Tutela Legale: ferme le definizioni previste nel Glossario della Nota informativa, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Controversia:	s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale.
Fatto generatore:	il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Vertenza contrattuale:	controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale:	controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
Imputazione Colposa:	per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa:	per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Sinistro:	l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.
Tutela Legale:	l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico sinistro:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Tutela Legale Garanzia Base - Che cosa è assicurato

Art. 7.2| Oggetto dell'assicurazione - Assicurati (soggetti assicurati) - Oneri assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):

- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- nelle imprese familiari (art. 230 bis C.C.) sono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale per sinistro indicato nella scheda di polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 7.3 - "Casi assicurati - Garanzia Base - Limiti territoriali".

Oneri assicurati

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 7.15 - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 7.13 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 7.13 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Art. 7.3| Casi assicurati: Garanzia Base - Limiti territoriali

GARANZIA BASE

1) **Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi**. Rientrano in tale fattispecie sia i danni ai beni aziendali sia quelli alla persona del Titolare o dei Dipendenti (Assicurati).

2) **Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi**, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 C.C.

   In tali ipotesi, AXA garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.

3) **Controversie individuali di lavoro** del Contraente con i Dipendenti, purché regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro o con suoi agenti e rappresentanti.

4) **Controversie relative a locazione o proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili dove il Contraente esercita l'attività** purché indicati in polizza (con esclusione delle vertenze relative a contratti di compravendita di beni immobili; quelle relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; quelle relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all'affitto di azienda).

5) **Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni** commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività/professione assicurata. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento - art. 444 c.p.p.), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

6) **Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi** commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività/professione assicurata, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

   Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

   AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'Assicurato può richiedere ad AXA Assistance un anticipo delle spese legali sostenute fino ad un massimo di 5.000,^{00} euro in attesa della definizione del giudizio che AXA Assistance, valutate le circostanze del caso, si riserva di corrispondere entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assicurato contestualmente alla corresponsione dell'anticipo si impegna per iscritto a fornire ad AXA Assistance copia della sentenza emessa a definizione del giudizio e a restituire l'anticipo nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo.

AXA Assistance richiederà allo stesso il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

Limiti territoriali Garanzia Base

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria italiana.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Gran Bretagna, sempre che per tali controversie risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

Art. 7.4| Massimale della Garanzia Base

AXA Assistance gestisce e liquida il sinistro di Tutela Legale Garanzia base fino al limite massimo per sinistro, indicato in scheda di polizza.

Estensione Pacchetto Sicurezza

(Operante se indicato in polizza)

PACCHETTO SICUREZZA

Oltre a quanto previsto dal PACCHETTO BASE l'assicurazione Tutela Legale prevede anche:

7. Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria (Pacchetto Sicurezza)

Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000,^{00} euro.

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- D.Lgs. n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni;
- D.Lgs. n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni.

Limiti territoriali Pacchetto Sicurezza

Le garanzie valgono avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria nei casi di contestazione di obblighi ed adempimenti avanti l'Autorità italiana competente.

Tutela Legale Protezione Dati e reputazione "on-line"
Che cosa è assicurato

Art.7.5| Tutela Legale Protezione Dati e reputazione "on-line"- Definizioni specifiche

Ai sensi della presente garanzia Tutela Legale: Protezione Dati e reputazione "online, ferme le definizioni specifiche della Tutela Legale e ferme le definizioni previste nel Glossario della Nota informativa, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Cose: Gli oggetti materiali;

Danni: I danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Dati d'autenticazione: i dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.

Dati d'identificazione: tutti i Documenti identificativi degli Assicurati, comprese le generalità, l'indirizzo ed il numero di telefono, i loghi, i marchi registrati dell'azienda e i dati bancari.

Flooding: Intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.

Furto d'Identità Digitale: Acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione degli Assicurati al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno agli Assicurati.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Lesione della Reputazione on-line: Offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione degli Assicurati, o diffusione illecita di dati sensibili, degli Assicurati, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. Relativamente all'ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l'onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico la diffamazione (Art. 595 c.p.).

Professionista: La persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Sito internet: Insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.

Social Network: Comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

Art.7.6| Oggetto dell'assicurazione - Assicurati (soggetti assicurati) - Oneri assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):
- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti.

Oneri assicurati

Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento di un perito informatico (Consulente Tecnico di Parte) e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 7.13 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 7.13 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Art. 7.7| Casi assicurati Protezione Dati e reputazione "on-line" - Limiti territoriali

01- LESIONE DELLA REPUTAZIONE ON-LINE:

a) **Azione in sede civile e/o penale**, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali Danni.

b) **Intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding.** Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 30 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

   Si precisa che una singola opinione negativa non costituisce una lesione della reputazione on line. La garanzia opera solo a seguito di un primo tentativo bonario di rimozione del contenuto lesivo non andato a buon fine, effettuato da parte degli Assicurati nei confronti di Social Network e/o Siti Internet.

02- FURTO D'IDENTITÀ DIGITALE

c) **Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d'identità digitale** per fatti illeciti di terzi.

03- ACQUISTI E VENDITE ON-LINE/E-COMMERCE

d) **Controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, acquistati on line** sempre che il valore in lite sia superiore ad 500,^{00} euro;

e) **Controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, venduti on line**, sempre che il valore in lite sia superiore a 500,^{00} euro; sono escluse le Controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.

Limiti territoriali Protezione Dati e reputazione "on-line"

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e di cui risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Gran Bretagna, sempre che per tali controversie risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

Art. 7.8| Massimale e sottolimiti della garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line"

AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela legale Protezione Dati e reputazione "on-line" fino al limite massimo per Sinistro, indicato in scheda di polizza.

Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell'ambito della attività assicurata.

Inoltre, per la gestione del Sinistro rientrante nell'ambito della garanzia si precisano i seguenti sotto limiti relativi alle attività sotto elencate:

1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato, limite di 1.500,^{00} euro per sinistro/evento;

2) intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding, limite di 2.000,^{00} euro per evento (cioè 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

Art.7.9| Esclusioni specifiche della garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line"

Sono escluse le spese:

1) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
2) non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 7.6 - "Oggetto dell'assicurazione - Assicurati (soggetti assicurati) - Oneri assicurati";
3) di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene.

Sono, inoltre, escluse le Controversie:

4) di natura contrattuale e di valore inferiore a 500,^{00} euro;
5) nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse");
6) aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana.

Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

7) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
8) medicinali, armi;
9) materiale digitale scaricato on-line;
10) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
11) acquisti effettuati tramite aste on-line.

Tutela Legale - Che cosa non è assicurato

(Norme valide: per la Garanzia Base; per il Pacchetto sicurezza; per la garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line")

Art.7.10| Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art.7.11| Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
2) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;

3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nella Difesa penale (Art. 7.3 - "Casi assicurati - Garanzia Base - Limiti territoriali", punto 5);
4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;
5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
6) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
7) controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
8) controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
9) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
10) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
11) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,^{00} euro (1.000,^{00} euro per il Pacchetto Sicurezza);
12) controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;
13) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
14) controversie relative al recupero crediti;
15) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
16) controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda contraente;
17) controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda contraente.

Sono inoltre escluse le spese:

18) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
19) non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 7.6 - "Oggetto dell'assicurazione - Assicurati (soggetti assicurati) - Oneri assicurati";
20) per controversie di natura contrattuale nei confronti di AXA Assicurazioni S.p.A.

Art.7.12 Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Tutela Legale - Norme che regolano il sinistro

(Norme valide: per la Garanzia Base; per il Pacchetto sicurezza; per la garanzia Protezione Dati e reputazione “on-line”)

Art. 7.13| Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.

In caso di sinistro Tutela Legale l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Art. 7.14| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art.7.15|Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 7.13 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.7.16|Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art.7.17|Variazione e tolleranza del numero di addetti

Il premio della Sezione F - TUTELA LEGALE è determinato anche in base al numero di addetti dichiarati dal Contraente/Assicurato al momento della stipulazione della polizza o dell'ultima dichiarazione effettuata per la quale è stato corrisposto il relativo premio.

In caso di variazione del numero di addetti in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare non superiore di:

- **1 addetto**, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è inferiore o uguale a 5;
- **2 addetti,** rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è pari o superiore a 6 addetti;

AXA rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo per aggravamento di rischio.

Indicizzazione

(Operante se la polizza prevede l'indicizzazione)

IF15| INDICIZZAZIONE - Adeguamento automatico (Condizione Aggiuntiva IF15)

Le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base ad una percentuale fissa prestabilita secondo le modalità di seguito riportate:

a) si stabilisce di adottare un'indicizzazione fissa pari ad una maggiorazione del 1,5% annuo, indipendentemente dall'andamento dell'inflazione reale o presunta (es. indice ISTAT del costo della vita o da altri parametri di misurazione);
b) pertanto alla scadenza di ogni rata annua, le somme assicurate alle singole partite, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità ed il premio verranno variati in aumento del 1,5% annuo;
c) le franchigie e i limiti di indennizzo previsti in polizza espressi in cifra fissa (es. franchigia di 1.000,^{00} euro) non saranno soggetti al suddetto adeguamento (mentre le franchigie o i limiti espressi in percentuale sulle somme assicurate o sul massimale saranno calcolate in base ai valori aggiornati);
d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata tenendo conto della suddetta maggiorazione del 1,5% annuo.

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione della presente condizione complementare mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Deroga al tacito rinnovo

(Operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)

STR1| DEROGA AL TACITO RINNOVO (Condizione Aggiuntiva STR1)

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Imposte sulle assicurazioni

(Clausola operante se la polizza prevede l'imposta agevolata (603) o l'imposta esente (604)

603| REDDITO AGRICOLO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

In Contraente/Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e/o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette e successive modificazioni.

604| BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

In Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetti della presente assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art.5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

Articoli di legge

CODICE CIVILE

1325 C.C. **Indicazioni dei requisiti del contratto**

I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C. **Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C. **Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C. **Cause di nullità del contratto**

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C. **Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C. **Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C. **Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C. **Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C. **Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)

1907 C.C. **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C. **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C. **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)

1914 C.C. **Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)

Articoli di legge

1915 C.C. **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1916 C.C. **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 C.C. **Assicurazione della responsabilità civile**

(…) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)

2049 C.C. **Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

2094 C.C. **Prestatore di lavoro subordinato**

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

2359 C.C. **Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

2952 C.C. **Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).

Note: (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

Articoli di legge

CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. 206/2005)

D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (…)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (…)

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (…)

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (…)

D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (…)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (…)

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (…)

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (…)

CODICE PENALE

583 C.P. **Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)**

La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:

4) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
5) la perdita di un senso;
6) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
7) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
8) l'aborto della persona offesa.

624 C.P. **Furto**

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).

624 bis C.P. **Furto in abitazione e furto con strappo**

(…) Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (…).

628 C.P. **Rapina**

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (…).

629 C.P. **Estorsione**

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (…).

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative[1]

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili[2] e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[3], e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti[4] , anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicura-zione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (c.d. "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati[5].

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"[6], in parte anche in funzione meramente organizzativa.

---

1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili[7] per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità d’ uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati[8] da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

7 Cfr. nota 2

8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy”

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (c.d. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio .

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: **privacy@axa.it**

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web: **www.axa.it**

Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy”

INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche “Dati”) connessi all'utilizzo del servizio di “Firma Grafometrica” a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito “AXA”) mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L’unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l’utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento del Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l’utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge[9].

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del “Sistema di Conservazione” e di Responsabile esterno del trattamento;
b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma (“Conservatore”) e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad:

AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: **privacy@axa.it**

INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all’eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.

9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 30 giugno 2018.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Mod. 2230 – ed. luglio 2018